

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo 39
- ★ Regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo 86
- ★ Regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo 121
- ★ Regolamento (CEE) n. 3835/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che modifica regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 e (CEE) n. 3833/90 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù 126

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

90/672/CECA:

- ★ Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo 133

90/673/CECA:

- ★ Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1990, che modifica la decisione 90/672/CECA per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicate a taluni prodotti siderurgici originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù 151

Prezzo: 20,00 ecu

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N 3831/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità economica europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per i prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980;

considerando che il ruolo positivo svolto dal sistema nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED; che, in questa stessa sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e che bisogna prorogarne, in conseguenza, la durata oltre il periodo iniziale; che una revisione globale di detto sistema è iniziata nel 1990;

considerando che in attesa dei risultati di questa revisione, sembra opportuno, previ taluni adattamenti richiesti delle circostanze esterne, prorogare nel 1991 a titolo temporaneo, lo schema delle preferenze generalizzate applicate nel 1990;

considerando che la Comunità ha pertanto deciso di applicare le preferenze tariffarie generalizzate nel quadro delle conclusioni concordate in seno alla CNUCED conformemente all'intenzione manifestata, in particolare, in seno a detto comitato, dal complesso dei paesi che concedono preferenze;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva, totale o parziale, che conserva la possibilità di correggere le

situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) in conseguenza della sua applicazione;

considerando che la Comunità, nel prorogare il suo schema di preferenze tariffarie generalizzate per un secondo decennio (1981-1990), ha deciso di modificare una delle caratteristiche fondamentali di detto schema allo scopo di consentire ai paesi beneficiari un accesso più equo ai vantaggi preferenziali; che, a tale scopo, la Comunità ha deciso di applicare un trattamento preferenziale che tenga conto della situazione particolare di ciascuno dei beneficiari e di ricorrere ad un sistema di limitazione tariffaria individuale per taluni prodotti sensibili; che i paesi meno progrediti sono stati esclusi dal sistema di limitazione; che, pertanto, gli adeguamenti annuali dello schema comunitario rispondono, essenzialmente, al duplice imperativo della differenziazione dei vantaggi preferenziali e della semplificazione; che l'identificazione dei prodotti e dei paesi da trattare selettivamente viene effettuata in funzione della sensibilità dei settori e della situazione del mercato comunitario dei prodotti in questione, nonché tenendo conto del grado di sviluppo industriale e del livello di competitività di questi paesi;

considerando che i prodotti industriali soggetti al trattamento preferenziale sono i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 della tariffa doganale comune, ad eccezione dei prodotti:

- di cui al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
- ripresi nella lista dei prodotti di base nell'allegato II, parte I,
- che beneficiano dell'esenzione dei dazi a titolo generale nella tariffa doganale comune;

considerando che la limitazione tariffaria sopramenzionata deve essere applicata con modalità differenziate ai prodotti dell'allegato I, mediante, da un lato, importi fissi a dazio nullo per i prodotti originari dei paesi più competitivi e, dall'altro, massimali per i prodotti del suddetto allegato originari di altri paesi meno competitivi;

considerando che i prodotti dell'allegato II debbono essere sottoposti ad una sorveglianza a fini essenzialmente statistici;

(1) Parere reso il 18/19 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando che, in sede di revisione intermedia dello schema per gli anni 1986-1990, la Comunità ha constatato che:

- lo schema risponde in modo soddisfacente agli obiettivi perseguiti,
- i paesi beneficiari continuano tuttavia ad utilizzare i vantaggi preferenziali in maniera non uguale,
- gli obiettivi del sistema sono stati conseguiti in taluni casi dai paesi beneficiari più competitivi;

che, sulla base di queste considerazioni, la Comunità ha deciso di:

- mantenere, per la seconda parte del decennio, le caratteristiche fondamentali dello schema, ed in particolare la concessione, entro determinati limiti, della sospensione totale dei dazi doganali;
- accentuare la differenziazione dei vantaggi preferenziali di cui beneficiano i paesi più competitivi estendendo, nel contempo, l'accesso preferenziale ai paesi meno competitivi;

considerando che per i prodotti/paesi per i quali una riduzione del 50 % degli importi preferenziali è applicabile a seguito del processo di differenziazione avviato nel 1986 sono indicati due asterischi nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che i motivi che hanno giustificato la differenziazione succitata restano validi e che non è giustificato il mantenimento del beneficio preferenziale per i paesi più competitivi, che è necessario procedere ad una redistribuzione dell'offerta; che è opportuno proseguire la differenziazione iniziata nel 1990 e procedere alla soppressione del beneficio preferenziale per cinque prodotti/paesi precedentemente coperti dalla riduzione del 50 %, segnati di una nota a piè di pagina;

considerando che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo; che è opportuno quindi non assoggettare a limitazioni né dell'importo fisso a dazio nullo né del massimale tariffario comunitario le importazioni prefe-

renziali dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell'allegato IV;

considerando che l'unificazione della Germania ha per effetto di accrescere il consumo della Comunità e che di conseguenza è opportuno aumentare gli importi preferenziali e le basi di riferimento in modo forfettario;

considerando che l'introduzione nel 1988 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci rende necessario prendere in considerazione l'anno di cui sopra per il calcolo delle basi di riferimento che servano all'esame della situazione che risulta dalle importazioni preferenziali di altri prodotti previsti dal presente regolamento; che le basi di riferimento per il 1991 corrispondono in generale al 6 % delle importazioni totali nella Comunità nel 1988 di ciascuno dei prodotti sottoposti a basi di riferimento corrispondenti al 2 % soltanto di tali importazioni sono indicati nell'allegato II, parte 3;

considerando che è opportuno riservare il beneficio di tali esenzioni tariffarie ai prodotti originari dei paesi e territori considerati, tenendo presente che la nozione di prodotti originari è definita dal regolamento (CEE) n. 693/88 (1);

considerando che l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia hanno visto la loro situazione economica degradarsi al punto da dover affrontare problemi simili a quelli dei paesi ai quali in passato sono state applicate le preferenze generalizzate; che tali paesi dovrebbero pertanto fruire, a titolo transitorio, del sistema delle preferenze generalizzate in modo da aumentare le loro esportazioni per accelerare la loro crescita economica, promuovere la loro industrializzazione ed aumentare il loro tasso di sviluppo;

considerando che, l'8 novembre 1990, la Commissione ha raccomandato al Consiglio di autorizzarla a negoziare con tali tre paesi accordi europei nell'ambito dei quali è prevista la creazione graduale di una zona di libero scambio; che pertanto tali paesi dovrebbero poter fruire del regime preferenziale generalizzato nel 1991 fino a quando non saranno loro accordate concessioni tariffarie nell'ambito di detti accordi;

considerando che la Bulgaria si trova in una situazione economica simile a quella dei tre paesi sopra citati e

(1) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.

che pertanto occorre accordare anche a questo paese il beneficio del regime preferenziale nel 1991;

considerando che la situazione della Romania giustifica un trattamento identico a quello dei quattro paesi sopra indicati; che di conseguenza occorre stabilire nei confronti di questo paese un regime preferenziale di portata equivalente nel 1991;

considerando che è opportuno aggiungere all'elenco dei paesi beneficiari, da un lato, e a sua richiesta, la Mongolia, e dall'altro la Namibia che ha acceduto all'indipendenza;

considerando che il regime preferenziale comunitario applicabile alla Jugoslavia risulta esclusivamente dalle disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (1);

considerando che la Repubblica di Corea non applica alla Comunità un trattamento uguale a quello riservato ad altri partner commerciali; che, in particolare, essa ha preso misure discriminanti nei confronti della Comunità nel settore della tutela della proprietà intellettuale; che, pertanto, non sembra opportuno far beneficiare la Repubblica di Corea del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fintantoché sussiste questa situazione;

considerando che, dopo il 1° marzo 1986, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano il sistema comunitario delle preferenze generalizzate, in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione;

considerando che, per quanto riguarda gli importi dell'allegato I fissati a dazio nullo, il modo di gestione è stato precedentemente caratterizzato da una ripartizione della maggior parte dei volumi tra gli Stati membri; che dall'analisi dell'utilizzazione di detti volumi emergono divergenze tra gli Stati membri, alcuni dei quali hanno esaurito rapidamente le loro quote iniziali, mentre altri disponevano di quantitativi inutilizzati ancora alla fine dell'esercizio; che, trattandosi di misure comunitarie e nella prospettiva del completamento del mercato interno previsto dal Libro bianco per il 1992, non è opportuno predisporre ripartizioni tra gli Stati membri; che questo nuovo modo di gestione può inoltre contribuire a migliorare l'utilizzazione dei predetti importi fissi a dazio nullo, nella misura in cui consente di sovvenire al fabbisogno dove esso sussiste effettivamente; che gli Stati membri dovrebbero avere altresì la possibilità di prelevare quantitativi corrispondenti al loro fabbisogno; che, per quanto concerne taluni prodotti altamente sensibili, conviene amministrare gli importi fissi a dazio nullo sui periodi successivi semestrali anziché su un periodo unico di dodici mesi;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti importi fissi a dazio nullo e l'applicazione senza discontinuità delle aliquote previste per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento di questi importi tariffari; che, a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sugli importi non possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana, accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine;

considerando che, se in uno Stato membro si registra una rimanenza di una delle quote prelevate su un importo fisso a dazio nullo, è indispensabile che tale Stato membro la riversi non appena possibile allo scopo di evitare che una parte di questo rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, per quanto riguarda i massimali tariffari comunitari dell'allegato I, gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti facendo ricorso ad un modo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui massimali di cui sopra, delle importazioni dei prodotti a mano a mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali secondo procedure idonee non appena detti massimali sono raggiunti a livello comunitario;

considerando che, vista la regolamentazione sul rimborso o sullo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio (2) ed il regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione (3), conviene prevedere una procedura di regolarizzazione delle importazioni effettivamente realizzate nell'ambito degli importi fissi a dazio nullo e degli altri limiti tariffari preferenziali aperti a norma del presente regolamento e prevedere in tal modo che la Commissione possa prendere misure appropriate; che, allo scopo di evitare che tali regolarizzazioni comportino margini di superamento eccessivo dei massimali tariffari, è opportuno prevedere nel contempo che la Commissione possa adottare misure per porre fine alle imputazioni;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti diversi da quelli ripresi nell'allegato I, è opportuno prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali in casi eccezionali e secondo procedure e modalità idonee; che, tenuto conto della necessità di sottoporre ad esame taluni fattori economici attinenti alle importazioni di un particolare prodotto, è auspicabile che il ripristino della riscossione dei dazi doganali sia preceduto da un appropriato scambio di informa-

(1) GU n. L 147 del 4. 6. 1981, pag. 6 e
GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 13.

zioni tra la Commissione e gli Stati membri e da uno scambio di opinioni;

considerando che tali modi di gestione richiedono una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione; che detta collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le misure adeguate per ripristinare la riscossione dei dazi doganali quando è raggiunto uno dei massimali;

considerando che è necessario procedere a rilevazioni statistiche complete sulle importazioni autorizzate, conformemente alle disposizioni del presente regolamento ed applicare per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di queste statistiche i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1736/75 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 3367/87 ⁽²⁾;

considerando che, per garantire una migliore trasparenza del sistema, è opportuno pubblicare i bilanci di imputazioni annuali nonché i dati di imputazioni relativi ai massimali tariffari che sono stati raggiunti a concorrenza del 100 %;

considerando che ai fini dell'applicazione del presente regolamento i tassi di conversione in monete nazionali degli importi in ecu in cui sono espressi gli importi preferenziali sono quelli fissati il primo giorno lavorativo del mese di ottobre 1990 e che restano validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica del Benelux; che ogni operazione relativa in particolare alla gestione degli importi fissi a dazio nullo può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1991 i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i prodotti di cui al presente regolamento. Il presente regolamento si applica ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 della tariffa doganale comune, ad eccezione dei prodotti:

- di cui al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
- ripresi nella lista dei prodotti di base nell'allegato II, parte 1,
- che beneficiano dell'esenzione dei dazi a titolo generale nella tariffa doganale comune.

Tale sospensione tariffaria è accordata per i prodotti dell'allegato I, nel quadro dei contingenti, degli importi fissi a dazio nullo e dei massimali tariffari. Gli altri prodotti di cui al presente regolamento sono, in regola generale, sottoposti a una sorveglianza statistica trime-

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.

strale fondata sulla base di riferimento di cui all'articolo 8.

La Spagna e il Portogallo applicano, all'importazione dei prodotti di cui sopra, i dazi doganali stabiliti in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato:

- a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell'allegato I a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3;
- per le stesse categorie di prodotti dell'allegato I, a ciascuno degli altri paesi e territori che figurano nell'allegato III, ad esclusione della Jugoslavia;
- a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, per gli altri prodotti. Per quanto riguarda la Jugoslavia, non sono ammessi al beneficio i prodotti assoggettati a massimali tariffari comunitari nel quadro dell'accordo concluso tra la Comunità e questo paese.

Il beneficio preferenziale di cui al paragrafo 1 non si applica ai paesi indicati nell'allegato I dal richiamo a piè di pagina (d) e ai paesi indicati nella lista di cui all'allegato II, seconda parte, per i prodotti ivi elencati.

3. Le preferenze concesse dal presente regolamento sono temporaneamente sospese per i prodotti originari della Repubblica di Corea.

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale instaurato dal presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme di origine dei prodotti, sancite dal regolamento (CEE) n. 693/88.

5. Gli importi fissi a dazio nullo, i massimali tariffari comunitari e le altre limitazioni tariffarie sono gestiti in conformità delle disposizioni seguenti.

SEZIONE I

Disposizioni relative alla gestione degli importi fissi a dazio nullo per i prodotti dell'allegato I

Articolo 2

La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro degli importi fissi a dazio nullo menzionati nell'articolo 1, paragrafo 1, è attribuita a ciascuno dei paesi e territori enumerati nella colonna 4 dell'allegato I, per quei prodotti specificati nelle colonne 2 e 3 a fianco dei quali essi figurano con l'indicazione, nella colonna 5, dell'importo individuale.

Articolo 3

Gli importi fissi a dazio nullo sono gestiti dalla Commissione.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, compren-

siva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto accompagnato da un certificato d'origine e soggetto ad un importo fisso a dazio nullo, e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nell'importo corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente ai quantitativi richiesti se le domande corrispondenti a un giorno determinato sono superiori al saldo disponibile dell'importo fisso a dazio nullo in conformità del quarto comma. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

1. La Commissione contabilizza i quantitativi prelevati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 ed informa ciascuno Stato membro del grado di esaurimento dei quantitativi aperti. Essa assicura che i prelievi siano limitati ai quantitativi disponibili e a questo scopo ne precisa l'importo allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

L'esaurimento di un importo fisso è comunicato immediatamente agli Stati membri. Questa comunicazione forma l'oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni appropriate perché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le importazioni, senza discontinuità, sugli importi fissi a dazio nullo.

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti precitati il libero accesso a detti importi fino a che il saldo dei volumi aperti lo permetta.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 29 febbraio 1992, la situazione finale delle imputazioni effettuate e il residuo delle quote eventualmente rimaste inutilizzate al 31 dicembre 1991. Nel limite dei residui la Commissione autorizza gli Stati membri, su loro richiesta, a procedere ad ogni regolarizzazione eventualmente necessaria delle imputazioni relative ad importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Tuttavia, per i prodotti figuranti nell'allegato I per i quali sono stati fissati importi fissi a dazio nullo di durata semestrale, la data in cui gli Stati membri comunicano la situazione finale delle imputazioni è:

- il 31 agosto 1991 per gli importi fissi validi dal 1° gennaio al 30 giugno 1991,
- il 29 febbraio 1992 per gli importi fissi validi dal 1° luglio al 31 dicembre 1991;

SEZIONE II

Disposizioni relative alla gestione dei massimali tariffari comunitari per i prodotti dell'allegato I e alla base di riferimento per i prodotti diversi da quelli dell'allegato I

Articolo 6

Fatti salvi gli articoli 7 e 8, il beneficio del regime dei massimali tariffari preferenziali è accordato nell'allegato I a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli che figurano nella colonna 4, ad esclusione della Jugoslavia. I limiti di detti massimali sono indicati nella colonna 6 a fianco di ogni prodotto o gruppo di prodotti.

Articolo 7

Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali individuali fissati ai sensi dell'articolo 6, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 8

Se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di prodotti diversi da quelli dell'allegato I, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriate con gli Stati membri e ad uno scambio di opinioni.

La base di riferimento da prendere in considerazione per l'esame della situazione all'origine del pregiudizio è, in generale, pari al 6 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988. La base di riferimento è aumentata di 5 %.

Articolo 9

1. Mediante regolamento, la Commissione ripristina la riscossione dei dazi doganali nei confronti dell'uno o

dell'altro dei paesi e territori indicati nell'articolo 1, paragrafo 2, alle condizioni previste dagli articoli 7 e 8.

Nel caso di tali ripristini, la Spagna e il Portogallo ripristinano la percezione dei dazi doganali che essi applicano ai paesi terzi alle date considerate.

2. Mediante regolamento, la Commissione può prendere, anche dopo il 31 dicembre 1991, misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali qualora, in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento, tali limiti siano superati.

Lo Stato membro che procede a queste regolarizzazioni comunica a mano a mano alla Commissione le relative cifre d'imputazione. La Commissione, appena ricevute le comunicazioni, ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 10

Gli articoli 7, 8 e 9 non si applicano alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all'allegato IV.

SEZIONE III

Disposizioni generali

Articolo 11

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i tassi di conversione in monete nazionali degli importi in ecu in cui sono espressi gli importi preferenziali sono quelli che sono fissati al 1° ottobre 1990, e che restano validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 (1).

2. L'effettiva imputazione sui limiti preferenziali delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata a mano a mano che i prodotti considerati sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato d'origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

3. Una merce può essere imputata su un massimale o su un altro limite preferenziale soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

4. Il grado di esaurimento effettivo degli importi fissi a dazio nullo, dei massimali comunitari e degli altri limiti tariffari è constatato a livello della Comunità in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 12

1. Gli Stati membri trasmettono, entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre all'Istituto statistico delle Comunità europee, i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento, al beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, della Taric, debbono dettagliare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni dei regolamenti (CEE) n. 1736/75 e (CEE) n. 3367/87.

2. Tuttavia, per i prodotti dell'allegato I soggetti a massimale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta e al più tardi l'undicesimo giorno di ogni mese, la situazione delle imputazioni effettuate il mese precedente.

A richiesta della Commissione, allorché il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 %, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rilevazioni delle imputazioni ogni dieci giorni; le rilevazioni devono essere trasmesse entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade.

3. La Commissione assicura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, dei massimali tariffari via via che sono utilizzati al 100 %.

Essa vigila a che l'Istituto statistico delle Comunità europee provveda alla pubblicazione dei bilanci di imputazione annuali.

Articolo 13

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. RUFFOLO

(1) - GU n. C 247 del 2. 10. 1990, pag. 1.

ALLEGATO I

Lista dei prodotti sottoposti a importi fissi a dazio nullo e massimali (a) (b)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importi fissi a dazio nullo		Massimale (in ecu) (c)
			Paesi o territori beneficiari	Importo (in ecu) (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0010	2710 00 21 2710 00 25 2710 00 31 2710 00 33 2710 00 35 2710 00 37 2710 00 39	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base — Oli leggeri — — destinati ad altri usi			237 090 t
10.0020	2710 00 51 2710 00 55 2710 00 59	— Oli medi — — destinati ad altri usi			93 450 t
10.0030	2710 00 69 2710 00 79 2710 00 95 2710 00 99	— Oli pesanti — — Oli da gas — — — destinati ad altri usi — — Oli combustibili — — — destinati ad altri usi — — Oli lubrificanti ed altri — — — destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 di questo capitolo — — — destinati ad altri usi			574 875 t
10.0040	2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa	Bahrein Libia Qatar	7 166 000	7 166 000
10.0043	2815 11 00 2815 12 00	Idrossido di sodio (soda caustica)			938 000
10.0044	2815 20	Idrossido di potassio (potassa caustica)			221 000
10.0045	2819	Ossidi e idrossidi di cromo	Cina	882 000	882 000
10.0050	2825 80 00	Ossidi di antimonio	Cina	468 000	468 000
10.0060	2827 10 00	Cloruro di ammonio	Cecoslovacchia Cina	116 000	116 000
10.0070	2827 38 00	altri cloruri — di bario			205 000

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.

Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Cina.

(c) Salvo indicazione contraria.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0080	2836 20 00 2836 30 00	Carbonato di sodio ed idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	Romania	3 675 000	3 780 000
10.0090	2836 60 00	Carbonato di bario	Cina	987 000	987 000
10.0100	2841 30 00	Dicromato di sodio	Romania	419 000	419 000
10.0110	2902 50 00	Stirene	Brasile	9 371 000	9 371 000
			Arabia Saudita (**)	3 500 000	
10.0112	2902 60 00	Etilbenzene	Cecoslovacchia	2 868 000	2 868 000
10.0115	2903 15 00	1,2-Dicloroetano (cloruro di etilene)			1 764 000
10.0116	2903 21 00	Cloruro di vinile (cloroetilene)			2 205 000
10.0117	2903 51 00	1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano			375 000
10.0120	2905 11 00 (d)	Metanolo	Bahrein Malaysia Romania	8 820 000	8 820 000
10.0135	2905 14 90	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi — Monoalcoli saturi — — altri butanoli — — — altri	Romania	772 000	772 000
10.0140	2905 31 00 (d)	Glicole etilenico (etandiolo)	Bulgaria	3 969 000	3 969 000
10.0150	2907 22 10	Idrochinone	Cina	772 000	772 000
10.0160	2909 41 00 (d)	2,2 Ossidietanolo (diethylenglicole)			1 103 000
10.0162	2914 11 00	Acetone			1 467 000
10.0165	ex 2914 21 00	Canfora sintetica			342 000
10.0167	2915 21 00	Acido acetico			2 315 000
10.0170	2915 31 00	Acetato di etile	Cina	507 000	507 000
10.0190	2917 11 00	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	Brasile Cina	198 000	198 000

(d) 10.0120: Arabia Saudita, Libia.
10.0140: Arabia Saudita.
10.0160: Arabia Saudita.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0200	ex 2918 11 00	Acido lattico	Cina	298 000	331 000
10.0210	2918 14 00	Acido citrico	Cina Cecoslovacchia	210 000	368 000
10.0220	2918 22 00	Acido <i>o</i> -acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	Cina	188 000	188 000
10.0240	2921 19 30 (d)	Isopropilammina suoi sali			225 000
10.0245	2921 43 90 (d)	Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti — altri			242 000
10.0250	2922 41 00	Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti			662 000
10.0260	2922 42 00 (d)	Acido glutammico e suoi sali	Brasile Indonesia Tailandia	788 000	788 000
10.0270	2923 10 10	Cloruro di colina			287 000
10.0280	2924 29 30	Paracetamol (DCI)	Cina	383 000	383 000
10.0282	2916 10 00	Acilonitrile			2 994 000
10.0290	2930 90 10	Cisteina, cistina e loro derivati			1 103 000
10.0300	2932 21 00	Cumarina, metilcumarine e etilcumarine	Cina	176 000	176 000
10.0315	2933 61 00 (d)	Melammina	Romania	938 000	938 000
10.0325	2934 90 40	Furazolidone (DCI)	Cina	221 000	221 000
10.0330	2935	Solfonammidi	Cina	4 725 000	4 725 000
10.0350	2936 27 00	Vitamina C e suoi derivati	Cina	938 000	938 000
10.0360	2936 22 00 2936 28 00 2936 29 90	Altre vitamine e loro derivati	Cina	1 050 000	1 050 000
10.0370	2937 21 00 2937 29 10	Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone) Acetati di cortisone o di idrocortisone			772 000
10.0383	2941 30 00	Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti	Cina	3 360 000	4 944 000
10.0387	2941 40 00	Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti			882 000

(d) 10.0240: Romania
10.0245: Corea del Sud
10.0260: Corea del Sud.
10.0315: Arabia Saudita.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0391	3001 90 91	Eparina e suoi sali	Cina	4 410 000	4 410 000
10.0395	3005 90 31	Garze e prodotti di garza	Cina	1 575 000	1 575 000
10.0400	3102 10 10	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	Arabia Saudita Bulgaria Ungheria Kuwait Malaysia Emirati arabi uniti Messico Polonia Romania Cecoslovacchia Venezuela	399 000	399 000
			Libia (**)	190 000	
10.0402	3102 30 10 3102 30 90	Nitrato di ammonio	Bulgaria Romania	1 071 000	1 071 000
10.0407	3102 40 10 3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante	Romania	2 420 000	2 420 000
10.0408	3102 80 00	Miscugli di urea e nitrato	Romania	1 352 000	1 352 000
10.0410	3103 10 00	Perfosfati	Irak	2 730 000	2 730 000
10.0420	3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	Romania	4 830 000	4 830 000
10.0430	3503 00 10	Gelatine e loro derivati			735 000
10.0435	3802 10 00	Carboni attivati			882 000
10.0440	3806 10 10	Colofonie, di gomma	Cina	11 025 000	12 600 000
10.0450	3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci n. 2707 e 2902			1 323 000
10.0453	3901 10 10 (d)	Polietilene lineare di densità inferiore a 0,94	Argentina	13 650 000	13 650 000
10.0455	3901 20 00 (d)	Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94			13 125 000

(d) 10.0453: Arabia Saudita.
10.0455: Arabia Saudita.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0457	3903 3915 20 00 3920 30 00 3920 99 50	Polimeri di stirene, in forme primarie Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto — di polimeri di stirene — di prodotti di polimerizzazione di addizione			4 520 000
10.0458	3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie — Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze — non plastificato — plastificato	Libia	5 250 000	5 250 000
10.0459	3913 10 00	Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	Cina	551 000	551 000
10.0460	ex 3916 90 90 ex 3917 29 19 3920 71 11 3920 71 19 3920 71 90	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche — di altre materie plastiche — altra cellulosa rigenerata Tubi rigidi — di altre materie plastiche — altra cellulosa rigenerata Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto — di cellulosa e suoi derivati chimici — — di cellulosa rigenerata	Brasile	1 155 000	1 155 000
10.0465	ex 3920 62 00 3921 90 19	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto — di polietilene tereftalato escluso pellicole fotografiche Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche — altri — — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente — — — di poliesteri — — — — altri	Corea del Sud	772 000	1 654 000
10.0480	3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci — di polimeri di etilene	Hong Kong Singapore Corea del Sud	4 599 000	4 599 000
10.0485	3926 20 00	Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti)			4 851 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0500	4011 40 00 4011 50 10 4011 50 90 4013 20 00 4013 90 10 (d)	Coperture nuove e camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli e biciclette			4 079 000
10.0510	4011 10 00 4011 20 00 4011 30 90 4011 91 00 4011 99 00 4012 10 90 4012 20 90 4012 90 10 4012 90 90 4013 10 10 4013 10 90 4013 90 90	Altre coperture e camere d'aria, (compresi i tubolari), di gomma	Cecoslovacchia	6 300 000	6 300 000
			Corea del Sud (**)	1 369 000	
10.0520	4104 10 95 4104 10 99 4104 31 11 4104 31 19 4104 31 30 4104 31 90 4104 39 10 4104 39 90	Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 — Cuoio e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²) — — altre — — — altrimenti preparati — altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equini pergamenati o preparati dopo la concia	Brasile (**)	2 000 000	8 269 000
10.0530	4105 20 00	Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109 — pergamenate o preparate dopo la concia			2 646 000
10.0540	4106 20 00	Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109 — pergamenate o preparate dopo la concia			2 756 000
10.0560	4202 12 11 4202 12 19 4202 22 10 4202 32 10 4202 92 11 4202 92 15 4202 92 19	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili — con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili — — in fogli di materie plastiche Borsette, anche e tracolla, comprese quelle senza impugnatura — con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili — — in fogli di materie plastiche Oggetti da tasca o da borsetta — con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili — — in fogli di materie plastiche Altri con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili — in fogli di materie plastiche — Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi — — contenitori per strumenti musicali — — — altri	Hong Kong Corea del Sud	2 520 000	4 200 000

(d) 10.0500: Corea del Sud.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0570	4202 11 10 4202 11 90 4202 12 91 4202 12 99 4202 19 91 4202 19 99 4202 21 00 4202 22 90 4202 29 00 4202 31 00 4202 32 90 4202 39 00 4202 91 10 4202 91 50 4202 91 90 4202 92 91 4202 92 95 4202 92 99 4202 99 10 4202 99 90	Bauli, valigie e valigette, compresi i baulettoni per oggetti di toilette e la valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati — con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili — — di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata — — altre di altre materie Oggetti da tasca o da borsetta — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati — con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili — — di materie tessili — — — altri Altri — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati — con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili — altri — — contenitori per strumenti musicali — — — altri	Brasile Cina Corea del Sud (**) Hong Kong (**)	2 993 000 1 000 000	6 300 000
10.0580	4203 10 00 4203 21 00 4203 29 91 4203 29 99 4203 30 00 4203 40 00 (d)	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, esclusi guanti, muffole, di protezione per qualunque mestiere	Cina Hong Kong Cecoslovacchia	4 300 000	6 615 000
10.0590	4203 29 10 (d)	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti — Guanti e muffole — — altri — — — di protezione per qualunque mestiere	Cecoslovacchia Cina Ungheria Polonia	3 308 000	5 789 000
10.0595	4302 30 21 4302 30 25 4302 30 31 4302 30 35 4302 30 41 4302 30 45 4302 30 51 4302 30 55 4302 30 61 4302 30 65 4302 30 71 4302 30 75	Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti			4 190 000

(d) 10.0580: Corea del Sud.

(d) 10.0590: Hong Kong.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0600	4302 30 10 4303	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce n. 4303 — pelli da pellicceria interne e loro pezzi e ritagli, riuniti — — pelli dette «allungate» Oggetti di vestiario e loro accessori e altre pelliccerie lavorate o confezionate	Cina Corea del Sud	2 415 000	2 415 000
10.0610	4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici	Cecoslovacchia Brasile Polonia Romania	4 000 000	7 000 000
10.0630	4412 4420 90 11 4420 90 19	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato Legno intarsiato e legno incrostatato	Corea del Sud Brasile Indonesia Malaysia Filippine Singapore	90 300 m ³	90 300 m ³
10.0640	4418 10 00 4418 20 10 4418 20 90 4418 30 10 4418 30 90 4418 40 00 4418 90 00	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni			10 253 000
10.0660	6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti	Cecoslovacchia Ungheria Polonia	546 000	1 155 000
	6402 (*)	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	Hong Kong (**) Corea del Sud (**)	260 000	
10.0670	6403 (*)	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	Hong Kong Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia	2 875 000	4 200 000
			Brasile (**) Corea del Sud (**)	1 250 000	
10.0680	6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili	Cecoslovacchia Ungheria Polonia	1 103 000	2 977 000
	6405 90 10 (*) (d)	Altre calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito	Hong Kong (**)	500 000	

(d) 10.0680: Corea del Sud.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0690	6405 10 90 6405 20 91 6405 20 99 6405 90 90	Altre calzature con soles esterne di altre materie	Cina	3 570 000	3 570 000
10.0700	6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Hong Kong	1 785 000	2 625 000
10.0710	6908	Piastrille e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto	Brasile Cecoslovacchia Tailandia	3 833 000	3 833 000
			Corea del Sud	1 380 000	
10.0720	6911 (*)	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana	Cecoslovacchia Corea del Sud Ungheria Polonia Romania	578 000	840 000
10.0740	6912 00 50 (*)	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di maiolica	Corea del Sud Ungheria	607 000	1 103 000
10.0750	6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica			5 513 000
10.0752	7004	Vetro tirato o soffiato	Cecoslovacchia Romania	1 420 000	1 420 000
10.0755	7005	Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato	Cecoslovacchia Ungheria	882 000	882 000
10.0760	7012 00	Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermitici, con intercapedine isolante sottovuoto			595 000
10.0770	7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Cecoslovacchia Ungheria Polonia Romania	3 150 000	3 150 000
10.0785	7014 00 00	Vetriere per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015) non lavorati otticamente			551 000
10.0792	7019 10 51	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	Cecoslovacchia	805 000	805 000
10.0800	7117 19 10 7117 19 91 7117 19 99 ex 7117 90 00 (d)	Minuterie di fantasia — di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati — — altri — altri esclusi minuterie di fantasia di cuoio naturale, artificiale o ricostituito o di legno	Corea del Sud (**)	1 350 000	16 800 000

(d) 10.0800: Hong Kong.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0820	7207 19 39 7207 20 79 7216 60 11 7216 60 19 7216 60 90 7216 90 50 7216 90 60 7216 90 91 7216 90 93 7216 90 95 7216 90 97 7216 90 98	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — — — altri sbozzi per profilati — — — — fucinati — contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio — — — altri sbozzi per profilati — — — — fucinati Profilati di ferro o di acciai non legati — profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo — — — altri — — — — altri — — — — — fucinati — — — — — altri	Romania	453 000	453 000
10.0840	7217 11 10 7217 11 91 7217 11 99 7217 12 10 7217 12 90 7217 13 11 7217 13 19 7217 13 91 7217 13 99 7217 19 10 7217 19 90 7217 21 00 7217 22 00 7217 23 00 7217 29 00	Fili di ferro o di acciai non legati — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	Romania	1 913 000	1 913 000
10.0850	7207 20 39 ex 7207 20 90 7211 30 90 7211 49 99 7215 10 00	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati — contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio — — — altri sbozzi per profilati — — — — fucinati — — — — altri — — — — di acciai contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti — semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio — — — — altri, semplicemente laminati a freddo — — — — — altri — — — — — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio — di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	Brasile Corea del Sud	3 859 000	3 859 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0850 (segue)	7215 40 00	Altre barre di ferro o di acciai non legati — altre, semplicemente laminate a freddo contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio			
	7218 90 30	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili — altri — — di sezione trasversale quadrata o rettangolare — — — fucinati			
	7218 90 91	— — — altri			
	7218 90 99	— — — fucinati			
	7219 90 91	Prodotti laminate piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm			
	7219 90 99	— altri — — altri			
	7220 20 31	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm			
	7220 20 39				
	7220 20 51				
	7220 20 59	— semplicemente laminati a freddo			
	7220 20 91	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm			
	7220 20 99	— altri			
	7220 90 19	— — di larghezza uguale o superiore a 500 mm — — — altri			
	7220 90 90	— altri, di larghezza uguale o inferiore a 500 mm			
	7222 20 11	Altri barre e profilati di acciai inossidabili			
	7222 20 19	— Barre semplicemente laminate a freddo			
	7222 20 91	— altre barre			
	7222 20 99				
	7222 30 51				
	7222 30 59				
	7222 30 91				
	7222 30 99	— — — altre			
	7222 40 91	— Profilati			
	7222 40 93	— — — altri			
	7222 40 99	— — — — semplicemente laminati a freddo			
	7223 00	Fili di acciai inossidabili			
	7224 90 19	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati — altri — — di sezione trasversale, quadrata o rettangolare — — — fucinati			
	7224 90 91	— — — altri			
	7224 90 99	— — — fucinati			
	7225 20 90	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm — di acciai rapidi — — — altri			
	7225 90 90	— altri			
	7225 90 90	— — — altri			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0850 (segue)	7226 10 91 7226 10 99	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm			
		— di acciai al silicio detti «magnetici» — — altri			
		— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm			
	7226 20 39	— di acciai rapidi — — semplicemente laminati a freddo			
		— — — altri — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm			
	7226 20 59	— — altri — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm			
		— — — — altri — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm			
	7226 20 79	— — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm			
		— — — — — semplicemente trattati in super- ficie, compresi i placcati			
		— — — — — — altri			
	7226 20 90	— — — — — altri			
	7226 92 91	— altri			
	7226 92 99	— — semplicemente laminati a freddo — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm			
	7226 99 19	— — — altri — — — — di larghezza superiore a 500 mm			
		— — — — — altri			
	7226 99 39	— — — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm			
		— — — — — — semplicemente trattati in super- ficie, compresi i placcati			
		— — — — — — — altri			
	7226 99 90	— — — — — — — altri			
	7228 10 50	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati			
	7228 10 90	— Barre di acciai rapidi — — altri			
		— — — fucinate — — — altri			
	7228 20 50	— Barre di acciai silico-manganese			
	7228 20 80	— — altri — — — fucinate — — — altri			
		— — — — semplicemente ottenute o rifinite a freddo			
	7228 40 00	— altre barre, semplicemente fucinate			
	7228 50 10	— altre barre, semplicemente ottenute o ri- finite a freddo			
	7228 50 90	— altre barre			
	7228 60 90	— — altre — — — Profilati			
	7228 70 91	— — — altri			
	7228 70 99	— — — — altri			
	7229	Fili di altri acciai legati			
10.0860	7304 10 10 7304 10 30 7304 10 90	Tubi e profilati cavi, senza saldatura di fer- ro o di acciaio — Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti	Cecoslovacchia Ungheria Polonia Romania	8 269 000	8 269 000
	7304 20 91 7304 20 99	— Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas — — altri			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0860 (segue)	7304 31 91 7304 31 99	— altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati			
		— — trafilati o laminati a freddo			
		— — — altri			
	7304 39 10	— — — altri			
		— — — — greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete			
	7304 39 51	— — — — altri			
	7304 39 59	— — — — — altri			
	7304 39 91	— — — — — altri			
	7304 39 93				
	7304 39 99				
	7304 41 90	— altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili			
		— — trafilati o laminati a freddo			
		— — — altri			
	7304 49 10	— — — altri			
		— — — — greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete			
		— — — — altri			
	7304 49 91	— — — — — altri			
	7304 49 99				
	7304 51 11	— altri, di sezione circolare di altri acciai legati			
	7304 51 19	— — trafilati o laminati a freddo			
		— — — — diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza			
	7304 51 91	— — — — altri			
	7304 51 99	— — — — — altri			
	7304 59 10	— — — — altri			
	7304 59 31				
	7304 59 39				
	7304 59 91				
	7304 59 93				
	7304 59 99				
	7304 90 90	— — — — altri			
		— — — — — altri			
	7305 11 00	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi), a			
	7305 12 00	sezioni interna ed esterna circolari, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro			
	7305 19 00	o di acciaio			
		— Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti			
	7305 20 10	— Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per			
	7305 20 90	l'estrazione del petrolio o del gas			
	7305 31 00	— altri, saldati			
	7305 39 00	— altri			
	7305 90 00				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0860 (segue)	7306 10 11 7306 10 19 7306 10 90 7306 20 00 7306 30 21 7306 30 29 7306 30 51 7306 30 59 7306 30 71 7306 30 78 7306 30 90 7306 40 91 7306 40 99 7306 50 91 7306 50 99 7306 60 31 7306 60 39 7306 60 90 7306 90 00	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio — Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti — Tubi di rivestimento o di produzione tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas — altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati — — altri — altri, saldati, di sezione circolare di acciai inossidabili — altri — altri, saldati, di sezione circolare di altri acciai legati — — altri — altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare — altri — altri			
10.0890	7318 12 10 7318 12 90	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribaditi, copiglie, pernotti chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio — articoli filettati — — altre viti per legno	Cina Hong Kong	1 087 000	1 654 000
10.0902	7318 15 81	Altri viti e bulloni con capocchia con esagono sporgente, di altri acciai con resistenza alla trazione inferiore a 800 MPa	Cecoslovacchia	831 000	831 000
10.0920	ex 7407 21 90 ex 7407 22 10 ex 7407 22 90 ex 7407 29 00 7411	Barre e profilati di rame — di leghe di rame — — a base di rame-zinco (ottone) — — — profilati — — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) — — — cavo — — a base di rame-nichel-zinco (argentone) — — — cavo — altri — — cavo Tubi di rame			3 308 000
10.0925	7604 10 10 7604 10 90 7604 29 10 7604 29 90 7605 (*)	Barre e profilati di alluminio, esclusi profilati cavi Fili di alluminio	Venezuela	7 166 000	7 718 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0930	8203 20 10 8203 20 90	Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili	Cina	2 100 000	2 940 000
10.0940	8205 8206 00 00	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale Utensili compresi in almeno due delle voci dal n. 8202 al n. 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Cina	9 660 000	10 500 000
10.0950	8211 10 00 8211 91 90 8211 92 90 8211 93 90 (d)	Coltelli (diversi da quelli della voce n. 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, esclusi coltelli con manici di metalli comuni	Hong Kong	1 103 000	1 323 000
10.0970	8301	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni	Hong Kong	1 380 000	2 100 000
10.0980	8414 10 30 8414 10 50 8414 10 90 8414 20 91 8414 20 99 8414 30 30 8414 30 91 8414 30 99 8414 40 10 8414 40 90 8414 80 21 8414 80 29 8414 80 31 8414 80 39 8414 80 41 8414 80 49 8414 80 60 8414 80 71 8414 80 79 8414 80 90	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas	Brasile Singapore	dall'1. 1. 1991 sino al 30. 6. 1991: 4 064 000 dall'1. 7. 1991 sino al 31. 12. 1991: 4 064 000	9 450 000
10.0990	8452 10 11 8452 10 19 8452 10 90 8452 21 00 8452 29 00	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce n. 8440	Brasile	dall'1. 1. 1991 sino al 30. 6. 1991: 1 181 000 dall'1. 7. 1991 sino al 31. 12. 1991: 1 181 000	3 150 000

(d) 10.0950: Corea del Sud

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.1010	8471 10 90 8471 20 40 8471 20 50 8471 20 60 8471 20 90 8471 91 40 8471 91 50 8471 91 60 8471 91 90 8471 92 90 8471 93 40 8471 93 50 8471 93 60 8471 93 90 8471 99 10 8471 99 30 8471 99 90	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni non nominate né comprese altrove, diverse da quelle destinate ad aeromobili civili	Corea del Sud (**)	7 500 000	18 743 000
10.1020	8482 10 10	Cuscinetti a sfere, il cui più grande diametro esterno non ecceda 30 mm	Singapore	2 205 000	2 205 000
10.1045	8516 50 00 (d)	Forni a microonde			2 819 000
10.1051	8519 8520 10 00 8520 20 00 8520 31 19 8520 31 90 8520 39 10 8520 39 90 ex 8520 90 90	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici, esclusi apparecchi cinematografici per la registrazione del suono	Corea del Sud Hong Kong	7 718 000	15 435 000
10.1052	8521 8528 10 11 8528 10 19 8528 10 30	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Corea del Sud (**)	1 100 000	3 087 000
10.1053	8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Hong Kong	6 300 000	9 450 000
	8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Corea del Sud (**)	3 000 000	

(d) 10.1020: Corea del Sud

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.1055	8528 10 40 8528 10 50 8528 10 71 8528 10 73 8528 10 75 8528 10 78	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini — a colori — — apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un video tuner Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato	Cina Corea del Sud (**) Hong Kong (**) Singapore (**)	4 410 000 650 000	4 410 000
10.1060	8527 11 10 8527 11 90 8527 21 10 8527 21 90 8527 29 00 8527 31 10 8527 31 91 8527 31 99 8527 32 90 8527 39 10 8527 39 91 8527 39 99 8527 90 91 8527 90 99 8528 10 61 8528 10 69 8528 10 80 8528 10 91 8528 10 98 8528 20 20 8528 20 71 8528 20 73 8528 20 79 8528 20 91 8528 20 99 8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90 8529 90 99	Apparecchi di radorilevamento e di radoriscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini comportanti un videotuner e prodotti delle voci n. 8528 10 40, 8528 10 50, 8528 10 71, 8528 10 73, 8528 10 75, 8528 10 78	Corea del Sud (**) Singapore (**) Hong Kong (**)	650 000	4 410 000
10.1070	8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili	Singapore Corea del Sud	3 780 000	4 305 000
10.1090	8539 10 90 8539 21 30 8539 21 91 8539 21 99 8539 22 10 8539 22 90 8539 29 31 8539 29 39 8539 29 91 8539 29 99	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco, escluse lampade dei tipi utilizzati per proiettori	Cecoslovacchia Ungheria	1 874 000	1 874 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.1094	8540 11 10 8540 11 30 8540 11 50 8540 11 80	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor — a colori	Corea del Sud (**)	800 000	2 646 000
10.1096	8540 12 10 8540 12 30 8540 30 10 8540 30 90	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor — in bianco e nero o in altra monocroma con la diagonale dello schermo inferiore o uguale a 52 cm — altri tubi catodici	Corea del Sud	1 103 000	1 103 000
10.1100	8541 60 00	Cristalli piezoelettrici montati			2 977 000
10.1110	8540 91 00 8540 99 00	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo — Parti	Corea del Sud	3 638 000	5 513 000
	8541 10 10 8541 10 91 8541 10 99 8541 21 10 8541 21 90 8541 29 10 8541 29 90 8541 30 10 8541 30 90 8541 40 10 8541 50 10 8541 50 90 8541 90 00 8542	Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce Circuiti integrati e microassiemi elettronici	Hong Kong (**) Singapore (**)	530 000	
10.1112	8701 20	Trattori stradali per semirimorchi	Cecoslovacchia Ungheria Polonia	3 638 000	3 638 000
10.1113	8701 90	Altri trattori	Cecoslovacchia	14 391 000	14 391 000
10.1115	8702 10 11 8702 10 19	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente: — azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): — di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ : — — — nuovi — — — usati	Ungheria Polonia	1 103 000	1 103 000
10.1120	8703 21 10 8703 22 11 8703 22 19 8703 23 11 8703 23 19 8703 31 10 8703 32 11 8703 32 19 ex 8703 33 11 ex 8703 33 19 ex 8703 90 90	Autoveicoli nuovi di cilindrata fino a 3 000 cm ³ compresi	Corea del Sud Ungheria Polonia	44 100 000	80 483 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.1125	8704 21 91 8704 31 91	Altri autoveicoli nuovi per il trasporto merci, di peso a pieno carico inferiore o uguali a 5 t			4 410 000
10.1127	8704 22 91 8704 22 99 8704 23 91 8704 23 99	Altri autoveicoli per il trasporto merci, di peso a pieno carico superiore a 5 t	Polonia	8 820 000	8 820 000
10.1130	9003	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti	Corea del Sud	3 630 000	4 410 000
10.1160	ex 9101 11 00 ex 9101 12 00 ex 9101 19 00 ex 9101 91 00 ex 9102 11 00 ex 9102 12 00 ex 9102 19 00 ex 9102 91 00 (d)	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi — Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato — Orologi al quarzo — altri — a pila o ad accumulatore — Orologi da polso Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce n. 9101 — Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato — Orologi al quarzo — altri — a pila o ad accumulatore — Orologi da polso			11 025 000
10.1170	9103	Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili	Hong Kong	525 000	525 000
10.1180	9105 (d)	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili			5 182 000
10.1190	9108	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati			5 402 000
10.1205	9113 20 00 9113 90 10	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti — di metalli comuni, anche dorati o argentati — di cuoio naturale, artificiale o ricostituito			551 000
10.1217	9401 20 00 9401 30 10 9401 30 90 9401 40 00 9401 50 00 9401 61 00 9401 69 00 9401 71 00 9401 79 00 9401 80 00 9401 90 90	Mobili per sedersi e loro parti	Romania	14 681 000	14 681 000

(d) 10.1160: Hong Kong.
(d) 10.1180: Hong Kong.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.1227	9403 10 10 9403 10 51 9403 10 59 9403 10 91 9403 10 93 9403 10 99 9403 20 91 9403 20 99 9403 30 11 9403 30 19 9403 30 91 9403 30 99 9403 40 00 9403 50 00 9403 60 10 9403 60 30 9403 60 90 9403 70 90 9403 90 10 9403 90 30 9403 90 90	Altri mobili e loro parti	Romania	41 475 000	69 126 000
10.1263	9403 80 00	Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili			2 315 000
10.1265	9405 91 19	Parti di vetro: articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori) — altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	Romania	1 050 000	1 050 000
10.1280	9603 29 10 9603 29 30 9603 29 90 9603 30 10 9603 30 90 9603 40 10 9603 90 91 (d)	Pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, compresi quelli costituenti parti di apparecchi Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici, spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili, scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali	Cina Hong Kong	756 000	2 100 000
10.1300	9503 (d)	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Ungheria Polonia	11 025 000	25 358 000
			Corea del Sud (**)	5 000 000	
10.1320	9405 30 00 9505	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa	Hong Kong	2 100 000	2 200 000

(d) 10.1280: Corea del Sud.

(d) 10.1300: Hong Kong.

ALLEGATO II

PARTE 1 (a)

Lista dei prodotti di base esclusi dal beneficio delle preferenze

Codice NC	Designazione delle merci
	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa; acqua di mare
2501 00 31	destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti
	altri
2501 00 51	a) denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale
2501 00 91	Sale per l'alimentazione umana
2501 00 99	altri
2503 90 00	altri zolfi
2511 20 00	Carbonato di bario naturale (witherite)
	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente
2513 19 00	altri
2513 29 00	
	Granito semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2516 12 10	di spessore uguale o inferiore a 25 cm
2516 22 10	Arenaria semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm
2516 90 10	Porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare e di spessore uguale o inferiore a 25 cm
2518 20 00	Dolomite calcinata o sinterizzata
2518 30 00	Pigiata di dolomite
	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco
2526 20 00	frantumati o polverizzati
2530 40 00	Ossidi di ferro micacei naturali
2804 61 00	Silicio
2804 69 00	

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo determinativo, nel contesto di questo allegato, il codice NC.
Dove sono indicate posizioni di codice ex, il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente sono determinativi.

Codice NC	Designazione delle merci
2805 11 00 2805 19 00 2805 21 00 2805 22 00 2805 30 10 2805 30 90 2805 40 10	Sodio altri Metalli alcalino-terrosi Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro miscelati o in lega fra loro altri Mercurio presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 ECU
2818 20 00 2818 30 00 ex 2844 30 11 2844 30 19 ex 2844 30 51	Ossido di alluminio Idrossido di alluminio Cermet greggio; cascami ed avanzi Uranio impoverito in U 235 Cermet greggio; cascami ed avanzi
2845 10 00 2845 90 10	Acqua pesante (ossido di deuterio) Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (<i>Euratom</i>)
2905 43 00 2905 44 11 2905 44 19 2905 44 91 2905 44 99	Mannitolo Glucitolo (sorbitolo)
3201 20 00 3201 30 00 3201 90 10 ex 3201 90 90	Estratto di mimosa Estratti di quercia o di castagno Estratti di sommacco, di vallonee altri estratti per concia di origine vegetale
3502 10 91 3502 10 99 3502 90 51 3502 90 59 3502 90 70	Ovoalbumina essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri) altra (ovoalbumina) Lattoalbumina — essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri) altra (lattoalbumina) altre
3505 10 10 3505 10 90 3505 20 10 3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90	Destrina altri amidi e fecole
3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90	Bozzime preparate ed appretti preparati a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44
4104 10 91	Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equidi, preparati, diversi da quelli delle voci n. 4108 o 4109 — Cuoio e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²) — — — altri — — — Semplicemente conciati

Codice NC	Designazione delle merci
	Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci n. 4108 o 4109
4105 11 91	semplicemente conciati o riconciati
4105 11 99	
4105 12 10	
4105 12 90	
4105 19 10	
4105 19 90	
	Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci n. 4108 o 4109
4106 11 90	semplicemente conciati o riconciati
4106 12 00	
4106 19 00	
	Pelli depilate di altri animali, preparate, diverse da quelle delle voci n. 4108 o 4109
4107 10 10	semplicemente conciati o riconciati
4107 29 10	
4107 90 10	
4403 10 10	Pali di conifere di una lunghezza da 6 m inclusi a 18 m inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità, da 45 cm esclusi a 90 cm inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
7202 19 00	Ferro-leghe
7202 21 10	
7202 21 90	
7202 29 00	
7202 30 00	
7202 41 10	
7202 41 90	
7202 49 10	
7202 49 50	
7202 49 90	
7202 50 00	
7202 70 00	
7202 80 00	
7202 91 00	
7202 92 00	
7202 93 00	
7202 99 30	
7202 99 80	
7601	Alluminio greggio
7602 00 19	Cascami ed avanzi di alluminio — Cascami — — altri (compresi gli scarti di fabbricazione)

Codice NC	Designazione delle merci
7801	Piombo greggio
7901	Zinco greggio
7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)
8101 10 00	Tungsteno greggio, cascami e avanzzi
8101 91 10	
8101 91 90	
8102 10 00	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzzi
8102 91 10	
8102 91 90	
8103 10 10	Tantalio greggio, cascami e avanzzi
8103 10 90	
8104 11 00	Magnesio greggio, cascami e avanzzi
8104 19 00	
8107 10 00	Cadmio greggio, cascami e avanzzi
8108 10 10	Titanio greggio
8108 10 90	
8109 10 10	Zirconio greggio
8109 10 90	
8110 00 11	Antimonio greggio
8110 00 19	
8111 00 11	Manganese greggio
8111 00 19	
8112 20 31	Cromo, altri
8112 20 39	
8112 30 10	
8112 40 11	Vanadio
8112 40 19	
8112 91 10	Afnio (celtio), greggi, cascami e avanzzi
8112 91 31	
8112 91 39	Niobium (columbium) renio
8112 91 90	
8113 00 10	Cermets greggi, cascami e avanzzi

PARTE 2 (a)

Prodotti non ripresi nell'allegato I, originari della Cina, a cui il beneficio delle preferenze non è concesso

Codice NC	Descrizione
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

Prodotti non ripresi nell'allegato I, originari della Corea del Sud, a cui il beneficio delle preferenze non è concesso

Codice NC	Descrizione
6912 00 30	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità
8215 10 10	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
8215 20 10	— Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato
8215 99 10	— — di acciaio inossidabile — — altri assortimenti — — di acciaio inossidabile — altri — — di acciaio inossidabile
9201 10 10	Pianoforti verticali, nuovi
9507 10 00	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci n. 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia, esclusi ami non montati
9507 20 90	
9507 30 00	
9507 90 00	

Prodotti non ripresi nell'allegato I, originari di Hong Kong, a cui il beneficio delle preferenze non è concesso

Codice NC	Descrizione
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce n. 8512
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti
9502	Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani
9504	Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i biliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)
9506 40	Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo

- (a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo determinativo, nel contesto di questo allegato, il codice NC.
Dove sono indicate posizioni di codice ex, il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente sono determinativi.

PARTE 3 (a)

Lista dei prodotti sottoposti a basi di riferimento corrispondenti a 2 % (b)

Codice NC	Descrizione
2833 22 00	Solfati di alluminio
ex 2903 19 00	Esacloroetano
ex 2904 20 90	5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-silene (musc-silene)
2915 90 00	Acido laurico
2921 42 10	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dell'anilina e loro sali
2922 11 00	Monoetanolammina, dietanolammina e trietanolammina e suoi sali
2922 12 00	
2922 13 00	
ex 2922 50 00	D-p-idrossifenilglicina
2924 29 90	altre ammidi cicliche
2926 10 00	Acrilonitrile
2936 25 00	Vitamina B ₆ e suoi sali
2936 29 30	Vitamina H e suoi derivati
3102 10 91	altri minerali o fertilizzanti chimici; azotati
3102 10 99	
3102 21 00	
3102 29 10	
3102 29 90	
3102 50 90	
3102 60 00	
3102 70 00	
3102 90 90	
3204 11 00	Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
3204 12 00	
3204 13 00	
3204 14 00	
3204 15 00	
3204 16 00	
3204 17 00	
3204 19 00	
ex 3207 20 90	Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili — — — altre — — — borosilicato di piombo
3602 00 00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti
3605 00 00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604
3901 10 90	Altro polietilene di densità inferiore a 0,94
	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie
3907 60 00	— Tereftalato di polietilene — altri poliesteri
3907 99 00	— — — altri
3920 20 21	Altre lastre, fogli pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né straticati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto
3920 20 29	
3920 20 71	
3920 20 79	
3920 20 90	— di polimeri di propilene — — di prodotti di polimerizzazione di addizione
4421 90 99	Altri lavori di legno

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.

Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(b) La base di riferimento è aumentata di 5 %.

Codice NC	Designazione delle merci
6704	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove
6907	Piastrille e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto
7113 11 00	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
7113 19 00	— di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi — — di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi — — di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
7211 30 31	Prodotti laminati, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm
7211 30 39	
7211 30 50	
7211 41 95	
7211 41 99	
7211 49 91	
7211 90 90	
7212 10 99	
7212 21 90	
7212 29 90	
7212 30 90	
7212 40 95	
7212 40 98	
7212 50 71	
7212 50 73	
7212 50 75	
7212 50 91	
7212 50 93	
7212 50 97	
7212 50 98	
7212 60 93	
7212 60 99	
	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio
	— molati
7307 19 10	— — di ghisa malleabile
ex 7310 29 90	«Jerrycans», di capacità nominale di 20 litri
7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)
8201 10 00	Vanghe e pale
8473 10 00	Parti ed accessori di macchine della voce n. 8469
8473 29 00	
8473 30 00	
8473 40 00	
	Parti ed accessori di macchine della voce n. 8470
	— — altri
	Parti ed accessori di macchine della voce n. 8471
	Parti ed accessori di macchine della voce n. 8472
8501 10 91	Motori e generatori elettrici, e gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, esclusi motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W
8501 10 93	
8501 10 99	
8501 20 90	
8501 31 90	
8501 32 91	
8501 32 99	
8501 33 91	
8501 33 99	
8501 34 50	
8501 34 91	
8501 34 99	

Codice NC	Designazione delle merci
8501 40 90	
8501 51 90	
8501 52 91	
8501 52 93	
8501 52 99	
8501 53 50	
8501 53 91	
8501 53 99	
8501 61 91	
8501 61 99	
8501 62 90	
8501 63 90	
8501 64 00	
8502 11 90	
8502 12 90	
8502 13 91	
8502 13 99	
8502 20 91	
8502 20 99	
8502 30 91	
8502 30 99	
8502 40 90	
ex 8504 31 90	Altri trasformatori, di potenza inferiore o uguale a 1 kVA — — altri — — — da utilizzare con giocattolo
8504 40 50	Raddrizzatori con semiconduttore policristallino
8504 40 93	Caricatori di accumulatori
8504 40 94	Convertitori statici
8504 40 96	— — altri
8504 40 97	— — — altri
8504 40 98	— — — — altri
8506	Pile e batterie di pile elettriche
8507 10 91	Accumulatori al piombo
8507 10 99	
8507 20 99	
8525 30 91	Telecamere
8525 30 99	
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)
8534 00	Circuiti stampati
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione)
8536	
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Codice NC	Descrizione
8538	<p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 e 8537</p> <p>Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539</p>
	<p>— Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor</p>
	<p>— — in bianco e nero o in altri monocromi</p>
8540 12 90	<p>— — — con la diagonale dello schermo superiore a 52 cm</p>
8540 20 10	<p>Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo</p>
8540 20 30	
8540 20 90	<p>Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, klystron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia</p>
8540 41 00	<p>— altre lampade, tubi e valvole</p>
8540 42 00	
8540 49 00	
8540 81 00	
8540 89 11	
8540 89 19	
8540 89 90	
	<p>Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore: dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli: diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati:</p>
8541 40 91	<p>— Dispositivi fotosensibili a semiconduttori comprese le cellule fotovoltaiche anche</p>
8541 40 93	<p>montate in moduli o costituite in pannelli: diodi emettitori di luce</p>
8541 40 99	
8544 11 10	<p>Fili per avvolgimento</p>
	<p>— di rame</p>
	<p>— — smaltati o laccati</p>
8544 11 90	<p>— — — altri</p>
8544 19 10	<p>— altri</p>
8544 19 90	<p>— — smaltati o laccati</p>
	<p>— — — altri</p>
8544 20 10	<p>Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali; predisposti o muniti di accessori di connessione</p>
8544 20 91	<p>altri</p>
	<p>ad alta frequenza</p>
8544 20 99	<p>altri</p>
8544 30 90	<p>altra serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto</p>
8544 41 10	<p>altri conduttori elettrici per tensioni inferiori o uguali a 80 V</p>
8544 41 90	<p>— muniti di pezzi di congiunzione</p>
8544 49 11	<p>— isolati con materie plastiche</p>
8544 49 19	<p>— isolati con altre materie</p>
8544 49 91	
8544 49 99	
8544 51 00	<p>altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori a 1 000 V</p>
	<p>— muniti di pezzi di congiunzione</p>
8544 59 10	<p>con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm</p>
8544 59 91	<p>altri</p>
	<p>isolati con gomma o altri elastomeri, comprese materie plastiche reticolate</p>
8544 59 93	<p>isolate con altre materie plastiche</p>
8544 59 99	<p>isolate con altre materie</p>
8544 60 11	<p>altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V con conduttori di rame isolati con gomma o altri elastomeri, comprese materie plastiche reticolate</p>
	<p>isolate con altre materie plastiche</p>
8544 60 13	<p>isolate con altre materie plastiche</p>
8544 60 19	<p>isolati con altre materie</p>
8544 60 91	<p>con altri conduttori</p>
8544 60 93	
8544 60 99	

ALLEGATO III

Elenco dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

A. PAESI INDIPENDENTI

048	Iugoslavia	366	Mozambico (2)	608	Siria
060	Polonia	370	Madagascar	612	Irak
062	Cecoslovacchia	373	Maurizio	616	Iran
064	Ungheria	375	Comore (2)	628	Giordania
066	Romania	378	Zambia	632	Arabia Saudita
068	Bulgaria	382	Zimbabwe	636	Kuwait
204	Marocco	386	Malawi (2)	640	Bahrein
208	Algeria	389	Namibia	644	Qatar
212	Tunisia	391	Botswana (2)	647	Emirati Arabi Uniti
216	Libia	393	Swaziland	649	Oman
220	Egitto	395	Lesotho (2)	653	Yemen (2)
224	Sudan (2)	412	Messico	660	Afganistan (2)
228	Mauritania (2)	416	Guatemala	662	Pakistan
232	Mali (2)	421	Belize	664	India
236	Burkina Faso (2)	424	Honduras	666	Bangladesh (2)
240	Niger (2)	428	El Salvador	667	Maldive (2)
244	Ciad (2)	432	Nicaragua	669	Sri Lanka
247	Repubblica del Capo Verde (2)	436	Costarica	672	Nepal (2)
248	Senegal	442	Panama	675	Butan (2)
252	Gambia (2)	448	Cuba	676	Birmania (Myanmar) (2)
257	Guinea-Bissau (2)	449	San Cristoforo e Nevis	680	Tailandia
260	Guinea (2)	452	Haiti (2)	684	Laos (2)
264	Sierra Leone (2)	453	Bahamas	690	Vietnam
268	Liberia	456	Repubblica Dominicana	696	Cambogia
272	Costa d'Avorio	459	Antigua e Barbuda	700	Indonesia
276	Gana	460	Dominica	701	Malaysia
280	Togo (2)	464	Giamaica	703	Brunei Darussalam
284	Benin (2)	465	Santa Lucia	706	Singapore
288	Nigeria	467	San Vincenzo	708	Filippine
302	Camerun	469	Barbados	716	Mongolia
306	Repubblica Centrafricana (2)	472	Trinidad e Tobago	720	Cina
310	Guinea equatoriale (2)	473	Grenada	728	Corea del Sud
311	São Tomé e Príncipe (2)	480	Colombia	801	Papuasias-Nuova Guinea
314	Gabon	484	Venezuela	803	Nauru
318	Congo	488	Guiana	806	Salomone, isole
322	Zaire	492	Suriname	807	Tuvalu (2)
324	Ruanda (2)	500	Ecuador	808	Stati federati della Micronesia
328	Burundi (2)	504	Perù	808	Repubblica delle Isole Marshall
330	Angola	508	Brasile	808	Repubblica di Palau
334	Etiopia (2)	512	Cile	812	Kiribati (2)
338	Gibuti (2)	516	Bolivia	815	Figi
342	Somalia (2)	520	Paraguay	816	Vanuatu
346	Kenia	524	Uruguay	817	Tonga (2)
350	Uganda (2)	528	Argentina	819	Samoa occidentali (2)
352	Tanzania (2)	600	Cipro		
355	Seicelle e dipendenze	604	Libano		

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della nomenclatura [regolamento (CEE) n. 3639/86 (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46)].

(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato IV.

B. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

- 044 Gibilterra
- 329 Sant'Elena e dipendenze
- 357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
- 377 Mayotte
- 406 Groenlandia
- 408 Saint Pierre e Miquelon
- 413 Bermude
- 446 Anguilla
- 454 Isole Turks e Caicos
- 457 Isole Vergini degli Stati Uniti
- 461 Isole Vergini britanniche e Monserrat
- 463 Isole Cayman
- 474 Aruba
- 478 Antille olandesi
- 529 Isole Falkland e dipendenze
- 740 Hong Kong
- 743 Macao
- 802 Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk]
- 808 Oceania americana ⁽¹⁾
- 809 Nuova Caledonia e dipendenze
- 811 Isole Wallis e Futuna
- 813 Isole Pitcairn
- 814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
- 822 Polinesia francese
- 890 Regioni polari (Terre australi ed antartiche francesi, Territorio antartico australiano, Territorio antartico britannico)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

⁽¹⁾ L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake.

*ALLEGATO IV***Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo**

224 Sudan	350 Uganda
228 Mauritania	352 Tanzania
232 Mali	366 Mozambico
236 Burkina Faso	375 Comore
240 Niger	386 Malawi
244 Ciad	391 Botswana
247 Repubblica del Capo Verde	395 Lesotho
252 Gambia	452 Haiti
257 Guinea-Bissau	653 Yemen
260 Guinea	660 Afganistan
264 Sierra Leone	666 Bangladesh
280 Togo	667 Maldive
284 Benin	672 Nepal
306 Repubblica Centrafricana	675 Butan
310 Guinea equatoriale	676 Birmania (Myanmar)
311 São Tomé e Príncipe	684 Laos
324 Ruanda	807 Tuvalu
328 Burundi	812 Kiribati
334 Etiopia	817 Tonga
338 Gibuti	819 Samoa occidentali
342 Somalia	

REGOLAMENTO (CEE) N. 3832/90 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1990****recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità economica europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per i prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di 10 anni di applicazione del sistema di tali preferenze è terminato il 31 dicembre 1980;

considerando che il ruolo positivo svolto dal sistema nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED; che, in questa stessa sede, è stato previsto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e che bisogna prorogarne, in conseguenza, la durata oltre il periodo iniziale; che una revisione globale di detto sistema è iniziata nel 1990;

considerando che in attesa dei risultati di questa revisione, sembra opportuno, previ taluni adattamenti richiesti dalle circostanze esterne, prorogare nel 1991, a titolo temporaneo, lo schema delle preferenze generalizzate applicate nel 1990;

considerando che la Comunità ha pertanto deciso di applicare preferenze tariffarie generalizzate, nel quadro delle conclusioni concordate in seno alla CNUCED conformemente all'intenzione manifestata, in particolare in seno a detto comitato, dal complesso dei paesi che concedono preferenze;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva, totale o parziale, che conserva la possibilità di correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) in conseguenza della sua applicazione;

considerando tuttavia che la maggior parte dei paesi che concedono preferenze escludono dal trattamento preferenziale il settore dei prodotti tessili; che nel quadro dello schema comunitario di preferenze generalizzate tali prodotti hanno sempre formato oggetto di un regime particolare secondo il quale, per i prodotti di cotone e assimilati, le preferenze erano originariamente concesse, sotto forma di massimali in franchigia di dazi, ai soli paesi beneficiari di preferenze generalizzate che fossero firmatari dell'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone (ALT) o che assumessero nei confronti della Comunità impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro di detto accordo;

considerando che, poiché l'accordo ALT è stato sostituito da un accordo sul commercio internazionale dei tessili (AMF), a partire dal 1980 la Comunità ha riservato, per i prodotti contemplati da quest'ultimo accordo, il beneficio delle preferenze, concesse sotto forma di massimali in franchigia doganale, unicamente ai prodotti originari dei paesi e territori che hanno firmato, nel quadro dell'AMF, accordi bilaterali nei quali è prevista una limitazione quantitativa delle loro esportazioni di taluni prodotti tessili verso la Comunità, o eventualmente di quei paesi che assumessero nei confronti della Comunità impegni analoghi; che tali impegni sono stati assunti dalla Bolivia, dal Cile, dalla Costa Rica, da Cuba, dall'Ecuador, dal Salvador, dall'Honduras, dall'Iran, dal Nicaragua, dal Paraguay e dal Venezuela; che per questi prodotti è opportuno pertanto che la Comunità continui ad applicare le preferenze tariffarie generalizzate sulla base degli stessi principi, fino alla scadenza dell'accordo AMF e degli accordi bilaterali conclusi con certi paesi fornitori; che è opportuno prevedere che i paesi ed i territori che accetteranno il rinnovo di detti accordi o assumeranno impegni analoghi dopo la data d'adozione del presente regolamento e prima del 1° gennaio 1991, saranno ammessi al beneficio preferenziale, a decorrere dal 1° febbraio 1991, per la totalità del volume previsto nel presente regolamento; che i paesi e territori che accetteranno il rinnovo dei suddetti accordi o assumeranno impegni analoghi dopo il 1° gennaio 1991, saranno ammessi al beneficio preferenziale a decorrere dal primo giorno del secondo mese che segue la data dell'impegno, per un volume calcolato «pro rata temporis» del periodo dell'anno che inizia il primo giorno

(1) Parere reso il 18/19 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

del mese che segue la data dell'impegno al 31 dicembre 1991; che, data la loro natura altamente sensibile, conviene aprire per talune categorie incluse nell'allegato I contingenti tariffari semestrali di volume uguale;

considerando il carattere particolare che può rivestire il commercio dei prodotti in questione, sembra opportuno stabilire i volumi delle importazioni preferenziali in tonnellate, in pezzi o in paia;

considerando che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia la ripartizione in quote fra gli Stati membri non è legittima a meno che impellenti circostanze di carattere amministrativo, tecnico o economico rendano impossibile ogni altra soluzione; che, inoltre, nei casi in cui si decide una ripartizione occorre prevedere un meccanismo per salvaguardare l'integrità della tariffa doganale comune;

considerando che esistono esigenze economiche ed amministrative che giustificano, in conformità della proposta della Commissione, la continuazione della ripartizione delle quote comunitarie nel settore dei tessili fra gli Stati membri;

considerando che per garantire a ciascuno dei suddetti paesi e territori l'accesso ai volumi preferenziali, occorre prevedere, per ciascuna categoria di prodotti, contingenti e massimali tariffari distinti per beneficiario, ripartiti o meno tra gli Stati membri; che, a causa dei legami che ancora esistono con la regolamentazione internazionale del commercio dei tessili, occorre ripartire questi contingenti tra gli Stati membri secondo la chiave ritenuta nel quadro AMF, le cui percentuali di partecipazione iniziale di ciascuno Stato membro sono stabilite come di seguito per il periodo contingente considerato:

Benelux	9,5 %
Danimarca	2,7 %
Germania	25,5 %
Grecia	1,5 %
Spagna	7,5 %
Francia	16,5 %
Irlanda	0,8 %
Italia	13,5 %
Portogallo	1,5 %
Regno Unito	21,0 %

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni relative ai contingenti tariffari ripresi nell'allegato I nei vari Stati membri e ovviare all'eventuale inadeguatezza della ripartizione iniziale, è opportuno dividere i volumi contingenti in due parti: la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale;

considerando che, inoltre, la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingenti a danno di ciascuno dei paesi in via di sviluppo interessati, e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate; che, a questo fine, per garantire agli importatori di

ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte al livello di 70 % dei volumi contingenti;

considerando che, se durante il periodo contingente la riserva è quasi totalmente utilizzata, è indispensabile che gli Stati membri riversino a tale riserva tutte le parti inutilizzate delle loro quote, al fine d'evitare che una parte del contingente tariffario resti inutilizzata in uno Stato membro quando potrebbe essere utilizzata in un altro; che nel caso dei prodotti che non sono oggetto di contingenti semestrali conviene che i riversamenti si effettuino in due fasi;

considerando che, per gli altri prodotti tessili e d'abbigliamento dell'allegato II, sembra possibile concedere il beneficio delle preferenze ai paesi e territori normalmente beneficiari negli altri settori industriali;

considerando che, per i prodotti di iuta e di cocco, è stato convenuto che le preferenze sarebbero state concesse unicamente nel quadro di misure particolari da stabilire con i paesi in via di sviluppo esportatori; che tali misure hanno riguardato l'India e lo Sri Lanka per i prodotti di cocco, nonché l'India e la Thailandia per i prodotti di iuta; che sembra opportuno mantenere in vigore ugualmente il beneficio preferenziale, per quanto riguarda i prodotti di iuta e di cocco, a favore dei paesi in via di sviluppo meno progrediti;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1672/89 (1) i dazi doganali applicabili a norma delle tariffe doganali comuni ai filati del codice NC 5307 sono stati ridotti a zero, su base della clausola della nazione più favorita; che per motivi di maggiore chiarezza e di semplicità amministrativa conviene escludere questi prodotti dell'allegato III;

considerando che l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia hanno visto la loro situazione economica degradarsi al punto da dover affrontare problemi simili a quelli dei paesi ai quali in passato sono state applicate le preferenze generalizzate; che tali paesi dovrebbero pertanto fruire, a titolo transitorio, del sistema delle preferenze generalizzate in modo da aumentare le loro esportazioni per accelerare la loro crescita economica, promuovere la loro industrializzazione ed aumentare il loro tasso di sviluppo;

considerando che, l'8 novembre 1990, la Commissione ha raccomandato al Consiglio di autorizzarla a negoziare con tali tre paesi accordi europei nell'ambito dei quali è prevista la creazione graduale di una zona di libero scambio; che pertanto tali paesi dovrebbero poter fruire del regime preferenziale generalizzato nel 1991 fino a quando non saranno loro accordate concessioni tariffarie nell'ambito di detti accordi;

considerando che la Bulgaria si trova in una situazione economica simile a quella dei tre paesi sopra citati e

(1) GU n. L 169 del 19. 6. 1989, pag. 1.

che pertanto occorre accordare anche a questo paese il beneficio del regime preferenziale nel 1991;

considerando che la situazione della Romania giustifica un trattamento identico a quello dei quattro paesi sopra indicati; che di conseguenza occorre stabilire nei confronti di questo paese un regime preferenziale di portata equivalente nel 1991;

considerando che è opportuno aggiungere all'elenco dei paesi beneficiari, da un lato, e a sua richiesta la Mongolia, e dall'altro la Namibia che ha acceduto all'indipendenza;

considerando che la Repubblica di Corea non applica alla Comunità un trattamento uguale a quello riservato ad altri partner commerciali; che, in particolare, essa ha preso misure discriminanti nei confronti della Comunità nel settore della tutela della proprietà intellettuale; che, pertanto, non sembra opportuno far beneficiare la Repubblica di Corea del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fintantoché sussiste questa situazione;

considerando che l'accordo AMF è stato rinnovato per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1° agosto 1986; che, nel quadro dell'adeguamento quinquennale dello schema SPG, la Comunità ha deciso di procedere alla revisione dello schema tessile nel 1987, in particolare in vista di un miglioramento dello stesso e di una migliore distribuzione dell'offerta da un lato e della semplificazione della gestione dall'altro;

considerando che i vantaggi preferenziali non sono stati utilizzati in modo uguale dai paesi beneficiari e che è necessario assicurare una partecipazione più equilibrata a questi vantaggi, in particolare dei paesi meno sviluppati; che per migliorare l'accesso preferenziale di questi ultimi si deve istituire una nuova fase di differenziazione dei vantaggi preferenziali; che tale differenziazione comprende il ritiro dei vantaggi predetti per alcune categorie di prodotti, originari dei paesi più competitivi; che i criteri adottati per tale ritiro sono fondati sulla capacità concorrenziale del paese in questione; che questa capacità è espressa, per una determinata categoria di prodotti, dalla partecipazione di questo paese nelle importazioni totali della Comunità; che, per l'applicazione di questo criterio, è stata presa in considerazione una parte del 10 %, per i prodotti elencati nell'allegato I, e del 20 %, per i prodotti elencati nell'allegato II, delle importazioni totali extra-CEE su una media di tre anni (1985, 1986, 1987); che è necessario prevedere dei correttivi a questo criterio, per quanto concerne i prodotti elencati nell'allegato I, quando:

- il prodotto nazionale lordo per abitante del paese interessato è debole e, al tempo stesso, la parte di questo paese nelle importazioni totali dei prodotti tessili e d'abbigliamento della Comunità è inferiore al 5 %;
- le esportazioni totali di prodotti tessili del paese interessato constano quasi esclusivamente d'un solo tipo di prodotto;

che queste particolari modalità sono applicabili, secondo la sensibilità dei prodotti, per i paesi a basso prodotto nazionale lordo per abitante la cui parte nelle importazioni totali di prodotti tessili e d'abbigliamento della Comunità superi il 5 %;

considerando che per questi prodotti è stato preso in considerazione anche il livello dello sviluppo economico del paese in questione;

considerando che, secondo questo modo di calcolo, per ogni paese beneficiario ad eccezione dell'Ungheria, della Polonia e dei paesi più competitivi, il volume aperto corrisponde in generale all'1 % delle importazioni totali nella Comunità della categoria dei prodotti in questione; che per l'Ungheria e la Polonia il volume aperto corrisponde allo 0,3 % delle importazioni totali nella Comunità per talune categorie altamente sensibili di prodotti ed allo 0,5 % per le altre categorie; che per i paesi più competitivi il volume aperto corrisponde allo 0,1 % per le importazioni delle categorie da 1 ad 8 e allo 0,2 % per le importazioni delle altre categorie;

considerando che, per gli altri prodotti tessili e d'abbigliamento di cui all'allegato II, gli obiettivi precitati possono essere raggiunti, prevedendo per ogni categoria di prodotti dei limiti tariffari individuali per beneficiario, di un volume corrispondente in generale al 5 % delle importazioni totali nella Comunità della categoria di prodotti considerata; che trattandosi di misure comunitarie non occorre prevedere ripartizione tra gli Stati membri;

considerando che i regimi degli importi fissi a dazio nullo e dei massimali rispondono a questo obiettivo; che, per quanto riguarda gli importi fissi a dazio nullo, è necessario prevedere che gli Stati membri effettuino dei prelievi sui volumi aperti in ragione di quantità corrispondenti al loro fabbisogno;

considerando che, se in uno o l'altro Stato membro esiste un residuo di un importo fisso a dazio nullo, è necessario che lo Stato membro lo riversi non appena possibile in modo da evitare che una parte resti inutilizzata, laddove potrebbe essere utilizzata da altri Stati membri;

considerando che l'unificazione della Germania ha per effetto di accrescere il consumo della Comunità e che di conseguenza è opportuno aumentare gli importi preferenziali in modo forfettario;

considerando che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo che figurano nell'allegato VI;

considerando che è opportuno riservare il beneficio del regime tariffario preferenziale ai prodotti originari dei

paesi e territori considerati; che la nozione di prodotti originari è definita dal regolamento (CEE) n. 693/88 (1);

considerando che il regime preferenziale comunitario applicabile alla Jugoslavia per i prodotti tessili risulta esclusivamente dalle disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (2);

considerando che, dal 1° marzo 1986, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano il sistema comunitario delle preferenze generalizzate, in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione;

considerando che è opportuno pertanto che la Comunità apra durante il 1991:

- per ciascuna categoria di prodotti di cui all'allegato I, dei contingenti ripartiti tra gli Stati membri per ciascuno dei paesi e territori enumerati nella colonna 5 di detto allegato, e dei massimali tariffari comunitari a dazio nullo per ciascuno degli altri paesi e territori elencati nell'allegato IV; i volumi sono indicati nelle colonne 6 e 7 o 8 dell'allegato I;
- per ciascuna categoria di prodotti di cui all'allegato II e per ciascuno dei paesi e territori enumerati nell'allegato V, ad esclusione della Jugoslavia, degli importi fissi e dei massimali tariffari comunitari a dazio nullo; i limiti dei volumi aperti sono indicati nelle colonne 6 o 7 dell'allegato II;
- per i manufatti di iuta e di cocco di cui all'allegato III, una sospensione totale dei dazi doganali a favore dei paesi beneficiari indicati nella colonna 3 a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti contenuti nella colonna 2;

considerando che, per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari ripartiti tra gli Stati membri e gli importi fissi a dazio nullo:

- è necessario garantire in particolare la continuità di accesso di tutti gli importatori a detti contingenti e degli importi fissi a dazio nullo, nonché l'applicazione senza discontinuità dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri sino all'esaurimento dei massimali,
- le imputazioni effettive sui contingenti e sugli importi fissi a dazio nullo sono relative soltanto ai prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di messa in libera pratica e scortati da un certificato di origine;

considerando che, quanto ai massimali tariffari comunitari, gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti

con il ricorso ad un metodo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, sui massimali, delle importazioni dei prodotti in oggetto a mano a mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e scortati da un certificato di origine; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena vengono raggiunti a livello comunitario i massimali in parola;

considerando che le forme di gestione per i prodotti di cui agli allegati I e II richiedono una collaborazione stretta e molto rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale, fra l'altro, deve poter controllare lo stato di imputazione sui contingenti e sugli importi fissi a dazio nullo e dei massimali e informarne gli Stati membri, che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ripristinare i dazi doganali, quando viene raggiunto uno o l'altro dei massimali a livello comunitario;

considerando che, vista la regolamentazione sul rimborso o sullo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio (3) ed il regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione (4), conviene prevedere una procedura di regolarizzazione delle importazioni effettivamente realizzate nell'ambito dei limiti tariffari preferenziali aperti a norma del presente regolamento e prevedere in tal modo che la Commissione possa prendere misure appropriate; che, per evitare che queste regolarizzazioni conducano a superamenti troppo importanti dei massimali tariffari, occorre prevedere contemporaneamente che la Commissione possa prendere misure di cessazione delle imputazioni;

considerando che è necessario stabilire statistiche complete sulle importazioni autorizzate conformemente alle prescrizioni del presente regolamento ed applicare per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di queste statistiche i regolamenti (CEE) n. 1736/75 (5) e (CEE) n. 3367/87 (6) del Consiglio;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica e delle quote da questa prelevate su un importo fisso a dazio nullo possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre 1991 i dazi della tariffa doganale comune sono:

(1) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 147 del 4. 6. 1981, pag. 6 e GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

(3) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 13.

(5) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

(6) GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.

- totalmente sospesi nel quadro di contingenti, di importi fissi a dazio nullo e di massimali tariffari comunitari per i prodotti elencati negli allegati I e II;
- totalmente sospesi per i prodotti di iuta e di cocco elencati nell'allegato III.

La Spagna e il Portogallo applicano ai prodotti succitati dazi doganali stabiliti conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione.

2. Il beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dei paesi o territori:

- indicati nella colonna 5 dell'allegato I o riportati nell'allegato VI, per i prodotti di cui all'allegato I;
- enumerati nell'allegato V, per i prodotti di cui all'allegato II, ad esclusione della Jugoslavia;
- indicati nella colonna 4 dell'allegato III a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti contenuti nella colonna 2.

3. Le preferenze concesse dal presente regolamento sono temporaneamente sospese per i prodotti originari della Repubblica di Corea.

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale istituito dal presente regolamento è subordinata al rispetto delle norme d'origine dei prodotti, definite dal regolamento (CEE) n. 693/88.

5. I contingenti tariffari, gli importi fissi a dazio nullo ed i massimali tariffari sono gestiti in conformità delle disposizioni seguenti.

SEZIONE I

Disposizioni riguardanti la gestione dei contingenti tariffari comunitari

Articolo 2

1. La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, riguarda le categorie di prodotti che formano oggetto dell'allegato I, per le quali il volume del contingente è indicato in detto allegato, singolarmente, a fianco di taluni paesi o territori di origine beneficiari, enumerati nella colonna 5 dello stesso allegato.

2. I contingenti sono aperti per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1990, salvo nei casi in cui è indicato nell'allegato I che essi sono aperti come contingenti semestrali di volume uguale.

Articolo 3

1. Una prima parte pari al 70 % di ciascuno dei contingenti tariffari comunitari enumerati nell'allegato I, il cui importo è indicato nell'allegato I, viene ripartita tra gli Stati membri in quote secondo i seguenti criteri (in percentuale):

Benelux	9,5 %
Danimarca	2,7 %
Germania	25,5 %
Grecia	1,5 %
Spagna	7,5 %
Francia	16,5 %
Irlanda	0,8 %
Italia	13,5 %
Portogallo	1,5 %
Regno Unito	21,0 %

2. Ciascuno Stato membro determina la propria quota applicando ai volumi indicati nell'allegato I la rispettiva percentuale, arrotondando, eventualmente, il risultato delle operazioni all'unità superiore (chilogrammo, pezzo o paio).

3. La seconda parte di ciascuno di detti contingenti tariffari comunitari costituisce la riserva corrispondente, che è indicata nell'allegato I.

Articolo 4

Quando uno Stato membro ha completamente utilizzato una delle proprie quote, esso procede a un prelievo sulla riserva comunitaria conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, relativo agli importi fissi a dazio nullo.

Articolo 5

1. Non appena la riserva di un contingente tariffario quale è definita all'articolo 3, paragrafo 3 è esaurita a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni dell'articolo 8 relative agli importi fissi a dazio nullo.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, gli Stati membri devono riservare nella riserva la totalità o una parte dei quantitativi, in conformità dei paragrafi 4 e 5, che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 14, paragrafo 1.

4. Per quanto concerne i contingenti tariffari di cui all'allegato I, ad eccezione di quelli semestrali, il quantitativo da riversare nella riserva è determinato come segue:

- all'atto della prima applicazione del paragrafo 1, metà del quantitativo non utilizzato;
- all'atto della successiva applicazione del paragrafo 1, tutto il restante quantitativo non utilizzato.

5. Per quanto concerne i contingenti tariffari semestrali di cui all'allegato I il quantitativo da riversare nelle riserve è l'intero quantitativo non utilizzato.

Articolo 6

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni atte a garantire agli importatori dei prodotti in oggetto la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 29 febbraio 1992, la situazione finale delle imputazioni effettuate e il residuo delle quote eventualmente rimaste inutilizzate al 31 dicembre 1991. Nel limite dei residui la Commissione autorizza gli Stati membri, su loro richiesta, a procedere ad ogni regolarizzazione eventualmente necessaria delle importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Tuttavia, per i prodotti figuranti nell'allegato I per i quali sono stati fissati contingenti di durata semestrale, la data in cui gli Stati membri comunicano la situazione finale delle imputazioni è:

- il 31 agosto 1991 per i contingenti fissi validi dal 1° gennaio al 30 giugno 1991,
- il 29 febbraio 1992 per i contingenti validi dal 1° luglio al 31 dicembre 1991;

SEZIONE II

Disposizioni riguardanti la gestione degli importi fissi a dazio nullo

Articolo 8

1. La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro degli importi fissi a dazio nullo, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, riguarda le categorie di prodotti oggetto dell'allegato II per i quali il volume dell'importo è indicato nella colonna 6 di detto allegato, individualmente, a fianco dei paesi e territori elencati nella colonna 5 dello stesso allegato.

2. Gli importi fissi a dazio nullo sono gestiti dalla Commissione.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, compren-

siva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto accompagnato da un certificato d'origine e soggetto ad un importo fisso a dazio nullo, e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nell'importo fisso corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente ai quantitativi richiesti se i quantitativi richiesti che corrispondono a un giorno determinato sono superiori al saldo disponibile dell'importo fisso a dazio nullo. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 9

1. La Commissione contabilizza i quantitativi utilizzati dagli Stati membri conformemente all'articolo 8 ed informa ciascuno Stato membro del grado di esaurimento degli importi aperti. Essa assicura che i prelievi siano limitati ai quantitativi disponibili e a questo scopo ne precisa l'importo allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

L'esaurimento di un importo fisso è comunicato immediatamente agli Stati membri. Questa comunicazione forma l'oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni appropriate perché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 8 rendano possibili le importazioni, senza discontinuità, sugli importi fissi a dazio nullo.

3. Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti precitati il libero accesso a detti importi fino a che il saldo dei volumi aperti lo permetta.

SEZIONE III

Disposizioni riguardanti la gestione dei massimali tariffari comunitari

Articolo 10

Fatti salvi gli articoli 11 e 12, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna catego-

ria di prodotti che formano oggetto negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati rispettivamente:

- nella colonna 8 dell'allegato I, a fianco di taluni paesi o territori menzionati nella colonna 5 di detto allegato oppure nell'allegato VI e
- nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni paesi o territori menzionati nella colonna 5 di detto allegato, ad esclusione della Jugoslavia.

Articolo 11

Non appena vengono raggiunti a livello comunitario i massimali individuali stabiliti in forza dell'articolo 10, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in causa originari di ciascuno dei paesi o territori in questione, fino a scadenza del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 12

La Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi doganali nei confronti di uno o l'altro dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, alle condizioni previste all'articolo 11.

Nel caso di un tale ripristino, la Spagna ed il Portogallo ripristinano la percezione dei dazi doganali che essi applicano ai paesi terzi alla data in questione.

Mediante regolamento la Commissione può prendere, anche dopo il 31 dicembre 1991, misure per porre fine alle imputazioni sui massimali tariffari comunitari qualora, in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento, tali massimali siano superati.

Lo Stato membro che procede a tali regolarizzazioni comunica a mano a mano alla Commissione le cifre d'imputazione alle quali si riferiscono. La Commissione, al ricevimento di queste comunicazioni, ne informa gli altri Stati membri.

SEZIONE IV

Disposizioni generali

Articolo 13

Gli articoli 2, 8, 11 e 12 non si applicano ai paesi indicati nell'allegato VI.

Articolo 14

1. L'effettiva imputazione sugli importi preferenziali comunitari delle importazioni dei prodotti in oggetto avviene a mano a mano che i prodotti considerati sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e scortati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

2. Una merce può essere imputata su un importo preferenziale soltanto se il certificato d'origine di cui al paragrafo 1 è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Il grado di esaurimento effettivo degli importi preferenziali comunitari è determinato a livello comunitario in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite al paragrafo 1.

Articolo 15

1. Gli Stati membri trasmettono, entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, all'Istituto statistico delle Comunità europee, i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento e al beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata ed eventualmente della Taric, debbono dettagliare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni dei regolamenti (CEE) n. 1736/75 e (CEE) n. 3367/87.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti soggetti a contingente, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo giorno di ogni mese, le rilevazioni delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

Per i prodotti soggetti a massimale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta di questa e alle stesse condizioni, le rilevazioni delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

A richiesta della Commissione, allorché si raggiunge il livello del 75 % del massimale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rilevazioni delle imputazioni ogni dieci giorni; le rilevazioni devono essere trasmesse entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade.

3. La Commissione provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, dei massimali tariffari a mano a mano che sono utilizzati al 100 %.

Essa vigila a che l'Istituto statistico delle Comunità europee provveda alla pubblicazione dei bilanci di imputazione annuali.

Articolo 16

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. RUFFOLO

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti tessili che formano oggetto di contingenti e di massimali tariffari comunitari nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate in favore di taluni paesi o territori in via di sviluppo ^(a)

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Contingenti tariffari				Massimali tariffari
					1. 1. 1991 - 30. 6. 1991		1. 7. 1991 - 31. 12. 1991		
					Prima parte	Riserva	Prima parte	Riserva	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6a)	(7a)	(6b)	(7b)	(8)
40.0010	1 (tonnellate)	5204 11 00 5204 19 00 5205 5206 ex 5604 90 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Cina	79,1	33,9	79,1	33,9	—
				Hong Kong	79,1	33,9	79,1	33,9	—
				Macao	79,1	33,9	79,1	33,9	—
				Corea del Sud	79,1	33,9	79,1	33,9	—
				Argentina	791,4	339,1	791,4	339,1	—
				India ⁽¹⁾	791,4	339,1	791,4	339,1	—
				Pakistan	791,4	339,1	791,4	339,1	—
				Perù	791,4	339,1	791,4	339,1	—
				Tailandia	791,4	339,1	791,4	339,1	—
				Bulgaria	237,3	101,7	237,3	101,7	—
				Ungheria	237,3	101,7	237,3	101,7	—
				Polonia	—	—	—	—	678
				Romania	237,3	101,7	237,3	101,7	—
				Ceco-slovacchia	237,3	101,7	237,3	101,7	—
			Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione del Brasile	—	—	—	—	2 261	
40.0020	2 (tonnellate)	5208 5209 5210 5211 5212 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria veluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	Hong Kong	95,9	41,1	95,9	41,1	—
				Macao	95,9	41,1	95,9	41,1	—
				Corea del Sud	95,9	41,1	95,9	41,1	—
				Argentina	958	410,5	958	410,5	—
				Brasile	958	410,5	958	410,5	—
				Indonesia	958	410,5	958	410,5	—
				Malaysia	958	410,5	958	410,5	—
				Perù	958	410,5	958	410,5	—
				Singapore	958	410,5	958	410,5	—
				Tailandia	958	410,5	958	410,5	—
				India	4 520,3	1 937,2	4 520,3	1 937,2	—
				Pakistan	4 520,3	1 937,2	4 520,3	1 937,2	—
				Bulgaria	287,4	123,1	287,4	123,1	—
				Ungheria	287,4	123,1	287,4	123,1	—
				Polonia	287,4	123,1	287,4	123,1	—
				Romania	287,4	123,1	287,4	123,1	—
				Ceco-slovacchia	287,4	123,1	287,4	123,1	—
			Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	—	—	—	—	2 737	

^(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.

Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

⁽¹⁾ Nell'ambito di questo contingente la ripartizione di cui all'articolo 3 è fissata come segue:

Benelux 8,6 %, Danimarca 2,4 %, Germania 23,1 %, Grecia 1,4 %, Francia 15 %, Irlanda 10,1 %, Italia 12,3 %, Regno Unito 19 %, Spagna 6,8 %, Portogallo 1,3 %.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6a)	(7a)	(6b)	(7b)	(8)		
40.0033	3 (tonnellate)	5512	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, veluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia	Cina	22	9,5	22	9,5	—		
		5513		Macao	22	9,5	22	9,5	—		
		5514		Corea del Sud	22	9,5	22	9,5	—		
		5515		Brasile	220,5	94,5	220,5	94,5	—		
		5803 90 30		Indonesia	220,5	94,5	220,5	94,5	—		
		ex 5905 00 70		Malaysia	220,5	94,5	220,5	94,5	—		
		ex 6308 00 00		Pakistan	220,5	94,5	220,5	94,5	—		
				Singapore	220,5	94,5	220,5	94,5	—		
				Tailandia	220,5	94,5	220,5	94,5	—		
				Bulgaria	—	—	—	—	189		
				Ungheria	66,1	28,4	66,1	28,4	—		
				Polonia	66,1	28,4	66,1	28,4	—		
				Romania	66,1	28,4	66,1	28,4	—		
				Ceco-slovacchia	66,1	28,4	66,1	28,4	—		
			Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	—	—	630			
40.0040	4 (1 000 pezzi)	6105 10 00	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	Cina	65,8	28,2	65,8	28,2	—		
		6105 20 10		Macao	65,8	28,2	65,8	28,2	—		
		6105 20 90		Corea del Sud	65,8	28,2	65,8	28,2	—		
		6105 90 10		Brasile	659	282,5	659	282,5	—		
		6109 10 00		India	659	282,5	659	282,5	—		
		6109 90 10		Malaysia	659	282,5	659	282,5	—		
		6109 90 30		Pakistan	659	282,5	659	282,5	—		
		6110 20 10		Filippine	659	282,5	659	282,5	—		
		6110 30 10		Singapore	659	282,5	659	282,5	—		
				Tailandia	659	282,5	659	282,5	—		
				Bulgaria	197,8	84,7	197,8	84,7	—		
				Ungheria	197,8	84,7	197,8	84,7	—		
				Polonia	197,8	84,7	197,8	84,7	—		
				Romania	197,8	84,7	197,8	84,7	—		
				Ceco-slovacchia	197,8	84,7	197,8	84,7	—		
						Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	—	—	1 883
		40.0050		5 (1 000 pezzi)	6101 10 90	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili a maglia	Cina	52,8	22,7	52,8	22,7
6101 20 90	Macao		52,8		22,7		52,8	22,7	—		
6101 30 90	Malaysia		528,1		226,4		528,1	226,4	—		
6102 10 90	Pakistan		528,1		226,4		528,1	226,4	—		
6102 20 90	Filippine		528,1		226,4		528,1	226,4	—		
6102 30 90	Singapore		528,1		226,4		528,1	226,4	—		
6110 10 10	Tailandia		528,1		226,4		528,1	226,4	—		
6110 10 31	Bulgaria		158,9		68,1		158,9	68,1	—		
6110 10 39	Ungheria		158,9		68,1		158,9	68,1	—		
6110 10 91	Polonia		158,9		68,1		158,9	68,1	—		
6110 10 99	Romania		158,9		68,1		158,9	68,1	—		
6110 20 91	Ceco-slovacchia		158,9		68,1		158,9	68,1	—		
6110 20 99											
6110 30 91											
6110 30 99											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6a)	(7a)	(6b)	(7b)	(8)
40.0050 (segue)				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e Corea del Sud	—	—	—	—	1 510
40.0060	6 (1 000 pezzi)	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 35 6204 63 19 6204 69 19	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina Macao Corea del Sud Brasile India Indonesia Malaysia Filippine Singapore Sri Lanka Tailandia Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	61,3 61,3 61,3 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 183,8 183,8 183,8 183,8 183,8 —	26,2 26,2 26,2 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 —	61,3 61,3 61,3 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 183,8 183,8 183,8 183,8 183,8 —	26,2 26,2 26,2 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 —	— — — — — — — — — — — — — — — — 1 750
40.0070	7 (1 000 pezzi)	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	Cina Macao Corea del Sud India Indonesia Pakistan Filippine Singapore Sri Lanka Tailandia Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	34,3 34,3 34,3 340,2 340,2 340,2 340,2 340,2 340,2 340,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 —	14,7 14,7 14,7 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 —	34,3 34,3 34,3 340,3 340,2 340,2 340,2 340,2 340,2 340,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 —	14,7 14,7 14,7 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 —	— — — — — — — — — — — — — — — 972
40.0080	8 (1 000 pezzi)	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina Macao Indonesia Malaysia Pakistan Filippine Singapore Sri Lanka Tailandia	67,2 67,2 671 671 671 671 671 671 671	28,8 28,8 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5	67,2 67,2 671 671 671 671 671 671 671	28,8 28,8 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5	— — — — — — — — —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6a)	(7a)	(6b)	(7b)	(8)				
40.0080 (segue)				Bulgaria	201,3	86,2	201,3	86,2	—				
				Ungheria	201,3	86,2	201,3	86,2	—				
				Polonia	201,3	86,2	201,3	86,2	—				
				Romania	201,3	86,2	201,3	86,2	—				
				Ceco-slovacchia	201,3	86,2	201,3	86,2	—				
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e Corea del Sud	—	—	—	—	—	—	1 917		
40.0090	9 (tonnellate)	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone diversi da quelli a maglia	Cina	3,9	1,6	3,9	1,6	—				
				Hong Kong	9,1	3,9	9,1	3,9	—				
				Macao	9,1	3,9	9,1	3,9	—				
				Corea del Sud	9,1	3,9	9,1	3,9	—				
				Pakistan	45,9	19,6	45,9	19,6	—				
				Bulgaria	—	—	—	—	39				
				Ungheria	13,7	5,8	13,7	5,8	—				
				Polonia	13,7	5,8	13,7	5,8	—				
				Romania	—	—	—	—	39				
				Ceco-slovacchia	13,7	5,8	13,7	5,8	—				
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione del Brasile	—	—	—	—	—	—	131		
				40.0150	15 (1 000 pezzi)	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	Cina	15,8	6,7	15,8	6,7	—
								Hong Kong	15,8	6,7	15,8	6,7	—
Macao	15,8	6,7	15,8					6,7	—				
India	79,5	34	79,5					34	—				
Filippine	79,5	34	79,5					34	—				
Bulgaria	23,8	10,2	23,8					10,2	—				
Ungheria	23,8	10,2	23,8					10,2	—				
Polonia	23,8	10,2	23,8					10,2	—				
Ceco-slovacchia	23,8	10,2	23,8					10,2	—				
Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Romania e della Corea del Sud	—	—	—					—	—	—	227		
40.0160	16 (1 000 pezzi)	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci					Macao	7	3	7	3	—
								Corea del Sud	7	3	7	3	—
								Bulgaria	—	—	—	—	29
				Ungheria	10,2	4,3	10,2	4,3	—				
				Polonia	10,2	4,3	10,2	4,3	—				
				Ceco-slovacchia	10,2	4,3	10,2	4,3	—				
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina, Hong Kong e della Romania	—	—	—	—	—	—	99		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6a)	(7a)	(6b)	(7b)	(8)
40.0170	17 (1 000 pezzi)	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina	5,6	2,4	5,6	2,4	—
				Hong Kong	5,6	2,4	5,6	2,4	—
				Macao	5,6	2,4	5,6	2,4	—
				Corea del Sud	5,6	2,4	5,6	2,4	—
				Bulgaria	—	—	—	—	24
				Ungheria	8,4	3,6	8,4	3,6	—
				Polonia	—	—	—	—	24
				Romania	8,4	3,6	8,4	3,6	—
				Ceco-slovacchia	8,4	3,6	8,4	3,6	—
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	—	—	81
40.0200	20 (tonnellate)	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	Cina	16,1	6,9	16,1	6,9	—
				Hong Kong	16,1	6,9	16,1	6,9	—
				Macao	16,1	6,9	16,1	6,9	—
				Corea del Sud	16,1	6,9	16,1	6,9	—
				Brasile	81,2	34,8	81,2	34,8	—
				India	81,2	34,8	81,2	34,8	—
				Pakistan	81,2	34,8	81,2	34,8	—
				Bulgaria	—	—	—	—	69
				Ungheria	24,2	10,3	24,2	10,3	—
				Polonia	24,2	10,3	24,2	10,3	—
				Romania	24,2	10,3	24,2	10,3	—
				Ceco-slovacchia	24,2	10,3	24,2	10,3	—
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	—	—	232
40.0390	39 (tonnellate)	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella di cotone riccio del tipo spugna	Hong Kong	7	3	7	3	—
				Macao	7	3	7	3	—
				Corea del Sud	7	3	7	3	—
				Brasile	35,4	15,1	35,4	15,1	—
				Bulgaria	—	—	—	—	31
				Ungheria	10,8	4,7	10,8	4,7	—
				Polonia	—	—	—	—	31
				Romania	—	—	—	—	31
				Ceco-slovacchia	10,8	4,7	10,8	4,7	—
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	—	—	—	—	101

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Contingenti tariffari		Massimali tariffari
					Prima parte	Riserva	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0100	10 (1 000 paia)	6111 10 10	Guanti a maglia	Corea del Sud	215,6	92,4	—
		6111 20 10		Filippine	1 075,9	461,1	—
		6111 30 10		Tailandia	1 075,9	461,1	—
		ex 6111 90 00		Macao	—	—	308
		6116 10 10		Bulgaria	—	—	769
		6116 10 90		Ungheria	—	—	769
		6116 91 00		Polonia	—	—	769
		6116 92 00		Romania	—	—	769
		6116 93 00		Ceco-slovacchia	—	—	769
		6116 99 00		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina e di Hong Kong	—	—	1 537
		40.0120		12 (1 000 paia o pezzi)	6115 12 00	Calze-mutande (collants), calze, sotto-calze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	Cina
6115 19 10	Hong Kong		445,9		191,1		—
6115 19 90	Macao		445,9		191,1		—
6115 20 11	Tailandia		2 232,3		956,7		—
6115 20 90	Bulgaria		—		—		1 595
6115 91 00	Ungheria		1 116,5		478,5		—
6115 92 00	Polonia		1 116,5		478,5		—
6115 93 10	Romania		1 116,5		478,5		—
6115 93 30	Ceco-slovacchia		1 116,5		478,5		—
6115 93 99	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Corea del Sud		—		—		3 189
6115 99 00							
40.0130	13 (1 000 pezzi)	6107 11 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina	282,1	120,9	—
		6107 12 00		Macao	282,1	120,9	—
		6107 19 00		Corea del Sud	282,1	120,9	—
		6108 21 00		Filippine	1 412,6	605,4	—
		6108 22 00		Bulgaria	—	—	1 009
		6108 29 00		Ungheria	—	—	1 009
				Polonia	706,3	302,7	—
				Romania	706,3	302,7	—
				Ceco-slovacchia	706,3	302,7	—
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	2 018
		40.0140		14 (1 000 pezzi)	6201 11 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	Cina
ex 6201 12 10	Hong Kong		7		3		—
ex 6201 12 90	Macao		7		3		—
ex 6201 13 10	Bulgaria		16,1		6,9		—
ex 6201 13 90	Ungheria		—		—		23
6210 20 00	Polonia		16,1		6,9		—
	Romania		16,1		6,9		—
	Ceco-slovacchia		16,1		6,9		—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0140 (segue)				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Corea del Sud	—	—	46
40.0180	18 (tonnellate)	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 10 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	Cina Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e Macao	15,4 15,4 — — 27,3 — 27,3 —	6,6 6,6 — — 11,7 — 11,7 —	— — 39 39 — 39 — 112
40.0190	19 (1 000 pezzi)	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	Hong Kong Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina e Macao	245 245 — 611,8 — — 611,8 —	105 105 — 262,2 — — 262,2 —	— — 874 — 874 874 — 1 746
40.0210	21 (1 000 pezzi)	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina Macao Filippine Sri Lanka Tailandia Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e della Corea del Sud	78,4 78,4 393,4 393,4 393,4 — — — — 196 —	33,6 33,6 168,6 168,6 168,6 — — — — 84 —	— — — — — 280 280 280 280 — 562

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
40.0220	22 (tonnellate)	5508 10 11	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Cina	91	39	—	
		5508 10 19		Hong Kong	91	39	—	
		5509 11 00		Macao	91	39	—	
		5509 12 00		Brasile	454,3	194,7	—	
		5509 21 10		Malaysia	454,3	194,7	—	
		5509 21 90		Messico	454,3	194,7	—	
		5509 22 10		Tailandia	454,3	194,7	—	
		5509 22 90		Bulgaria	—	—	325	
		5509 31 10		Ungheria	—	—	325	
		5509 31 90		Polonia	—	—	325	
		5509 32 10		Romania	—	—	325	
		5509 32 90		Ceco-slovacchia	—	—	325	
		5509 41 10						
		5509 41 90		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Corea del Sud	—	—	649	
		5509 42 10						
		5509 42 90						
		5509 51 00						
		5509 52 10						
		5509 52 90						
		5509 53 00						
5509 59 00								
5509 61 10								
5509 61 90								
5509 62 00								
5509 69 00								
5509 91 10								
5509 91 90								
5509 92 00								
5509 99 00								
40.0230	23 (tonnellate)	5508 20 10	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Hong Kong	43,4	18,6	—	
		5510 11 00		Macao	43,4	18,6	—	
		5510 12 00		Corea del Sud	43,4	18,6	—	
		5510 20 00		Bulgaria	—	—	153	
		5510 30 00		Ungheria	—	—	153	
		5510 90 00		Polonia	—	—	153	
				Romania	—	—	153	
				Ceco-slovacchia	—	—	153	
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	—	—	308	
40.0240	24 (1 000 pezzi)	6107 21 00	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo e per ragazzo	Cina	8,4	3,6	—	
		6107 22 00		Corea del Sud	70	30	—	
		6107 29 00		Macao	70	30	—	
		6107 91 00		Tailandia	349,3	149,7	—	
		6107 92 00		Pakistan	349,3	149,7	—	
		ex 6107 99 00		Bulgaria	—	—	249	
				Ungheria	174,3	74,7	—	
		6108 31 10	Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	Polonia	174,3	74,7	—	
		6108 31 90		Romania	174,3	74,7	—	
		6108 32 11		Ceco-slovacchia	174,3	74,7	—	
		6108 32 19						
		6108 32 90						
		6108 39 00		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	499	
		6108 91 00						
6108 92 00								
6108 99 10								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
40.0260	26 (1 000 pezzi)	6104 41 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina	55,3	23,7	—			
		6104 42 00		Macao	55,3	23,7	—			
		6104 43 00		Corea del Sud	55,3	23,7	—			
		6104 44 00		Filippine	276,5	118,5	—			
		6204 41 00		Tailandia	276,5	118,5	—			
		6204 42 00		Bulgaria	—	—	197			
		6204 43 00		Ungheria	—	—	197			
		6204 44 00		Polonia	137,9	59,1	—			
				Romania	137,9	59,1	—			
				Ceco-slovacchia	137,9	59,1	—			
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	395			
		40.0270		27 (1 000 pezzi)	6104 51 00	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	Cina	37,1	15,9	—
6104 52 00	Macao		37,1		15,9		—			
6104 53 00	Corea del Sud		37,1		15,9		—			
6104 59 00	Bulgaria		—		—		130			
6204 51 00	Ungheria		—		—		130			
6204 52 00	Polonia		—		—		130			
6204 53 00	Romania		—		—		130			
6204 59 10	Ceco-slovacchia		—		—		130			
	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong		—		—		260			
40.0280	28 (1 000 pezzi)		6103 41 10		Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		Cina	15,4	6,6	—
			6103 41 90				Macao	15,4	6,6	—
			6103 42 10				Corea del Sud	15,4	6,6	—
		6103 42 90	Bulgaria	—		—	55			
		6103 43 10	Ungheria	—		—	55			
		6103 43 90	Polonia	—		—	55			
		6103 49 10	Romania	—		—	55			
		6103 49 91	Ceco-slovacchia	—		—	55			
		6104 61 10	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—		—	109			
		6104 61 90								
		6104 62 10								
		6104 62 90								
		6104 63 10								
		6104 63 90								
		6104 69 10								
		6104 69 91								
40.0290	29 (1 000 pezzi)	6204 11 00	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	Cina	17,5	7,5	—			
		6204 12 00		Macao	17,5	7,5	—			
		6204 13 00		Corea del Sud	17,5	7,5	—			
		6204 19 10		India	86,8	37,2	—			
		6204 21 00		Bulgaria	—	—	62			
		6204 22 90		Ungheria	—	—	62			
		6204 23 90		Polonia	—	—	62			
		6204 29 19		Romania	—	—	62			
				Ceco-slovacchia	—	—	62			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0290 (segue)				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	124
40.0310	31 (1 000 pezzi)	6212 10 00	Reggiseno e bustini, tessuti, a maglia	Cina Macao Corea del Sud Filippine Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	93,8 93,8 93,8 471,8 — — — — 235,9 —	40,2 40,2 40,2 202,2 — — — — 101,1 —	— — — — 337 337 337 337 — 674
40.0320	32 (tonnellate)	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di cinghiale, esclusi i tessuti di cotone riccio, di nastri, galloni e simili, i tessuti «tuffed», di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	12,6 12,6 12,6 — — — — 31,5 —	5,4 5,4 5,4 — — — — 13,5 —	— — — 45 45 45 45 — 90
40.0330	33 (tonnellate)	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia fabbricati con lamette o forme simili	Hong Kong Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	— — 33,6 — — — — — —	— — 14,4 — — — — — —	48 48 — 121 121 121 121 121 242

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0340	34 (tonnellate)	5407 20 19	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza	Cina	—	—	2
				Hong Kong	—	—	2
				Macao	—	—	2
				Corea del Sud	—	—	2
				Bulgaria	—	—	4
				Ungheria	—	—	4
				Polonia	—	—	4
				Romania	—	—	4
				Ceco-slovacchia	—	—	4
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	8
40.0350	35 (tonnellate)	5407 10 00	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114	Cina	—	—	53
		5407 20 90		Hong Kong	—	—	53
		5407 30 00		Macao	—	—	53
		5407 41 00		Indonesia	184,8	79,2	—
		5407 42 10		Bulgaria	—	—	131
		5407 42 90		Ungheria	—	—	131
		5407 43 00		Polonia	—	—	131
		5407 44 10		Romania	—	—	131
		5407 44 90		Ceco-slovacchia	—	—	131
		5407 51 00		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Corea del Sud	—	—	264
		5407 52 00					
		5407 53 10					
		5407 53 90					
		5407 54 00					
		5407 60 10					
		5407 60 30					
		5407 60 51					
		5407 60 59					
		5407 60 90					
		5407 71 00					
		5407 72 00					
		5407 73 10					
		5407 73 91					
		5407 73 99					
		5407 74 00					
		5407 81 00					
		5407 82 00					
		5407 83 10					
		5407 83 90					
		5407 84 00					
5407 91 00							
5407 92 00							
5407 93 10							
5407 93 90							
5407 94 00							
		ex 5811 00 00					
		5905 00 70					
40.0360	36 (tonnellate)	5408 10 00	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114	Cina	—	—	12
		5408 21 00		Hong Kong	—	—	12
		5408 22 10		Macao	—	—	12
		5408 22 90		Corea del Sud	8,4	3,6	—
		5408 23 10		Bulgaria	—	—	29
		5408 23 90		Ungheria	—	—	29
		5408 24 00		Polonia	20,3	8,7	—
		5408 31 00		Romania	20,3	8,7	—
		5408 32 00		Ceco-slovacchia	20,3	8,7	—
		5408 33 00					
		5408 34 00					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0360 (segue)		ex 5811 00 00 ex 5905 00 00		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	58
40.0370	37 (tonnellate)	5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre artificiali in fiocco	Hong Kong Macao Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina e della Corea del Sud	— — — — 135,1 135,1 135,1 —	— — — — 57,9 57,9 57,9 —	78 78 193 193 — — — 386
40.0381	38 A (tonnellate)	6002 43 11 6002 93 10	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine	Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — — 7,7 — — —	— — — — — — 3,3 — — —	4 4 4 4 11 11 — 11 11 22
40.0385	38 B (tonnellate)	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90	Tendine, escluse quelle a maglia	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	1
40.0400	40 (tonnellate)	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Hong Kong Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia	— — — — — — — —	— — — — — — — —	7 7 7 18 18 18 18 18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0400 (segue)				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	—	—	37
40.0410	41 (tonnellate)	5401 10 11 5401 10 19 5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 10 5402 31 30 5402 31 90 5402 32 00 5402 33 10 5402 33 90 5402 39 10 5402 39 90 5402 49 10 5402 49 91 5402 49 99 5402 51 10 5402 51 30 5402 51 90 5402 52 10 5402 52 90 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 10 5402 61 30 5402 61 90 5402 62 10 5402 62 90 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m	Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Messico Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — 105 525 — — — 262,5 — —	— — — 45 225 — — — 112,5 — —	150 150 150 — — 375 375 375 — 375 750
40.0420	42 (tonnellate)	5401 20 10 5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 ex 5403 32 00 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 20 00	Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto; diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa	Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	15 15 15 15 39 39 39 39 39 39 75
40.0430	43 (tonnellate)	5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto	Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	16 16 16 16 39 39 39 39 39

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0430 (segue)		5508 20 90 5511 30 00		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione del Brasile	—	—	77
40.0470	47 (tonnellate)	5106 10 10 5106 10 90 5106 20 11 5106 20 19 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto	Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	3 3 3 3 8 8 8 8 8 18
40.0480	48 (tonnellate)	5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto	Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Perù Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	13 13 13 13 300 31 31 31 31 31 60
40.0490	49 (tonnellate)	5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto	Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	5 5 5 5 13 13 13 13 13 24
40.0500	50 (tonnellate)	5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99	Tessuti di lana o di peli fini	Corea del Sud Cina Hong Kong Macao Uruguay Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia	9,1 — — — — — — — — —	3,9 — — — — — — — — —	— 13 13 13 300 31 31 31 31 31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0500 (segue)		5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	60
40.0530	53 (tonnellate)	5803 10 00	Tessuti di cotone a punto di garza	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	1
40.0540	54 (tonnellate)	5507 00 00	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura	Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	1 1 1 1 3 3 3 3 3 7
40.0550	55 (tonnellate)	5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 91 5506 90 99	Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura	Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione del Messico e della Romania	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	12 12 12 12 31 31 31 31 60
40.0560	56 (tonnellate)	5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto	Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	11 11 11 11 26 26 26 26 26 53

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0580	58 (tonnellate)	5701 10 10	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati	Cina	—	—	57
		5701 10 91		Hong Kong	—	—	57
		5701 10 93		Macao	—	—	57
		5701 10 99		Corea del Sud	—	—	57
		5701 90 10		India	—	—	3 675
		5701 90 90		Pakistan	—	—	3 675
				Bulgaria	—	—	141
				Ungheria	—	—	141
				Polonia	—	—	141
				Romania	98,7	42,3	—
				Ceco-slovacchia	—	—	141
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	283
40.0590	59 (tonnellate)	5702 10 00	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58	Cina	—	—	62
		5702 31 10		Hong Kong	—	—	62
		5702 31 30		Macao	—	—	62
		5702 31 90		Corea del Sud	—	—	62
		5702 32 10		Bulgaria	—	—	155
		5702 32 90		Ungheria	—	—	155
		5702 39 10		Polonia	—	—	155
		5702 41 10		Romania	—	—	155
		5702 41 90		Ceco-slovacchia	—	—	155
		5702 42 10		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	310
		5702 42 90					
		5702 49 10					
		5702 51 00					
		5702 52 00					
		ex 5702 59 00					
		5702 91 00					
		5702 92 00					
		ex 5702 99 00					
		5703 10 10					
		5703 10 90					
		5703 20 11					
		5703 20 19					
		5703 20 91					
		5703 20 99					
		5703 30 11					
		5703 30 19					
		5703 30 51					
		5703 30 59					
		5703 30 91					
		5703 30 99					
		5703 90 10					
		ex 5703 90 90					
		5704 10 00					
5704 90 00							
5705 00 10							
5705 00 31							
5705 00 39							
ex 5705 00 90							
40.0600	60 (tonnellate)	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.) anche confezionati	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	—	—	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
40.0610	61 (tonnellate)	ex 5806 10 00	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (buldoc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62	Cina	—	—	10	
		5806 20 00		Macao	—	—	10	
		5806 31 10		Corea del Sud	—	—	10	
		5806 31 90		Bulgaria	—	—	24	
		5806 32 10		Ungheria	—	—	24	
		5806 32 90		Polonia	—	—	24	
		ex 5806 39 00		Romania	—	—	24	
		ex 5806 40 00		Ceco-slovacchia	16,8	7,2	—	
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	48	
		40.0620		62 (tonnellate)	5606 00 91	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)	Cina	—
5606 00 99	Hong Kong		—		—		13	
	Macao		—		—		13	
5804 10 11	Bulgaria		—		—		31	
5804 10 19	Ungheria		—		—		31	
5804 10 90	Polonia		—		—		31	
5804 21 10	Romania		—		—		31	
5804 21 90	Ceco-slovacchia		—		—		31	
5804 29 10	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Corea del Sud		—		—		61	
5804 29 90								
5804 30 00								
5807 10 10	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti							
5807 10 90								
5808 10 00			Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri, manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili					
5808 90 00								
5810 10 10								
5810 10 90								
5810 91 10								
5810 91 90								
5810 92 10								
5810 92 90								
5810 99 10								
5810 99 90								
40.0630		63 (tonnellate)	5906 91 00	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma	Cina	—	—	6
			ex 6002 10 10		Hong Kong	—	—	6
			6002 10 90		Macao	—	—	6
			ex 6002 30 10		Corea del Sud	—	—	6
			6002 30 90		Bulgaria	—	—	17
					Ungheria	—	—	17
			ex 6001 10 00		Polonia	—	—	17
					Ceco-slovacchia	—	—	17
6002 20 31	Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	33			
6002 43 19								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0670	67 (tonnellate)	5807 90 90	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento	Corea del Sud	11,9	5,1	—
		6113 00 10		Hong Kong	11,9	5,1	—
		6117 10 00		Macao	—	—	17
		6117 20 00		Bulgaria	—	—	43
		6117 80 10		Ungheria	30,1	12,9	—
		6117 80 90		Polonia	—	—	43
		6117 90 00		Romania	—	—	43
		6301 20 10		Ceco-slovacchia	30,1	12,9	—
		6301 30 10		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	—	—	85
		6301 40 10			—	—	—
		6301 90 10			—	—	—
		6302 10 10			—	—	—
		6302 10 90			—	—	—
		6302 40 00			—	—	—
		ex 6302 60 00			—	—	—
		6303 11 00			—	—	—
		6303 12 00			—	—	—
		6303 19 00			—	—	—
		6304 11 00		—	—	—	
		6304 91 00		—	—	—	
ex 6305 20 00	—	—	—				
6305 31 10	—	—	—				
ex 6305 39 00	—	—	—				
ex 6305 90 00	—	—	—				
6307 10 10	—	—	—				
6307 90 10	—	—	—				
40.0680	68 (tonnellate)	6111 10 90	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) della categoria 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88	Cina	12,6	5,4	—
		6111 20 90		Corea del Sud	12,6	5,4	—
		6111 30 90		Macao	2,1	0,9	—
		ex 6111 90 00		Bulgaria	—	—	45
		ex 6209 10 00		Ungheria	—	—	45
		ex 6209 20 00		Polonia	—	—	45
		ex 6209 30 00		Romania	31,5	13,5	—
		ex 6209 90 00		Ceco-slovacchia	—	—	45
		—		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	91
		—		—	—	—	—
40.0690	69 (1 000 pezzi)	6108 11 10	Sottovesti o sottabiti e sottogonne, a maglia, per donna o ragazza	Cina	—	—	20
		6108 11 90		Hong Kong	—	—	20
		6108 19 10		Macao	—	—	20
		6108 19 90		Bulgaria	—	—	50
		—		Ungheria	—	—	50
		—		Polonia	—	—	50
		—		Ceco-slovacchia	35	15	—
		—		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Romania e della Corea del Sud	—	—	102

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0700	70 (1 000 pezzi o paia)	6115 11 00 6115 20 19 6115 93 91	Calze-mutande (dette anche bas-culottes, collants), di fibre tessili sintetiche, in filati semplici di 67 decitex (6,7 tex) Calze per donna di fibre tessili sintetiche	Corea del Sud Cina Hong Kong Macao Bulgaria Ungheria Polonia Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Romania	942,2 — — — — — — — — —	403,8 — — — — — — — — —	— 1 346 1 346 1 346 3 365 3 365 3 365 3 365 6 731
40.0720	72 (1 000 pezzi)	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	38 38 38 95 95 95 95 95 189
40.0730	73 (1 000 pezzi)	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Tailandia Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	25,2 25,2 25,2 25,2 126,7 63 63 63 63 63 63 —	10,8 10,8 10,8 10,8 54,3 27 27 27 27 27 27 —	— — — — — — — — — — — 181
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci	Cina Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e Macao	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	14 14 34 34 34 34 34 34 67

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0750	75 (1 000 pezzi)	6103 11 00	Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	Cina	—	—	2
		6103 12 00		Hong Kong	—	—	2
		6103 19 00		Corea del Sud	—	—	2
		6103 21 00		Bulgaria	—	—	4
		6103 22 00		Ungheria	—	—	4
		6103 23 00		Polonia	—	—	4
		6103 29 00		Romania	—	—	4
				Ceco-slovacchia	—	—	4
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Macao	—	—	10
		40.0760		76 (tonnellate)	6203 22 10	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo; grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, diversi da quelli a maglia, per donna o per ragazza	Cina
6203 23 10	Hong Kong		23,8		10,2		—
6203 29 11	Macao		23,8		10,2		—
6203 32 10	Corea del Sud		23,8		10,2		—
6203 33 10	Bulgaria (1)		58,8		25,2		—
6203 39 11	Ungheria		58,8		25,2		—
6203 42 11	Polonia		—		—		84
6203 42 51	Romania		—		—		84
6203 43 11	Ceco-slovacchia		58,8		25,2		—
6203 43 31	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV		—		—		169
6203 49 11							
6203 49 31							
6204 22 10							
6204 23 10							
6204 29 11							
6204 32 10							
6204 33 10							
6204 39 11							
6204 62 11							
6204 62 51							
6204 63 11							
6204 63 31							
6204 69 11							
6204 69 31							
6211 32 10							
6211 33 10							
6211 42 10							
6211 43 10							
40.0770	77 (tonnellate)	ex 6211 20 00	Completini e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia	Cina	—	—	10
				Macao	—	—	10
				Bulgaria	—	—	23
				Ungheria	—	—	23
				Polonia	—	—	23
				Romania	—	—	23
				Ceco-slovacchia	—	—	23
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e Corea del Sud	—	—	45

(1) Per questo paese il contingente è contabilizzato in pezzi e corrisponde a 168 000 pezzi (prima parte: 117 600 pezzi, riserva 50 400 pezzi).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0780	78 (tonnellate)	6203 41 30	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	Cina	22,4	9,6	—
		6203 42 59		Macao	22,4	9,6	—
		6203 43 39		Bulgaria	—	—	79
		6203 49 39		Ungheria	55,3	23,7	—
		6204 61 80		Polonia	—	—	79
		6204 61 90		Romania	55,3	23,7	—
		6204 62 59		Ceco-slovacchia	—	—	79
		6204 62 90		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e Corea del Sud	—	—	159
		6204 63 39			—	—	—
		6204 63 90			—	—	—
		6204 69 39			—	—	—
		6204 69 50			—	—	—
		6210 40 00			—	—	—
		6210 50 00			—	—	—
		6211 31 00			—	—	—
		6211 32 90			—	—	—
		6211 33 90			—	—	—
6211 41 00	—	—	—				
6211 42 90	—	—	—				
6211 43 90	—	—	—				
40.0830	83 (tonnellate)	6101 10 10	Cappotti, giacche e altri vestiti, compresi i completi e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75	Cina	8,4	3,6	—
		6101 20 10		Macao	8,4	3,6	—
		6101 30 10		Corea del Sud	8,4	3,6	—
		6102 10 10		Bulgaria	—	—	31
		6102 20 10		Ungheria	21,7	9,3	—
		6102 30 10		Polonia	21,7	9,3	—
		6103 31 00		Romania	—	—	31
		6103 32 00		Ceco-slovacchia	—	—	31
		6103 33 00		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	60
		ex 6103 39 00			—	—	—
		6104 31 00			—	—	—
		6104 32 00			—	—	—
		6104 33 00			—	—	—
		ex 6104 39 00		—	—	—	
		ex 6112 20 00		—	—	—	
6113 00 90	—	—	—				
6114 10 00	—	—	—				
6114 20 00	—	—	—				
6114 30 00	—	—	—				
40.0840	84 (tonnellate)	6214 20 00	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili; esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	—	—	3
		6214 30 00		Hong Kong	—	—	3
		6214 40 00		Macao	—	—	3
		6214 90 10		Corea del Sud	—	—	3
				Bulgaria	—	—	7
				Ungheria	—	—	7
				Polonia	—	—	7
				Romania	—	—	7
	Ceco-slovacchia	—	—	7			
	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	15			
40.0850	85 (tonnellate)	6215 20 00	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatte, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	1
		6215 90 00					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0860	86 (1 000 pezzi)	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	Cina Macao Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e Corea del Sud	— — — — — — — —	— — — — — — — —	28 28 69 69 69 69 69 140
40.0870	87 (tonnellate)	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6216 00 00	Guanti, esclusi quelli a maglia	Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e della Cina	— — — — — — — —	— — — — — — — —	7 7 18 18 18 18 18 37
40.0880	88 (tonnellate)	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6217 10 00 6217 90 00	Calze, calzini, esclusi quelli a maglia, altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), esclusi quelli a maglia	Cina Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	2 2 2 4 4 4 4 4 8
40.0900	90 (tonnellate)	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, intrecciati o no, di fibre tessili sintetiche	Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — — 26,6 — 26,6 —	— — — — — — 11,4 — 11,4 —	15 15 15 15 38 38 — 38 — 76

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0910	91 (tonnellate)	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende	Cina	—	—	14
				Hong Kong	—	—	14
				Macao	—	—	14
				Bulgaria	—	—	35
				Ungheria	24,5	10,5	—
				Polonia	—	—	35
				Romania	—	—	35
				Ceco-slovacchia	24,5	10,5	—
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Corea del Sud	—	—	69
				40.0930	93 (tonnellate)	ex 6305 20 00 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti diversi da quelli fabbricati con lamine o forme simili di polietilene o di polipropilene
Macao	—	—	5				
Corea del Sud	—	—	5				
Bulgaria	—	—	14				
Ungheria	—	—	14				
Polonia	—	—	14				
Romania	—	—	14				
Ceco-slovacchia	—	—	14				
Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	—	—	28				
40.0940	94 (tonnellate)	5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte: fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili				
				Hong Kong	—	—	18
				Macao	—	—	18
				Corea del Sud	—	—	18
				Bulgaria	—	—	45
				Ungheria	—	—	45
				Polonia	—	—	45
				Romania	—	—	45
				Ceco-slovacchia	—	—	45
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	91
40.0950	95 (tonnellate)	5602 10 19 5602 10 31 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 5602 29 90 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, esclusi quelli per ricoprire i pavimenti	Cina	—	—	13
				Hong Kong	—	—	13
				Macao	—	—	13
				Corea del Sud	—	—	13
				Bulgaria	—	—	32
				Ungheria	—	—	32
				Polonia	—	—	32
				Romania	—	—	32
				Ceco-slovacchia	—	—	32
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	62

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
40.0960	96 (tonnellate)	5603 00 10	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati	Cina	—	—	78			
		5603 00 91		Hong Kong	—	—	78			
		5603 00 93		Macao	—	—	78			
		5603 00 95		Corea del Sud	—	—	78			
		5603 00 99		Bulgaria	—	—	194			
		ex 5807 90 10		Ungheria	—	—	194			
		ex 5905 00 70		Polonia	—	—	194			
		6210 10 91		Romania	—	—	194			
		6210 10 99		Ceco-slovacchia	—	—	194			
		ex 6301 40 90		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	388			
		ex 6301 90 90								
		6302 22 10								
		6302 32 10								
		6302 53 10								
		6302 93 10								
		6303 92 10								
		6303 99 10								
		ex 6304 19 90								
		ex 6304 93 00								
		ex 6304 99 00								
ex 6305 39 00										
6307 10 30										
ex 6307 90 99										
40.0970	97 (tonnellate)	5608 11 11	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	Cina	—	—	4			
		5608 11 19		Hong Kong	—	—	4			
		5608 11 91		Macao	—	—	4			
		5608 11 99		Bulgaria	—	—	11			
		5608 19 11		Ungheria	—	—	11			
		5608 19 19		Polonia	—	—	11			
		5608 19 31		Romania	—	—	11			
		5608 19 39		Ceco-slovacchia	—	—	11			
		5608 19 91								
		5608 19 99								
		5608 90 00		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Corea del Sud	—	—	22			
		40.0980		98 (tonnellate)	5609 00 00	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97	Cina	—	—	3
					5905 00 10		Hong Kong	—	—	3
	Macao		—		—		3			
	Corea del Sud		—		—		3			
	Bulgaria		—		—		6			
	Ungheria		—		—		6			
	Polonia		—		—		6			
	Romania		—		—		6			
	Ceco-slovacchia		—		—		6			
	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV		—		—		14			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0990	99 (tonnellate)	5901 10 00	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi usati per cappelleria	Cina	—	—	15
		5901 90 00		Hong Kong	—	—	15
				Macao	—	—	15
				Corea del Sud	—	—	15
				Bulgaria	—	—	37
				Ungheria	—	—	37
				Polonia	—	—	37
				Romania	25,9	11,1	—
				Ceco-slovacchia	—	—	37
				5904 10 00	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti, costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—
	5904 91 10						
	5904 91 90						
	5904 92 00						
	5906 10 10	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici					
	5906 10 90						
	5906 99 10						
	5906 99 90						
	5907 00 00	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100					
40.1000	100 (tonnellate)	5903 10 10	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	Cina	—	—	27
		5903 10 90		Hong Kong	—	—	27
		5903 20 10		Macao	—	—	27
		5903 20 90		Corea del Sud	—	—	27
		5903 90 10		Bulgaria	—	—	68
		5903 90 91		Ungheria	47,6	20,4	—
		5903 90 99		Polonia	—	—	68
				Romania	—	—	68
				Ceco-slovacchia	—	—	68
					Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—
40.1010	101 (tonnellate)	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche	Cina	—	—	2
				Hong Kong	—	—	2
				Macao	—	—	2
				Corea del Sud	—	—	2
				Bulgaria	—	—	4
				Ungheria	—	—	4
				Polonia	—	—	4
				Romania	—	—	4
				Ceco-slovacchia	—	—	4
					Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—
40.1090	109 (tonnellate)	6306 11 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno	Cina	—	—	3
		6306 12 00		Macao	—	—	3
		6306 19 00		Bulgaria	—	—	6
		6306 31 00		Ungheria	—	—	6
		6306 39 00		Polonia	—	—	6
				Romania	—	—	6
	Ceco-slovacchia	—	—	6			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.1090 (segue)				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e Corea del Sud	—	—	13
40.1100	110 (tonnellate)	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti	Hong Kong Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	— — — — 16,1 — — 16,1 —	— — — — 6,9 — — 6,9 —	14 14 14 23 — 23 23 — 68
40.1110	111 (tonnellate)	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende	Corea del Sud Hong Kong Macao Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	0,7 — — — 1,4 — — — —	0,3 — — — 0,6 — — — —	— 1 1 2 — 2 2 2 4
40.1120	112 (tonnellate)	6307 20 00 ex 6307 90 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114	Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	6 6 6 6 16 16 16 16 16 33
40.1130	113 (tonnellate)	6307 10 90	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia	Hong Kong Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco-slovacchia	— — — — — — — —	— — — — — — — —	5 5 5 14 14 14 14 14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.1130 (segue)				Ciascuno degli altri beneficia- ri indicati nell'allegato IV ad esclusio- ne della Cina	—	—	26
40.1140	114 (tonnellate)	5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90	Tessuti e manufatti per usi tecnici	Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Bulgaria Ungheria Polonia Romania Ceco- slovacchia Ciascuno degli altri beneficia- ri indicati nell'allegato IV	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	13 13 13 13 32 32 32 32 32 63

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti tessili che formano oggetto degli importi fissi a dazio zero o massimali tariffari comunitari, nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate in favore di taluni paesi e territori in via di sviluppo (a)

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi e territori beneficiari	Importi fissi a dazio nullo	Massimali tariffari
					(tonnellate)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.1150	115	5306 10 11	Filati di lino o di ramiè	Polonia	104	—
		5306 10 19 5306 10 31 5306 10 39 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 11 5306 20 19 5306 20 90 5308 90 11 5308 90 13 5308 90 19			Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato V, ad esclusione del Brasile	—
42.1170	117	5309 11 11	Tessuti di lino o di ramiè	Ungheria	33	—
		5309 11 19 5309 11 90 5309 19 10 5309 19 90 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 10 5309 29 90 5311 00 10 5803 90 90 5905 00 31 5905 00 39			Polonia Cecoslovacchia	33 33
42.1180	118	6302 29 10	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia	Polonia	15	—
		6302 39 10 6302 39 30 6302 52 00 ex 6302 59 00 ex 6302 92 00 ex 6302 99 00			Cecoslovacchia	15
42.1200	120	ex 6303 99 90	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	3
		6304 19 30 ex 6304 99 00				
42.1210	121	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè	Polonia	26	—
					Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato V	—

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.1220	122	ex 6305 90 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	23
42.1230	123	5801 90 10 ex 5801 90 90 ex 6214 90 90	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di cinghia, tessuti di lino o di ramiè, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806; scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	1
42.1240	124	5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 90 00 5503 10 11 5503 10 19 5503 10 90 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 10 5503 90 90 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90	Fibre tessili sintetiche	Messico Romania Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato V	2 038 2 038 —	— — 2 038
42.1251	125 A	5402 41 10 5402 41 30 5402 41 90 5402 42 00 5402 43 10 5402 43 90	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41	Corea del Sud Messico Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato V	453 453 —	— — 453
42.1256	125 B	5404 10 10 5404 10 90 5404 90 11 5404 90 19 5404 90 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut di materie tessili sintetiche ed artificiali — di materie tessili sintetiche: — — Monofilamenti — — Altri	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	273
42.1260	126	5502 00 10 5502 00 90 5404 10 00 5504 90 00 5505 20 00	Fibre artificiali (in fiocco)	Romania Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato V	1 701 —	— 1 701

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.1271	127 A	5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10	Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto; diversi dai filati della categoria 42	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V, ad esclusione del Brasile	—	141
42.1275	127 B	5405 00 00 ex 5604 90 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) e imitazioni del catgut di materie rigenerate	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	19
42.1290	129	5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	2
42.1301	130 A	5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta Pelo di Messina (crine di Firenze)	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	13
42.1305	130 B	5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 00	Filati di seta, diversi da quelli della categoria 130 A	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	36
42.1310	131	5308 90 90	Filati di altre fibre tessili vegetali	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	6
42.1320	132	5308 30 00	Filati di carta	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	8
42.1330	133	5308 20 10 5308 20 90	Filati di canapa	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	73
42.1340	134	5605 00 00	Filati metallici	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	24
42.1350	135	5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	1
42.1360	136	5007 10 00 5007 20 10 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30	Tessuti di seta	Cina Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato V	121 —	— 121

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.1360 (segue)		5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 90 10 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00				
42.1370	137	ex 5801 90 90 ex 5806 10 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di cinghiglia, diversi dai manufatti delle voci 5508 e 5805, di seta o di cascami di seta Tessuti di seta, di cascami di seta	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	1
42.1380	138	5311 00 90 ex 5905 00 90	Tessuti di fibre tessili vegetali diversi da quelli di lino, iuta o di altre fibre tessili liberiane Tessuti di filati di carta	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	16
42.1390	139	5809 00 00	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	2
42.1400	140	ex 6001 10 00 6001 29 90 6001 99 90 6002 20 90 6002 49 00 6002 99 00	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dal cotone, dalla lana e dalle fibre artificiali o sintetiche	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	3
42.1410	141	ex 6301 90 90	Coperte di materie tessili diverse dal cotone, dalla lana e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	4
42.1420	142	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre del genere delle agavi o della canapa di Manila	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	57
42.1440	144	5602 10 35 5602 29 10	Feltri di peli grossolani	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	1
42.1450	145	5607 30 00 ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati — di abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee») o di altre fibre (di foglie) dure o di canapa	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	121
42.1461	146 A	ex 5607 21 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati — Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V, ad esclusione del Brasile	—	246

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.1465	146 B	ex 5607 21 00 5607 29 10 5607 29 90	Spago, corde e funi, anche intrecciati — in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V, ad esclusione del Brasile	—	19
42.1520	152	5602 10 11	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma rettangolare Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5703, non impregnati né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	4
42.1560	156	6106 90 30 ex 6110 90 90	Camicette, pullovers di seta o di cascami di seta, per donna, per ragazza o per bambini	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	4
42.1570	157	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 00 ex 6112 20 00 6114 90 00	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	15
42.1590	159	6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o di cascami di seta, in tessuto Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: — di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe cravatte — di seta o di cascami di seta	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	39

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.1600	160	6213 10 00	Fazzoletti da naso o da taschino — di seta o di cascami di seta	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	1
42.1610	161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00 ex 6214 90 90	Indumenti esterni diversi da quelli a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e da quelli della categoria 159	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	74
42.2200	220	6309 00 00	Indumenti usati	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	1 030
42.2300	230	5604 10 00	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	24
42.2400	240	ex 5801 90 90 ex 5811 00 00 ex 6002 10 10 ex 6022 30 10 ex 6304 19 90 ex 6304 99 00 ex 6305 90 00 ex 6308 00 00	Altri prodotti tessili, diversi da quelli delle categorie da 1 a 230	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	1

ALLEGATO III

Lista dei prodotti manufatturati di iuta e di cocco contemplati nell'articolo 1 (a)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi beneficiari
(1)	(2)	(3)	(4)
47.0020	5310 10 10 5310 10 90 5310 90 00 5905 00 50	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 — — di larghezza inferiore o uguale a 150 cm, greggi — — di larghezza superiore a 150 cm, greggi — altri	India, Thailandia e paesi indicati nell'allegato VI
47.0030	5702 5702 20 00	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano — Rivestimenti del suolo, di cocco	India, Sri Lanka e paesi indicati nell'allegato VI
47.0040	ex 5703 90 90	— — Tappeti tufted di iuta o d'altre fibre tessili liberiane della voce 5303	India, Thailandia e paesi indicati nell'allegato VI
47.0050	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00	— Tappeti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	India, Thailandia e paesi indicati nell'allegato VI
47.0060	ex 5806 39 00 ex 5806 40 00	Nastri, galloni e simili e nastri senza trama, di fili o di fibre, parallelizzati ed incollati (bolducs) di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, diversi dalle merci della voce 5807	India, Thailandia e paesi indicati nell'allegato V
47.0070	5607 10 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	India, Thailandia e paesi indicati nell'allegato VI
47.0080	6305 10 90	Sacchi e sacchetti da imballaggio — di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 — — altri, diversi da quelli usati	India, Thailandia e paesi indicati nell'allegato VI

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

*ALLEGATO IV***Lista dei paesi e territori di cui all'allegato I, colonna 5**

Argentina	Indonesia
Bolivia	Iran
Brasile	Macao
Bulgaria	Malaysia
Cecoslovacchia	Messico
Cile	Nicaragua
Cina	Pakistan
Colombia	Paraguay
Corea del Sud	Perù
Costarica	Polonia
Cuba	Romania
Ecuador	Singapore
El Salvador	Sri Lanka
Filippine	Tailandia
Guatemala	Ungheria
Honduras	Uruguay
Hong Kong	Venezuela
India	

ALLEGATO V

Elenco dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

A. PAESI INDIPENDENTI

048	Iugoslavia	366	Mozambico (2)	608	Siria
060	Polonia	370	Madagascar	612	Irak
062	Cecoslovacchia	373	Maurizio	616	Iran
064	Ungheria	375	Comore (2)	628	Giordania
066	Romania	378	Zambia	632	Arabia Saudita
068	Bulgaria	382	Zimbabwe	636	Kuwait
204	Marocco	386	Malawi (2)	640	Bahreïn
208	Algeria	389	Namibia	644	Qatar
212	Tunisia	391	Botswana (2)	647	Emirati arabi uniti
216	Libia	393	Swaziland	649	Oman
220	Egitto	395	Lesotho (2)	653	Yemen (2)
224	Sudan (2)	412	Messico	660	Afganistan (2)
228	Mauritania (2)	416	Guatemala	662	Pakistan
232	Mali (2)	421	Belize	664	India
236	Burkina Faso (2)	424	Honduras	666	Bangladesh (2)
240	Niger (2)	428	El Salvador	667	Maldive (2)
244	Ciad (2)	432	Nicaragua	669	Sri Lanka
247	Repubblica del Capo Verde (2)	436	Costarica	672	Nepal (2)
248	Senegal	442	Panama	675	Butan (2)
252	Gambia (2)	448	Cuba	676	Birmania (Myanmar) (2)
257	Guinea-Bissau (2)	449	San Cristoforo e Nevis	680	Tailandia
260	Guinea (2)	452	Haiti (2)	684	Laos (2)
264	Sierra Leone (2)	453	Bahamas	690	Vietnam
268	Liberia	456	Repubblica dominicana	696	Cambogia
272	Costa d'Avorio	459	Antigua e Barbuda	700	Indonesia
276	Gana	460	Dominica	701	Malaysia
280	Togo (2)	464	Giamaica	703	Brunei Darussalam
284	Benin (2)	465	Santa Lucia	706	Singapore
288	Nigeria	467	San Vincenzo	708	Filippine
302	Camerun	469	Barbados	716	Mongolia
306	Repubblica Centrafricana (2)	472	Trinidad e Tobago	720	Cina
310	Guinea equatoriale (2)	473	Grenada	728	Corea del Sud
311	São Tomé e Príncipe (2)	480	Colombia	801	Papuasiasia-Nuova Guinea
314	Gabon	484	Venezuela	803	Nauru
318	Congo	488	Guiana	806	Isole Salomone
322	Zaire	492	Suriname	807	Tuvalu (2)
324	Ruanda (2)	500	Ecuador	808	Stati federati di Micronesia
328	Burundi (2)	504	Perù	808	Repubblica delle Isole Marshall
330	Angola	508	Brasile	808	Repubblica di Palau
334	Etiopia (2)	512	Cile	812	Kiribati (2)
338	Gibuti (2)	516	Bolivia	815	Figi
342	Somalia (2)	520	Paraguay	816	Vanuatu
346	Kenia	524	Uruguay	817	Tonga (2)
350	Uganda (2)	528	Argentina	819	Samoa occidentali (2)
352	Tanzania (2)	600	Cipro		
355	Seicelle e dipendenze	604	Libano		

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [Regolamento (CEE) n. 3639/86 (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46)].

(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato VI.

B. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

- 044 Gibilterra
- 329 Sant'Elena e dipendenze
- 357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
- 377 Mayotte
- 406 Groenlandia
- 408 Saint Pierre e Miquelon
- 413 Bermude
- 446 Anguilla
- 454 Isole Turks e Caicos
- 457 Isole Vergini degli Stati Uniti
- 461 Isole Vergini britanniche e Montserrat
- 463 Isole Cayman
- 474 Aruba
- 478 Antille olandesi
- 529 Isole Falkland e dipendenze
- 740 Hong Kong
- 743 Macao
- 802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
- 808 Oceania americana ⁽¹⁾
- 809 Nuova Caledonia e dipendenze
- 811 Isole Wallis e Futuna
- 813 Isole Pitcairn
- 814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
- 822 Polinesia francese
- 890 Regioni polari (Terre australi ed antartiche francesi, Territorio antartico australiano, Territorio antartico britannico).

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

⁽¹⁾ L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake.

*ALLEGATO VI***Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo**

224 Sudan	350 Uganda
228 Mauritania	352 Tanzania
232 Mali	366 Mozambico
236 Burkina Faso	375 Comore
240 Niger	386 Malawi
244 Ciad	391 Botswana
247 Repubblica del Capo Verde	395 Lesotho
252 Gambia	452 Haiti
257 Guinea-Bissau	653 Yemen
260 Guinea	660 Afganistan
264 Sierra Leone	666 Bangladesh
280 Togo	667 Maldive
284 Benin	672 Nepal
306 Repubblica Centrafricana	675 Butan
310 Guinea equatoriale	676 Birmania (Myanmar)
311 São Tomé e Príncipe	684 Laos
324 Ruanda	807 Tuvalu
328 Burundi	812 Kiribati
334 Etiopia	817 Tonga
338 Gibuti	819 Samoa occidentali
342 Somalia	

REGOLAMENTO (CEE) N. 3833/90 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1990****recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli dei capitoli da I a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 3033/80 (3), in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi in generale senza limitazioni quantitative;

considerando che la funzione positiva del sistema, nel migliorare l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze, è stata riconosciuta dalla nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED; che, in tale sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente raggiunti alla fine del 1980 e, conseguentemente, che bisognava prorogarne la durata oltre il periodo iniziale, una revisione globale del sistema è iniziata nel 1990;

considerando che è opportuno che la Comunità continui ad applicare preferenze tariffarie generalizzate conformemente alle conclusioni concertate in seno alla CNUCED secondo l'intenzione manifestata, specialmente dall'insieme dei paesi che concedono preferenze, nell'ambito del suddetto comitato;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva totale o parziale, con la possibilità di rettificare le situazioni sfavorevoli che potrebbero crearsi, tra l'altro, negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) a seguito della sua applicazione;

considerando che dall'esperienza dei primi quindici anni risulta che lo schema comunitario ha corrisposto, in misura considerevole, agli obiettivi stabiliti; che è quindi opportuno mantenere le sue fondamentali caratteristiche, che consistono in una riduzione dei dazi doganali all'importazione, senza limitazione quantitativa, per taluni prodotti agricoli elencati nell'allegato II e in una riduzione dei dazi doganali, nei limiti di importi fissi a dazio ridotto comunitari, per i tabacchi, il caffè solubile e le conserve d'ananas;

considerando che, dal 1° marzo 1986, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano il sistema comunitario delle preferenze generalizzate, in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione;

considerando che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo; che è quindi opportuno esentare totalmente dai dazi doganali i prodotti agricoli, elencati nell'allegato IV, originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell'allegato V del presente regolamento;

considerando che, vista la normativa sul rimborso o sullo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio (4) ed il regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione (5), conviene prevedere una procedura di regolarizzazione delle importazioni effettivamente realizzate nell'ambito di importi fissi a dazio ridotto aperti a norma del presente regolamento e prevedere in tal modo che la Commissione possa prendere misure appropriate;

considerando che queste modalità di gestione richiedono collaborazione stretta e particolarmente sollecita tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che è opportuno che la Comunità ammetta all'importazione, senza limiti quantitativi, i prodotti che formano oggetto dell'allegato II, originari

(1) Parere reso il 18/19 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

(4) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

(5) GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 13.

dei paesi e territori enumerati nell'allegato III, applicando i dazi doganali indicati per ciascuno di essi; che è necessario riservare il beneficio di queste condizioni preferenziali ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di «prodotti originari» è definita dal regolamento (CEE) n. 693/88 ⁽¹⁾;

considerando che l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia hanno visto la loro situazione economica degradarsi al punto da dover affrontare problemi simili a quelli dei paesi ai quali in passato sono state applicate le preferenze generalizzate; che tali paesi dovrebbero pertanto fruire, a titolo transitorio, del sistema delle preferenze generalizzate in modo da aumentare le loro esportazioni per accelerare la loro crescita economica, promuovere la loro industrializzazione ed aumentare il loro tasso di sviluppo;

considerando che, l'8 novembre 1990, la Commissione ha raccomandato al Consiglio di autorizzarla a negoziare con tali tre paesi accordi europei nell'ambito dei quali è prevista la creazione graduale di una zona di libero scambio; che pertanto tali paesi dovrebbero poter fruire del regime preferenziale generalizzato nel 1991 fino a quando non saranno loro accordate concessioni tariffarie nell'ambito di detti accordi;

considerando che la Bulgaria si trova in una situazione economica simile a quella dei tre paesi sopra citati e che pertanto occorre accordare anche a questo paese il beneficio del regime preferenziale nel 1991;

considerando che la situazione della Romania giustifica un trattamento identico a quello dei quattro paesi sopra indicati; che di conseguenza occorre stabilire nei confronti di questo paese un regime preferenziale di portata equivalente nel 1991;

considerando che è opportuno aggiungere all'elenco dei paesi beneficiari, da un lato, e a sua richiesta la Mongolia, e dall'altro la Namibia che ha acceduto all'indipendenza;

considerando che l'unificazione della Germania ha per effetto di accrescere il consumo della Comunità e che di conseguenza è opportuno aumentare taluni importi preferenziali;

considerando che la Repubblica di Corea non applica alla Comunità un trattamento uguale a quello riservato ad altri partner commerciali; che, in particolare, essa ha preso misure discriminanti nei confronti della Comunità nel settore della tutela della proprietà intellettuale; che, pertanto, non sembra opportuno far beneficiare la Repubblica di Corea del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fintantoché sussiste questa situazione;

considerando che è necessario stabilire statistiche complete sulle importazioni autorizzate conformemente alle prescrizioni del presente regolamento ed applicare per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di queste statistiche i regolamenti (CEE) n. 1736/75 ⁽²⁾ e (CEE) n. 3367/87 ⁽³⁾;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1672/89 ⁽⁴⁾ i dazi doganali applicabili, nel quadro della tariffa doganale comune, ad un certo numero di prodotti tropicali sono stati ridotti in base alla clausola della nazione più favorita; che nell'interesse di una maggiore chiarezza e semplicità amministrativa è opportuno escludere dagli elenchi degli allegati II e IV del presente regolamento quei prodotti che sono soggetti ad un'aliquota dei dazi doganali, in base alla clausola della nazione più favorita, pari o inferiore all'aliquota dei dazi doganali che sarebbero applicabili nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative, in particolare, alla gestione delle quote prelevate su un importo fisso a dazio ridotto possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1991 i dazi della tariffa doganale comune sono:

- parzialmente sospesi, nel quadro di importi fissi a dazio ridotto globali, per i prodotti dell'allegato I;
- parzialmente o totalmente sospesi per i prodotti dell'allegato II;
- totalmente sospesi per i prodotti dell'allegato IV.

La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori:

- menzionati nell'allegato III, per i prodotti figuranti negli allegati I e II;
- menzionati nell'allegato V, per i prodotti dell'allegato IV.

3. Le preferenze concesse dal presente regolamento sono temporaneamente sospese per i prodotti originari della Repubblica di Corea.

Il beneficio degli importi fissi a dazio ridotto aperti all'importazione di tabacchi greggi o non lavorati, figuranti nell'allegato I, non è concesso ai prodotti originari della Cina.

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 169 del 19. 6. 1989, pag. 1.

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale istituito dal presente regolamento è subordinata al rispetto delle norme d'origine dei prodotti, definite dal regolamento (CEE) n. 693/88.

L'ammissione al beneficio dell'importo fisso a dazio ridotto aperto all'importazione di tabacchi greggi o non lavorati del tipo Virginia flue-cured, figuranti nell'allegato I, è subordinata alla presentazione di un attestato di autenticità rilasciato da una delle autorità elencate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 4128/87 (1).

Per i seguenti prodotti figuranti negli allegati II e IV — il pisco e il singani del codice NC ex 2208 90 51 e la tequila del codice NC 2208 90 53 della nomenclatura combinata — l'ammissione a beneficiare del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un attestato di autenticità figurante nel certificato di origine e redatto secondo la procedura definita dal regolamento (CEE) n. 693/88.

5. Gli importi fissi a dazio ridotto e le sospensioni parziali o totali dei dazi, senza limitazione quantitativa, sono gestiti in conformità delle disposizioni seguenti.

SEZIONE I

Disposizioni concernenti la gestione degli importi fissi a dazio ridotto globali

Articolo 2

I prodotti figuranti nell'allegato I sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi indicati a fianco di ciascuno di essi, nell'ambito di importi fissi a dazio ridotto globali i cui quantitativi sono indicati nella colonna 5 del suddetto allegato.

Le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili sugli importi fissi ripresi nell'allegato I.

Articolo 3

Gli importi fissi a dazio ridotto sono gestiti dalla Commissione.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto accompagnato da un certificato d'origine e soggetto ad un importo fisso a dazio ridotto e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 1.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nell'importo corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente ai quantitativi richiesti se le domande corrispondenti a un giorno determinato sono superiori al saldo disponibile dell'importo fisso a dazio ridotto in conformità del

quarto comma. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

1. La Commissione contabilizza i quantitativi prelevati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 ed informa ciascuno Stato membro del grado di esaurimento degli importi aperti. Essa assicura che il prelievo che esaurisce un importo fisso sia citato al saldo disponibile e a questo scopo ne precisa l'importo allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

L'esaurimento di un importo fisso è comunicato immediatamente agli Stati membri. Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni appropriate perché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sugli importi fissi a dazio ridotto.

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti precitati il libero accesso a detti importi fissi finché lo permetta il saldo dei volumi aperti.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 29 febbraio 1992, la situazione finale delle imputazioni effettuate sino al 31 dicembre 1991.

Nel limite dei residui la Commissione autorizza gli Stati membri, su loro richiesta, a procedere ad ogni regolarizzazione eventualmente necessaria delle imputazioni relative ad importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La Commissione ne informa gli Stati membri.

SEZIONE II

Prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune ammessi all'importazione senza limitazioni quantitative*Articolo 6*

1. I prodotti figuranti nell'allegato II, originari dei paesi elencati nell'allegato III, sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi indicati a lato di ciascuno di essi, ferma restando la percezione dei dazi addizionali eventualmente applicabili.

2. I prodotti figuranti nell'allegato IV, originari dei paesi elencati nell'allegato V, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione doganale, ferma restando la percezione dei dazi addizionali eventualmente applicabili.

Articolo 7

Se la Commissione constata che l'importazione di prodotti che beneficiano del regime di cui all'articolo 6 avvengono nella Comunità in quantitativi o a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi doganali applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in questione nei confronti del o dei paesi o territori che si trovano all'origine del pregiudizio. Queste misure possono ugualmente essere adottate in caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 8

1. Per garantire l'applicazione dell'articolo 7 la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi normali per un periodo determinato.

2. Se l'azione della Commissione è stata sollecitata da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole.

3. Ogni Stato membro può ricorrere al Consiglio contro il provvedimento adottato dalla Commissione entro

dieci giorni lavorativi dopo il giorno della sua comunicazione. La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare il provvedimento.

Articolo 9

Il disposto degli articoli 7 e 8 lascia salva l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in base rispettivamente della politica agricola comune a titolo dell'articolo 43 del trattato e della politica commerciale comune a titolo dell'articolo 113 del trattato e le altre clausole di salvaguardia eventualmente applicabili.

SEZIONE III

Disposizioni generali*Articolo 10*

Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento che hanno beneficiato delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, della Taric, devono precisare il paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni dei regolamenti (CEE) n. 1736/75 e (CEE) n. 3367/87.

Articolo 11

La Commissione si assicura che l'Istituto statistico delle Comunità europee pubblichi le situazioni annuali d'imputazione.

Articolo 12

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. RUFFOLO

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti soggetti a importi fissi a dazio ridotto

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Volume dell'importo fisso a dazio ridotto (tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50.0015	ex 2008 20 51 ex 2008 20 69 ex 2008 20 71 ex 2008 20 79 ex 2008 20 91 ex 2008 20 99	Conserve di ananassi, in fette, in semifette o spirali	15 % + ADS/Z (1)	32 850
50.0025	ex 2008 20 51 ex 2008 20 59 ex 2008 20 71 ex 2008 20 79 ex 2008 20 91 ex 2008 20 99	Conserve di ananassi non in fette, semifette o spirali	12 % + ADS/7 (1)	48 030
50.0030	ex 2101 10 11	Estratti di caffè ottenuti per estrazione acquosa dal caffè torrefatto, presentati in polvere, in granuli, in pagliuzze, in tavolette o in una forma solida simile	9 %	19 200
50.0040	2401 10 10 2401 20 10	Tabacchi greggi o non lavorati — tipo Virginia «flue cured»	6 % con min. di 16 ECU e max. di 27 ECU/100 kg	67 954
50.0050	2401 10 50 2401 10 70 2401 10 80 2401 10 90 2401 20 50 2401 20 70 2401 20 80 2401 20 90	Tabacchi greggi o non lavorati — altri, escluso il tabacco «sun cured» di tipo orientale	14 % con min. di 28 ECU e max. di 31 ECU/100 kg	20 000

(1) Dazio addizionale sullo zucchero, da prelevarsi quando il contenuto in zucchero supera il 17 % in peso se trattasi di prodotti del codice NC ex 2008 20 51 e il 19 % del peso per prodotti del codice NC ex 2008 20 71.

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 originari dei paesi e territori in via di sviluppo che beneficiano delle preferenze tariffarie generalizzate (a) (b) (c) (d)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
(1)	(2)	(3)	(4)
52.0010	0101 19 10	Cavalli vivi Cavalli destinati alla macellazione (e)	esenzione
52.0020	0101 19 90	Altri	12 %
52.0030	0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni di animali della specie suina, non domestici, fresche, refrigerate o congelate	esenzione
52.0040	0206 10 99 0206 21 00 0206 29 99	Frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate della specie bovina	2 %
52.0050	0206 80 91 0206 90 91	della specie equina, asinina e mulesca	5 %
52.0053	0207 31 00 0207 50 10	Fegati grassi di oche o di anatre, freschi, refrigerati o congelati	esenzione (f)
52.0055	0208 10 10	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate di conigli domestici	7 %
52.0060 52.0070	0208 10 90 0208 20 00	di conigli, diversi dai conigli domestici, e di lepri Cosce di rana	esenzione
52.0080	0208 90 10	di piccioni domestici	5 %
52.0085	0208 90 30	di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	esenzione
52.0090	0208 90 90	Altri	esenzione
52.0100	0301 10 90	Pesci vivi Pesci ornamentali di mare	esenzione (**)
52.0110	0301 91 00	Trote	10 % (**)
52.0120	ex 0301 99 90	Squali Ippoglossi dell'Atlantico e ippoglossi neri	4 % (**)
52.0130	0302 11 00	Pesci, freschi o refrigerati Trote	10 % (**)

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Cina.

(c) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con due asterischi, originari della Groenlandia o della Polonia.

(d) I prodotti agricoli che beneficiano in regime di dazio comune dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.

(e) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni comunitarie.

(f) Senza percezione di AGR.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.0140	0302 21 10	Ippoglossi neri	4 % (**)
52.0150 52.0160	0302 21 30 0302 65	Ippoglossi dell'Atlantico Squali	4 % (**)
52.0170	0302 70 00	Fegati, uova e lattimi	5 % (**)
52.0180	0303 21 00	Pesci, congelati Trote	10 % (**)
52.0190 52.0200	0303 31 10 0303 31 30	Ippoglossi neri Ippoglossi dell'Atlantico	4 % (**)
52.0210	0303 75	Squali	4 % (**)
52.0220	0303 80 00	Fegati, uova e lattimi	5 % (**)
52.0230	0304 10 11 0304 20 11	Filetti di pesce ed altra carne di pesce, freschi, refrigerati o congelati di trote	10 % (**)
52.0240	ex 0304 10 98	di squali e ippoglossi dell'Atlantico o ippoglossi neri	4 % (**)
52.0250	0304 20 61 0304 20 69	di squali	10 % (**)
52.0260	ex 0304 20 97	di ippoglossi	10 % (**)
52.0270	ex 0304 90 97	di squali di ippoglossi dell'Atlantico o ippoglossi neri	4 % (**)
52.0280 52.0290	ex 0305 30 90 0305 59 70 0305 69 30	Pesci secchi, salati o in salamoia, non affumicati Filetti di clupeiformi spp. in salamoia Ippoglossi dell'Atlantico	10 % (**)
52.0300	0305 69 50	Salmoni	2 % (**)
52.0310	ex 0305 69 90	Clupeiformi spp. in salamoia	8 % (**)
52.0320	0306 11 00	Crostacei Aragoste	7 % (**)
52.0330 52.0340	0306 12 0306 13 10	Astici Gamberetti	4 % (**)
52.0350	0306 13 90	Altri gamberetti	4,5 % (**)
52.0360 52.0370 52.0380	0306 14 0306 19 10 ex 0306 19 90	Granchi Gamberi Peurulles spp.	4 % (**)
52.0390	0306 21 00	Aragoste	7 %
52.0400 52.0410	0306 22 0306 23 10	Astici Gamberetti	4 % (**)

(1)	(2)	(3)	(4)
52.0420	0306 23 90	Altri gamberetti	4,5 % (**)
52.0430 52.0440	0306 24 0306 29 10	Granchi Gamberi	4 % (**)
52.0450	ex 0306 29 90	Peurulles spp.	4 % (**)
52.0460	0307 21 00 0307 29 10 0307 29 90	Conchiglie dei pellegrini ed altri molluschi	4 % (**)
52.0470	0307 31 10	Mitili (<i>Mytillus</i> spp.)	5,5 % (**)
52.0480	0307 31 90	Mitili (<i>Perna</i> spp.)	4 % (**)
52.0490	0307 39 10	Mitili (<i>Mytillus</i> spp.)	5,5 % (**)
52.0500 52.0510	0307 39 90 0307 41 0307 49 11	Mitili (<i>Perna</i> spp.) Seppie, calamari e calamaretti	4 % (**)
52.0520	0307 49 19	Seppie	5,5 % (**)
52.0530 52.0540 52.0550 52.0560	0307 49 31 0307 49 33 0307 49 35 0307 49 38 0307 49 51 0307 49 71 0307 49 91 0307 49 99 0307 51 00 0307 59 10 0307 59 90 0307 91 00 0307 99 13 0307 99 19 0307 99 90	Calamari e calamaretti Seppie Calamari e calamaretti Polpi o piovre	4 % (**)
52.0570	0409 00 00	Miele naturale	25 %
52.0580	ex 0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove — Pappa reale	4 %
	ex 0410 00 00	— Altri	2 %
52.0590 52.0600	0505 10 90 0505 90 00	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, polveri e cascami di piume, penne e loro parti Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine — altre	esenzione
52.0610	0509 00 90	Spugne naturali di origine animale — altre	esenzione
52.0620	0602 10 90	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze Talee senza radici e marze, altre	6 %
52.0625	0602 40 90	Rosai innestati	6 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.0630	0602 99 30 0602 99 45 0602 99 49 0602 99 59 ex 0602 99 70 0602 99 91 ex 0602 99 99	Alberi, arbusti e arboscelli, esclusi quelli da frutto e da bosco; altre piante, talee e radici vive, escluse yucca e cactacee non piantati in vasi, casse, ceste, recipienti o altri imballaggi usuali	12 %
52.0640	ex 0602 99 70 ex 0602 99 99	Yucca e cactacee, non piantati in vasi, casse, ceste, recipienti o altri imballaggi usuali	8 %
52.0660 52.0670	0603 10 15 ex 0603 10 29	Orchidee Anturi	15 %
52.0680	ex 0603 90 00	Altri Fiori recisi, semplicemente essiccati	7 %
52.0690	0603 90 00	Fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamento, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	7 %
52.0700	ex 0604 10 90 0604 91 10 0604 91 90	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati Freschi	7 %
52.0710	ex 0604 10 90 0604 99 10	Semplicemente essiccati	2 %
52.0720	0604 99 90	Altri	14 %
52.0730	0706 90 30	Barbaforte o cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)	7 %
52.0734	0707 00 19	Cetrioli freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre	16 %
52.0740	ex 0709 20 00	Altri ortaggi, freschi o refrigerati Asparagi, dal 1° ottobre al 31 gennaio	12 %
52.0750 52.0760	ex 0709 30 00 ex 0709 40 00	Melanzane, dal 1° gennaio al 31 marzo Sedani, esclusi i sedani-rapa, dal 1° gennaio al 31 marzo	9 %
52.0765	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	esenzione
52.0770	0709 60 99	Pimenti	5 %
52.0780	ex 0709 90 70 ex 0709 90 90 ex 0709 90 90	Zucchine, dal 1° gennaio sino all'ultimo giorno di febbraio Zucchine, dal 1° gennaio sino all'ultimo giorno di febbraio Altri, escluso il prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo	9 %
	ex 0709 90 90	Abelmosco (<i>Hibiscus esculentus</i> L. o <i>Abelmoschus esculentus</i> L. Moench) Moringa oleifera (drumsticks)	esenzione
52.0800	0710 40 00	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati Granturco dolce	3 %
52.0810	0710 80 59	Pimenti	5 %
52.0820	ex 0710 80 90	Abelmosco (<i>Hibiscus esculentus</i> L. o <i>Abelmoschus</i> L. Moench)	13 %

(1)	(2)	(3)	(4)
		Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	
52.0825	0711 40 00	Cetrioli e cetriolini, conservati provvisoriamente	12 %
52.0830	0711 90 10	Granturco dolce	3 %
52.0840	0711 90 10	Pimenti	5 %
52.0850	ex 0711 90 70	Abelmosco (<i>Hibiscus esculentus</i> L. o <i>Abelmoschus esculentus</i> L. Moench)	esenzione
	ex 0711 90 70	Germogli di bambù	6 %
52.0855	0712 20 00	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: Cipolle	8 %
52.860	ex 0712 30 00	Funghi, esclusi i funghi di coltivazione	6 %
52.0870	ex 0712 90 90	Barbaforte o cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)	esenzione
	ex 0712 90 90	Abelmosco	7 %
52.0880	0713 10 90 ex 0713 20 90	Legumi da granella secchi, sgranati anche decorticati o spezzati Altri piselli e ceci Altri, ad esclusione di ceci della specie <i>Cicer arietinum</i>	2 %
52.0890	ex 0713 20 90	Ceci della specie <i>Cicer arietinum</i> , non destinati alla semina	esenzione
52.0900	0713 31 90	Fagioli dei generi <i>Phaseolus</i> e <i>Vigna</i> , non destinati alla semina	
	0713 32 90		
	0713 33 90 0713 39 90		
52.0910	0713 50 90 ex 0713 90 90	Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>), non destinate alla semina Altri, diversi dai piselli di Angola delle specie <i>Cajanus cajan</i>	3 %
52.0920	ex 0713 90 90	Piselli di Angola delle specie « <i>Cajanus cajan</i> »	esenzione
52.0930		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago	esenzione
52.0940	0714 20 10 0714 90 90	Patate dolci per alimentazione umana (e) Altri	
52.0960	0802 50 00	Pistacchi	esenzione
52.0990	0802 90 90	Altre noci	
52.1000	0803 00 90	Banane, comprese le frutta della piantaggine, essiccate	esenzione
52.1010	ex 0804 10 00	Datteri Per la trasformazione industriale, non destinati alla fabbricazione di alcole, o destinati ad essere condizionati per la vendita al dettaglio, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg (e)	8 %
52.1020	0804 40 10	Avocadi, dal 1° dicembre al 31 maggio	3,5 %
52.1030	0804 40 90	Avocadi, dal 1° giugno al 30 novembre	6 %
52.1040	ex 0804 50 00	Guaiave e mangostani	esenzione

(e) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni comunitarie.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.1050	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Clementine, dal 15 maggio al 15 settembre Mandarini (compresi i tangerini e satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, dal 15 maggio al 15 settembre	16 %
52.1060	ex 0805 30 90	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> var. Lumio e var. Limetta)	9,6 %
52.1070	ex 0807 10 10	Cocomeri, dal 1° novembre al 30 aprile	6,5 %
52.1080	0807 20 00	Papaie	esenzione
52.1085	ex 0809 20 10	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), fresche	11 % MIN 2,2 ECU/100 kg/net
	ex 0809 20 90	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), fresche	11 %
52.1090	0809 40 90	Prugnone	7 %
52.1095	0810 20 10	Lamponi	9 %
52.1100	0810 20 90 0810 30 90	Altre	5 %
52.1103	0810 30 10	Ribes nero (<i>cassis</i>) fresco	9 %
52.1104	0810 30 30	Ribes rosso, fresco	9 %
52.1110	0810 40 30	Mirtilli della specie <i>Vaccinium myrtillus</i>	esenzione
52.1120	0810 40 50	Frutti del « <i>Vaccinium macrocarpon</i> » e del « <i>Vaccinium corymbosum</i> »	3 %
52.1130	0810 40 90 ex 0810 90 80	Altre bacche	5 %
52.1140	0810 90 10 0810 90 30	Kiwi Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (panedi scimmia), litchi e sapotiglie	6 %
52.1150	ex 0810 90 80	Frutti della rosa canina	esenzione
	ex 0810 90 80	Altre frutta a nocciolo	7 %
	ex 0810 90 80	Altre frutta	6 %
52.1155	0811 10 90	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Fragole, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	13 %
52.1160	0811 20 59	More di rovo o di gelso, more-lamponi	8 %
52.1165	0811 20 39	Ribes nero (<i>cassis</i>), senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	10 %
52.1170	0811 20 90	Altre bacche	6 %
52.1180	0811 90 50	Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)	7 %
52.1190	0811 90 70	Frutta del <i>Vaccinium myrtilloides</i> e <i>Vaccinium angustifolium</i>	2 %
52.1200	ex 0811 90 90	Cotogne	10 %
	ex 0811 90 90	Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	6 %
	ex 0811 90 90	Rosa canina	esenzione

(1)	(2)	(3)	(4)
52.1205	ex 0811 20 19	Lamponi, con tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	18 %
	0811 20 31	Lamponi, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	14 %
52.1210	ex 0811 20 11 ex 0811 90 10	Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 30 80	6 %
52.1215	0811 20 51	Ribes rosso, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	10 %
52.1220	ex 0811 20 19 ex 0811 90 30	Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 30 80	6 %
52.1230	0812 90 30	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate Papaie	esenzione
52.1240	0812 90 40	Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)	2 %
52.1250	ex 0812 90 90	Cotogne	4 %
	ex 0812 90 90	Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0805 40 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 30 80	esenzione
52.1260	0813 10 00	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo Albicocche	5,5 %
52.1270	0813 40 30	Pere	4 %
52.1280 52.1290	0813 40 50 ex 0813 40 80	Papaie Rosa canina	esenzione
52.1300	0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni, fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione
52.1320	0901 12 00	Caffè non torrefatto, decaffeinizzato	8,5 %
52.1330	0901 21 00	Caffè, torrefatto, non decaffeinizzato	11,5 %
52.1340	0901 22 00	Caffè torrefatto, decaffeinizzato	12,5 %
52.1360	0901 40 00	Succedanei del caffè contenenti caffè	13 %
52.1370	0902 10 00	Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	esenzione
52.1390	0904 12 00	Pepe, del genere «Piper», pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», tritati o polverizzati: Pepe, tritato o polverizzato	esenzione
52.1410	0904 20 90	Pimenti del genere «Capsicum», o del genere «Pimenta», tritati o polverizzati	4 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.1440	0908 10 90 0908 20 90	Noci moscate, altre Macis, tritato o polverizzato	esenzione
52.1460	0909 10 90	Semi di badiana	7 %
52.1510	0910 91 10	Altri miscugli di spezie, non tritati né polverizzati	esenzione
52.1520	0910 91 90	Tritate o polverizzate	3 %
52.1530	0910 99 91	Altre non tritate né polverizzate	esenzione
52.1540	0910 99 99	Tritate o polverizzate	3 %
52.1550	1106 10 00	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713	2 %
52.1560	1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane	esenzione
52.1570	ex 1106 30 90	Farine, semolini e polveri di castagne e marroni	7,5 %
52.1580	ex 1106 30 90	Altre diverse da quelle di castagne e marroni	2 %
52.1590 52.1600	1211 10 00 1211 90 30	Radici di liquirizia Fave tonka	esenzione
52.1610	1212 10 91	Semi di carrube, non sgucciati, né frantumati, né macinati	esenzione
52.1620	1212 10 99	Altri semi di carrube	6 %
52.1630 52.1640	1212 20 00 1212 30 00	Alghe Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne	esenzione
52.1650	1302 12 00	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati Succhi ed estratti vegetali: di liquirizia	esenzione (*)
52.1660	ex 1302 20 10	Sostanze pectiche, pectinati e pectati: allo stato secco, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	12 %
52.1670	ex 1302 20 90	Altre, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	7 %
52.1680	1302 31 00 1302 32 10	Agar-agar Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati	esenzione
52.1690	1503 00 19 1503 00 30	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati Stearina solare ed oleostearina diverse da quelle per uso industriale Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	esenzione
52.1700	1503 00 90	Altri	4 %

(e) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni comunitarie.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.1710	1504 10 10	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: Oli di fegato di pesci e loro frazioni aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo	esenzione
52.1720	ex 1504 20 10	Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato; frazioni solide, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	16 %
	ex 1504 20 10	Altre frazioni solide	11 %
52.1730	ex 1504 30 19	Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni, frazioni solide, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	16 %
	ex 1504 30 19	Altre frazioni solide	11 %
52.1740	1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina	esenzione
52.1750	1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	esenzione
52.1760	1507 10 10	Olio di soia e sue frazioni Olio greggio, anche depurato delle mucillagini, destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.1770	1511 10 10	Olio di palma e sue frazioni: Olio greggio, destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.1780	1511 10 90	Altri	4 %
52.1790	1511 90 11	Altri Frazioni solide In imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	16 %
52.1800	1511 90 19	Altri	11 %
52.1810	1511 90 99	Altri	12 %
52.1820	ex 1512 11 10	Oli di cartamo e sue frazioni, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.1830	1512 21 10	Olio di cotone e sue frazioni destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	
52.1840	1513 11 10	Oli di cocco (olio di copra) e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Olio greggio Destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.1850	1513 11 91	In imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	18 %
52.1860	1513 11 99 1513 21 91	Altri	7 %
52.1870	1513 19 11	Frazioni solide In imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	16 %

(e) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni comunitarie.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.1880	1513 19 19	Altri	11 %
52.1890	1513 19 30	Altri Destinati ad usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione — Altri oli di prodotti per l'alimentazione umana (e)	6,5 %
52.1900	1513 19 91 1513 29 50	In imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	18 %
52.1910	1513 19 99 1513 29 91	Altri	13 %
52.1920	1513 21 11	Oli di palmisti destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.1930	1513 21 19	Oli di babassù destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	
52.1940	1513 21 30	Altri presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	18 %
52.1960	1513 29 11	Altre frazioni solide presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	16 %
52.1970	1513 29 19	Altri	11 %
52.1980	ex 1513 29 30	Altri oli di palmisti destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	6,5 %
52.2010	ex 1514 10 10	Oli di ravizzone o di senapa e loro frazioni, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.2020	1515 21 10	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni Olio di granturco e sue frazioni destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.2030	1515 30 90	Olio di ricino e sue frazioni, altri	6 %
52.2040	1515 40 00	Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni	esenzione
52.2050	1515 50 11	Olio di sesamo e sue frazioni destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.2060	1515 60 90	Olio di jojoba e sue frazioni diverso dall'olio greggio	esenzione
52.2070	1515 90 10	Oli di oleococca, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	
52.2080	1515 90 40	Altri oli e loro frazioni destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.2090	1515 90 51	Altri oli greggi, concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	18 %
52.2100	1515 90 91	Altri, concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	
52.2110	1516 10 10	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati Grassi e oli animali e loro frazioni, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	16 %

(e) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni comunitarie.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2120	1516 10 90	Altri	11 %
52.2130	1516 20 10	Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	esenzione
52.2140	1516 20 91	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	16 %
52.2150	1516 20 99	Altri	11 %
52.2160	1517 90 93	Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	esenzione
52.2170	1518 00 10	Linossina	esenzione
52.2180	1518 00 31	Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e), greggi	2,5 %
52.2190	1519 11 00	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali Acido stearico	esenzione
52.2200	1519 12 00	Acido oleico	3 %
52.2210	1519 13 00 1519 19 10 1519 19 30 1519 19 90 1519 20 00	Acidi grassi del tallolio Altri Oli acidi di raffinazione	esenzione
52.2220	1519 30 00	Alcoli grassi industriali	5 %
52.2230	1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose	esenzione
52.2240	1521 10 90 1521 90 99	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati Diverse dalle gregge Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse dalle gregge	esenzione
52.2250	1522 00 10 1522 00 91 1522 00 99	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali Degras Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali Altri Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soap-stocks) Altre	esenzione
52.2260	1602 20 10	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue Di fegato di oca o di anatra	11 %
52.2270	1602 41 90 1602 42 90 1602 49 90	Della specie suina non domestica	8 %
52.2280	ex 1602 50 90	Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	17 %
52.2290	ex 1602 90 31	Selvaggina	8 %
	ex 1602 90 31	Conigli	14 %

(e) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni comunitarie.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2300	ex 1602 90 71 ex 1602 90 79	Altre, di ovini	18 %
	ex 1602 90 71 ex 1602 90 79	Altre, di caprini	16 %
	1602 90 99	Altre	16 %
52.2310	1603 00 10	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri acquatici presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	5 %
52.2320	1603 00 30	presentati in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore a 20 kg	esenzione
52.2330	1604 11 00	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce Salmone	4 % (**)
52.2340	1604 13 90	Altri (diversi dalle sardine)	9 % (**)
52.2350	1604 14 90	Sarde (sarda spp)	18 % (**)
52.2360	1604 15 10	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>	19 % (**)
52.2370	1604 15 90	Sgombri delle specie <i>Scomber australasicus</i>	9 % (**)
52.2380	1604 19 10	Salmonidi, diversi dai salmoni	4 %
52.2390	1604 19 50	Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	19 % (**)
52.2400	1604 19 91	Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	10 % (**)
52.2405	1604 19 99	Altri pesci interi o in pezzi	9 % (**)
52.2410	1604 20 10	Di salmoni	4 % (**)
	1604 20 30	Di salmonidi, diversi dai salmoni	
52.2420	ex 1604 20 50	Sarde (sarda spp)	18 % (**)
52.2430	ex 1604 20 50	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	19 % (**)
	ex 1604 20 90	Altri, escluse le aringhe	9 % (**)
52.2440	1604 30 10	Caviale (uova di storione)	12 % (**)
52.2450	1604 30 90	Succedanei del caviale	14 %
52.2460	1605 10 00 ex 1605 20 00 1605 30 00 1605 40 00 ex 1605 90 10	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati Granchi Gamberetti con l'esclusione dei gamberetti grigi del genere « <i>Crangon spp</i> » Astici Altri crostacei Molluschi con esclusione delle lumache di terra	6 % (**)

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2470	1605 90 90	Altri	16 %
52.2480	1702 50 00 1702 90 10	Fruttosio e maltosio chimicamente puri	esenzione
52.2490	1704 10 11 1704 10 19	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 %	2 %
52.2495	1704 10 91 1704 10 99	uguale o superiore a 60 %	2 % (1)
52.2500	1704 90 10	Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	9 %
52.2510	1704 90 30	Cioccolato bianco	4 %
52.2520	1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99	Impasti compreso il marzapane Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse Confetti e prodotti simili confettati Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene Caramelle Ottenute per compressione Altri	6 %
52.2530	1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	11 %
52.2540	1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	8 %
52.2550	1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	9 %
52.2560	ex 1806 10 10 ex 1806 10 30 ex 1806 10 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	3 %
52.2570	1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 80 1806 20 95 1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	9 %
52.2580	1901 10 00 1901 20 00 ex 1901 90 90	Preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 Altri	esenzione
	ex 1901 90 90 ¹	Altre preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad»	esenzione (2)

(1) Per questi prodotti, il totale del dazio all'importazione e del MOB è limitato al 18 % del valore in dogana.

(2) Senza percezione di dazi addizionali.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2590	ex 1903 00 00	Tapioca e suoi sucedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature e forme simili, esclusa quella di fecola di patate	2 %
52.2600	1904 10 10 1904 10 30 1904 10 90	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	esenzione
52.2610	1904 90 10	di riso	3 %
52.2620	1904 90 90	di altri cereali	2 %
52.2630	1905 10 00	Pane croccante detto «Knaeckebrod»	esenzione
52.2640	1905 20 10 1905 20 30 1905 20 90	Pane con spezie (panpepato)	esenzione
52.2660	1905 90 10	Pane azimo (Mazoth)	esenzione
52.2670	1905 90 20	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	esenzione
52.2680	1905 90 30	Pane	4 %
52.2690	2001 20 00	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto e nell'acido acetico Cipolle	14 %
52.2695	2001 90 20	Pimenti del genere «Capsicum», con esclusione dei peperoni dolci	5 %
52.2700	2001 90 50 ex 2001 90 80	Funghi Altri, con esclusione dei «mixed pickles» e peperoni dolci	14 %
52.2710	2001 90 30	Granturco dolce	3 %
52.2720	2001 90 60	Cuori di palma	7 %
52.2730	ex 2001 90 80	Papaia «chutney»	9 %
	2003 20 00	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico Tartufi	14 %
52.2740	2004 90 10	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati Granturco dolce	3 %
52.2750	ex 2004 90 30	Crauti	15 %
	ex 2004 90 30	Capperi	12 %
52.2760	ex 2004 90 99	Asparagi	20 %
	ex 2004 90 99	Germogli di bambù	11 %
	ex 2004 90 99	Moringa oleifera (drumsticks)	esenzione

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2770	2005 30 00	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati Crauti	15 %
52.2780	2004 60 00	Asparagi	20 %
52.2790	2005 80 00	Granturco dolce	3 %
52.2795	2005 90 10	Pimenti del genere «Capsicum»	5 %
52.2800	2005 90 30	Capperi	12 %
52.2810	ex 2005 90 90	Germogli di bambù	11 %
	ex 2005 90 90	Moringa oleifera (drumsticks)	esenzione
52.2820	ex 2006 00 39	Frutta, scorze di frutta, piante e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) Altre, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 % Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	6 %
52.2830	ex 2006 00 90	Altre, diverse da quelle aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 % Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0805 90 00, 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	6 %
52.2840	ex 2007 10 90	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Altre Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	8 %
52.2850	ex 2007 91 10 ex 2007 91 30	Confetture e marmellate di agrumi Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %, escluse le marmellate di arance Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %, e inferiore o uguale al 30 %, escluse le marmellate di arance	18 %
52.2860	ex 2007 91 90	Altre, escluse le marmellate di arance	19 %
52.2863	2007 99 10	Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale aventi tenore in zucchero superiore al 30 % (a)	24 %
52.2865	2007 99 31	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliegie, aventi tenore in peso di zuccheri superiore al 30 %	25 %
52.2870	ex 2007 99 39	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 % Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	8 %
52.2880	ex 2007 10 10 ex 2007 99 59	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 % Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	8 %
52.2890	ex 2007 99 90	Altre Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	8 %

(a) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni comunitarie.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2900	2008 11 91 2008 11 99 ex 2008 19 10	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate e conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: Arachidi Altre, compresi i miscugli in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg, con esclusione di mandorle, noci comuni e nocciole	6 %
52.2910	ex 2008 19 10	Altre, compresi i miscugli in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg Mandorle, noci comuni e nocciole	12 % (*)
52.2920	ex 2008 19 90	Altre, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore ad 1 kg, con esclusione di mandorle, di noci comuni e di nocciole	6 %
	ex 2008 19 90	Altre, in imballaggi immediati di contenuto non superiore ad 1 kg Mandorle, noci comuni e nocciole	11,5 % (*)
52.2930	2008 20 11	Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %	10 %
52.2940	2008 20 19	Altri	10 %
52.2950	2008 20 31	Di 1 kg o meno, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %	10 %
52.2960	2008 20 39	Altri	10 %
52.2970	2008 30 11 2008 30 19	Agrumi con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %	25 %
52.2980	2008 30 31 2008 30 39	Altri agrumi	25 %
52.2990	2008 30 51	Con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg Segmenti di pompelmi e di pomeli	9 %
52.3000	2008 30 55	Mandarini compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	19 % (*)
52.3010	2008 30 71	Con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg Segmenti di pompelmi e di pomeli	9 %
52.3020	2008 30 75	Mandarini compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	18 % (*)
52.3030	2008 40 11 2008 40 19 2008 40 31	Pere, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 %
52.3040	2008 40 21 2008 40 29 2008 40 39	Pere, altre	25 %
52.3050	2008 50 11 2008 50 19 2008 50 51	Albicocche, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.3060	2008 50 31 2008 50 39 2008 50 59	Albicocche, altre	25 %
52.3065	2008 60 61	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	18 %
52.3070	2008 70 11 2008 70 19 2008 70 51	Pesche, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 %
52.3080	2008 70 31 2008 70 39 2008 70 59	Pesche, altre	25 %
52.3090	2008 80 11 2008 80 19	Fragole	25 %
52.3100	2008 80 31 2008 80 39	Fragole	25 %
52.3110	2008 91 00	Cuori di palma	7 %
52.3120	2008 92 11 2008 92 19	Miscugli	25 %
52.3130	2008 92 31 2008 92 39	Miscugli	25 %
52.3140	ex 2008 92 50	Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80, nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi	9 %
52.3150	ex 2008 92 71	Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	7 %
52.3160	ex 2008 92 91	Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80, nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi	9 %
52.3170	ex 2008 92 99	Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80, nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi	10 %
52.3180	2008 99 11 2008 99 19	Zenzero	10 %
52.3190	2008 99 21	Uva, avente tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 %
52.3200	2008 99 23	Altra uva	25 %
52.3210	2008 99 27 2008 99 34	Altre frutta, avente tenore, in peso, di zucchero superiore al 9 %	25 %
52.3220	2008 99 35 2008 99 39	Altre, con aggiunta di alcole	25 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.3230	2008 99 43	Uve, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	18 % (*)
52.3240	ex 2008 99 46 ex 2008 99 48	Frutti della passione e guaiave senza aggiunta di alcole Frutta delle voci 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	6 %
52.3250	ex 2008 99 46	Tamarinde	7 %
52.3260	2008 99 53	Uve	19 % (*)
52.3265	2008 99 61 ex 2008 99 69	Frutti della passione e guaiave Frutta delle voci 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	7 %
52.3270	ex 2008 99 85	Granturco	3 %
52.3280	ex 2008 99 99	Frutta delle voci 0803, 0804 (esclusi i fichi) 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	6 %
52.3290	2009 20 11	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti Succhi di pompelmo o di pomelo	28 %
52.3300	2009 20 19	Succhi di pompelmo o di pomelo	28 %
52.3310	2009 20 91 2009 20 99	Succhi di pompelmo o di pomelo	7 %
52.3320	ex 2009 30 31 ex 2009 30 39	Succhi di agrumi (esclusi i succhi di limone) contenenti zuccheri addizionati Succhi di agrumi (esclusi i succhi di limone) senza zuccheri addizionati	13 % (*)
52.3340	2009 30 91 2009 30 95	Altri succhi di agrumi Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati non superiore al 30 %	14 % (*)
52.3350	ex 2009 30 99	Succhi di limette (<i>Citrus aurantifolia</i> var. <i>Lumio</i> e var. <i>Limetta</i>), senza zuccheri addizionati	13 % (*)
	ex 2009 30 99	Altri succhi, senza zuccheri addizionati	15 % (*)
52.3360	2009 40 30	Succhi di ananasso	17 %
52.3370	2009 40 91	Succhi di ananasso	17 %
52.3380	2009 40 93 ex 2009 40 99	Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % Succhi di ananasso senza zuccheri addizionati	17 % (*)
52.3385	2009 70 30 2009 70 93 2009 70 99	Succhi di mela, di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20° C: di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati di valore inferiore o uguale a 18 ECU per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 30 % senza zuccheri addizionati	12 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.3390	2009 80 32 ex 2009 80 34	Frutti della passione o guaiave Altre frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	8 %
52.3400	ex 2009 80 39	Succhi di dattero	esenzione
	ex 2009 80 39	Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	8 %
52.3410	ex 2009 80 80	Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	8 %
	ex 2009 80 80	Succhi di altre frutta e di altri ortaggi con zuccheri addizionati esclusi succhi di albicocche e pesche	17 %
52.3420	2009 80 83 ex 2009 80 85	Succhi di frutti della passione o di guaiave Succhi di altre frutta e di altri ortaggi, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	8 %
	ex 2009 88 85	Altri, esclusi i succhi di albicocca e di pesca	17 %
52.3430	ex 2009 80 93	Succhi di altre frutta e di altri ortaggi, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	8 %
	ex 2009 80 93	Altri, esclusi i succhi di albicocca e di pesca	17 %
52.3440	2009 80 95 ex 2009 80 99	Succhi di altre frutta e di altri ortaggi, senza zuccheri addizionati Di frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	8 %
	ex 2009 80 99	Altri, esclusi i succhi di albicocca e di pesca	18 %
52.3450	ex 2009 90 21	Miscugli di succhi di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30, 0810 90 80	8 %
52.3460	ex 2009 90 51 ex 2009 90 51	Miscugli di succhi di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto, esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche con zuccheri addizionati	17 % (*)
52.3470	ex 2009 90 59	senza zuccheri addizionati	18 % (*)

(1)	(2)	(3)	(4)
52.3480	ex 2009 90 91	Miscugli di succhi Di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	17 % (*)
52.3490	ex 2009 90 93	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	17 % (*)
52.3500	ex 2009 90 99	senza zuccheri addizionati	18 % (*)
52.3510	ex 2101 10 11 ex 2101 10 19	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati Essenze di caffè	9 %
52.3520	ex 2101 20 10	Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati	esenzione
52.3530	2101 30 19 2101 30 99	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè Altri Estratti, essenze e concentrati della cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè Altri	2 %
52.3540	2102 10 10	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	8 %
52.3550	2102 10 31 2102 10 39	Lieviti di panificazione	4 %
52.3560	2102 10 90	Altri lieviti	10 %
52.3570	2102 20 11	Lieviti morti in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	6 %
52.3580	2102 20 19 2102 20 90	Altri	esenzione
52.3590	2102 30 00	Lieviti in polvere preparati	3 %
52.3600	ex 2103 10 00	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata Salsa di soia non a base di olio vegetale	5 %
52.3610	ex 2103 30 00	Salse a base di purè di pomodoro	6 %
52.3620	2103 30 10	Farina di senapa	esenzione
52.3630 52.3640	2103 30 90 ex 2103 90 90	Senapa preparata Prodotti a base di ketchup di pomodoro	7 %
	ex 2103 90 90	Altri, escluse le salse a base di olio vegetale	5 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.3650	2104 10 00	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi, in forma liquida, solida o in polvere	11 %
52.3660	2104 20 00	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	17 %
52.3670	ex 2106 90 91	Plasma essiccato ottenuto dal sangue fresco di bovini, addizionato di citrato di sodio, di un tenore in proteine totali di almeno 73,3 % e al massimo 90 % calcolato sulla sostanza secca	esenzione
52.3680	2201 10 00	Acque minerali e acque gassate	esenzione
52.3690	2202 10 00 2202 90 10	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	6 %
52.3700	2203 00	Birra di malto	14 %
52.3710 52.3720	ex 2208 90 51 ex 2208 90 53	Altre bevande alcoliche presentate in recipienti contenenti 2 litri o meno Pisco e Singani, Tequila	1,30 ECU per hl, per % vol. di alcole + 5 ECU per hl
52.3730	2301 20 00	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	esenzione (**)
52.3740	2302 50 00	Crusche, staccature ed altri residui, di legumi	3 %
52.3750	2308 90 90	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove Altri	esenzione
52.3760	2309 10 90	Preparazioni dei tipi utilizzate per l'alimentazione degli animali altri alimenti per cani o gatti	3 %
52.3770	2309 90 10	Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	esenzione
52.3780	2309 90 91 2309 90 99	Altri	3 %
52.3790	2402 10 00	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti	35 % (*)
52.3800	2402 20 00	Sigarette	60 % (*)
52.3810	2403 10 00	Tabacco da fumo	90 % (*)
52.3820	2403 91 00	Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	18 % (*)
52.3830	2403 99 10	Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	45 % (*)
52.3840	2403 99 90	Altri	18 % (*)

ALLEGATO III

Elenco dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate ⁽¹⁾

A. PAESI INDIPENDENTI

048 Jugoslavia	424 Honduras	612 Irak
060 Polonia	428 El Salvador	616 Iran
062 Cecoslovacchia	432 Nicaragua	628 Giordania
064 Ungheria	436 Costarica	632 Arabia Saudita
066 Romania	442 Panama	636 Kuwait
068 Bulgaria	448 Cuba	640 Bahrein
204 Marocco	449 San Cristoforo e Nevis	644 Qatar
208 Algeria	453 Bahamas	647 Emirati arabi uniti
212 Tunisia	456 Repubblica Dominicana	649 Oman
216 Libia	459 Antigua e Barbuda	662 Pakistan
220 Egitto	460 Dominica	664 India
248 Senegal	464 Giamaica	669 Sri Lanka
268 Liberia	465 Santa Lucia	680 Tailandia
272 Costa d'Avorio	467 San Vincenzo	690 Vietnam
276 Gana	469 Barbados	696 Cambogia
288 Nigeria	472 Trinidad e Tobago	700 Indonesia
302 Camerun	473 Grenada	701 Malaysia
314 Gabon	480 Colombia	703 Brunei Darussalam
318 Congo	484 Venezuela	706 Singapore
322 Zaire	488 Guiana	708 Filippine
330 Angola	492 Suriname	716 Mongolia
346 Kenia	500 Ecuador	720 Cina
355 Seicelle e dipendenze	504 Perù	728 Corea del Sud
370 Madagascar	508 Brasile	801 Papuasie-Nuova Guinea
373 Maurizio	512 Cile	803 Nauru
378 Zambia	516 Bolivia	806 Isole Salomone
382 Zimbabwe	520 Paraguay	808 Stati federati della Micronesia
389 Namibia	524 Uruguay	808 Repubblica delle Isole Marshall
393 Swaziland	528 Argentina	808 Repubblica di Palau
412 Messico	600 Cipro	815 Figi
416 Guatemala	604 Libano	816 Vanuatu
421 Belize	608 Siria	

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [regolamento (CEE) n. 3639/86 (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46)].

B. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

- 044 Gibilterra
- 329 Sant'Elena e dipendenze
- 357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
- 377 Mayotte
- 406 Groenlandia
- 408 Saint Pierre e Miquelon
- 413 Bermude
- 446 Anguilla
- 454 Isole Turks e Caicos
- 457 Isole Vergini degli Stati Uniti
- 461 Isole Vergini britanniche e Montserrat
- 463 Isole Cayman
- 474 Aruba
- 478 Antille olandesi
- 529 Isole Falkland e dipendenze
- 740 Hong Kong
- 743 Macao
- 802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos [Keeling], isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
- 808 Oceania americana (1)
- 809 Nuova Caledonia e dipendenze
- 811 Isole Wallis e Futuna
- 813 Isole Pitcairn
- 814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
- 822 Polinesia francese
- 890 Regioni polari (Terre australi ed antartiche francesi, Territorio antartico australiano, Territorio antartico britannico).

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake.

ALLEGATO IV

Lista dei prodotti contemplati all'articolo 1, paragrafo 1 (a) (b)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)	(3)
57.0010	0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi
57.0020	0104 20 10	Animali vivi della specie caprina (c)
57.0030	0106 00	Altri animali vivi
57.0040	0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni di animali delle specie suina, fresche, refrigerate o congelate, diverse delle carni di animali della specie suina domestica
57.0050	0205 00 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche refrigerate o congelate
57.0060	0206 10 91 0206 10 99 0206 21 00 0206 22 90 0206 29 99	Frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate Della specie bovina, fresche o refrigerate
57.0070	0206 30 90 0206 41 99 0206 49 99	Della specie suina, diverse dalle domestiche
57.0080	0206 80 91 0206 90 91	Della specie equina, asinina o mulesca
57.0090	0206 80 99 0206 90 99	Delle specie ovine o caprine
57.0095	0207 31 00 0207 50 10	Fegati grassi, di oche o di anatre, freschi, refrigerati o congelati (d)
57.0100	0208	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate
57.0110	0210 11 90 0210 12 90 0210 19 90	Altre carni e frattaglie, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate Della specie suina, diversa da quella domestica
57.0120	0210 90 10 0210 90 20	Di cavallo Altre
57.0130	0210 90 49	Frattaglie della specie bovina
57.0140	0210 90 60	Frattaglie delle specie bovina e caprina
57.0150	0210 90 80	Altre frattaglie
57.0160	CAPITOLO 3	PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

(a) Su riserva delle disposizioni per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la definizione della designazione delle merci non riveste che carattere indicativo, essendo il regime preferenziale delimitato dal contenuto corrispondente ai numeri di codice della NC. Dove sono indicate le voci ex davanti al codice della NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione del codice NC e dalla corrispondente descrizione presi insieme.

(b) I prodotti agricoli che beneficiano, in regime di dazio comune, dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(d) Senza percezione di AGR.

(1)	(2)	(3)
57.0170	0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
57.0180	0407 00 90	Uova in guscio, diverse da quelle di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte Diverse da quelle di volatili da cortile
57.0190	0409 00 00	Miele naturale
57.0200	0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
57.0210	CAPITOLO 5	ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
57.0220	CAPITOLO 6	PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
57.0230	0701	Patate, fresche o refrigerate
57.0240	0706 90 30	Barbaforte o cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)
57.0242	0707 00 19	Cetrioli freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre
57.0250	0708	Legumi da granella, sgranati o in baccello, freschi o refrigerati
57.0260	ex 0709 20 00 0709 30 00 0709 40 00 0709 51 30 0709 60 10 0709 60 99 0709 90 70 0709 90 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati Asparagi dal 1° ottobre al 31 gennaio Melanzane Sedani, esclusi i sedani-rapa Funghi galletti o gallinacci Peperoni Altri Zucchine Altri
57.0270	0710 tutti i codici esclusi 0710 80 10	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati
57.0280	0711 tutti i codici esclusi 0711 20 10 0711 20 90	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
57.0290	0712 10 00 0712 20 00 0712 30 00 0712 90 30 0712 90 50 ex 0712 90 90	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati Patate Cipolle Funghi e tartufi Pomodori Carote Altri, ad esclusione delle olive
57.0300	0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

(1)	(2)	(3)
57.0310 57.0320	0714 20 10 0714 90 90	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: Patate dolci per il consumo umano (c) Altri
57.0370	0802 50 00 0802 90 10 0802 90 90	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate Pistacchi Noci di pecan Altre
57.0380	0803 00 90	Banane, comprese le frutta della piantaggine, essiccate
57.0390 57.0410 57.0420 57.0430 57.0440	0804 10 00 0804 30 00 0804 40 10 0804 40 90 0804 50 00	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi Datteri Ananassi Avocado, dal 1° dicembre al 31 maggio Avocado, dal 1° giugno al 30 novembre Guaiave, manghi e mangostani
57.0450	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 0805 30 90 0805 40 00 0805 90 00	Agrumi, freschi o secchi Mandarini, dal 15 maggio al 15 settembre Monreal e satsuma, dal 15 maggio al 15 settembre Mandarini e wilkings, dal 15 maggio al 15 settembre Tangerini, dal 15 maggio al 15 settembre Altri, dal 15 maggio al 15 settembre Limette Pompelmi e pomeli Altri
57.0470	0807 10 10 0807 10 90 0807 20 00	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi Cocomeri Altri Papaie
57.0480	0809 40 90 ex 0809 20 10 ex 0809 20 90	Prugne fresche Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), fresche
57.0490	0810 20 10 0810 20 90 0810 30 10 0810 30 30 0810 30 90 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 0810 90 10 0810 90 30 0810 90 80	Altre frutta fresche
57.0500	0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
57.0510	0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

(c) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(1)	(2)	(3)
57.0520	0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 10 0813 40 30 0813 40 50 0813 40 60 0813 40 80 0813 50 11 0813 50 19 ex 0813 50 30 ex 0813 50 91	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 incluse: — Albicocche — Prugne — Mele — altre frutta — — Pesche, comprese le pesche noci — — Pere — — Papaie — — altre — Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: — — Macedonie di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 — — — senza prugne — — — con prugne Miscugli di noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù, noci di arec e noci di cola Miscugli di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, mele di acagiù, frutti di jack, litchi e sapotiglia, secchi
57.0530	0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
57.0540	CAPITOLO 9	CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE
57.0550	1006 10 10	Riso Destinato alla semina (c)
57.0560	1105	Farina, semolino e fiocchi di patate
57.0570	1106 10 00 1106 30 10 1106 30 90	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 Farine dei legumi da granella secchi della voce 0713 Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8
57.0580	1108 20 00	Inulina
57.0590	ex CAPITOLO 12	SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI, AD ESCLUSIONE DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO E CANNE DEI NUMERI DI CODICE 1212 91 E 1212 92 00
57.0600	CAPITOLO 13	GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI
57.0610	CAPITOLO 14	MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE
57.0620	1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi
57.0630	1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
57.0640	1504 escluso codice 1504 30 11	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

(c) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(1)	(2)	(3)
57.0650	1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
57.0660	1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati ma non modificati chimicamente
57.0670	1507	Olio di soia e sue frazioni, ma non modificati chimicamente
57.0680	1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
57.0690	1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
57.0700	1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
57.0710	1513	Olio di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni anche raffinati, ma non modificati chimicamente
57.0720	1514	Olio di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
57.0730	1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni anche raffinati, ma non modificati chimicamente
57.0740	1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
57.0750	1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
57.0760	1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove
57.0770	1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
57.0780	1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose
57.0790	1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati
57.0800	1522 00 10 1522 00 91 1522 00 99	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali Degras Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks) Altri
57.0810	1602 20 10 1602 41 90 1602 42 90 1602 49 90 1602 50 90 1602 90 31 1602 90 69 1602 90 71 1602 90 79 1602 90 99	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue Di fegato d'oca o di anatra Delle specie suine, diverse dalla domestica Della specie bovina Di selvaggina o di coniglio D'ovini o di caprini

(1)	(2)	(3)
57.0820	1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
57.0830	1604	Preparazioni e conserve di pesci, caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
57.0840	1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
57.0850	1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
57.0860	1702 90 10	Maltosio chimicamente puro
57.0870	1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) ⁽¹⁾
57.0880	CAPITOLO 18	CACAO E SUE PREPARAZIONI
57.0890	CAPITOLO 19	PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE, PRODOTTI DELLA PASTICCERIA ⁽²⁾
57.0900	CAPITOLO 20	PREPARAZIONI DI ORTAGGI E LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE
57.0910	ex CAPITOLO 21	PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE, AD ESCLUSIONE DEGLI SCIROPPI DI ZUCCHERO DEI NUMERI DI CODICE 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 E 2106 90 59
57.0920	ex CAPITOLO 22	BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DEI NUMERI DI CODICE DA 2204 10 11 A 2204 30 10, 2206 00 10, 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 E 2208 90 19
57.0930	2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli
57.0940	2302 50 00	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi
57.0950	2308 90 90	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove Altri
57.0960	2309 10 90 2309 90 10 2309 90 91 2309 90 99	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini Polpe di barbabietole melassate Altri
57.0970	CAPITOLO 24	TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO, LAVORATI

⁽¹⁾ Per i prodotti dei codici NC 1704 10 91 e 1704 10 99, il MOB è limitato al 16 % del valore in dogana.

⁽²⁾ Senza percezione di dazi addizionali per le altre preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad».

*ALLEGATO V***Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo**

224 Sudan	350 Uganda
228 Mauritania	352 Tanzania
232 Mali	366 Mozambico
236 Burkina Faso	375 Comore
240 Niger	386 Malawi
244 Ciad	391 Botswana
247 Repubblica del Capo Verde	395 Lesotho
252 Gambia	452 Haiti
257 Guinea-Bissau	653 Yemen
260 Guinea	660 Afganistan
264 Sierra Leone	666 Bangladesh
280 Togo	667 Maldive
284 Benin	672 Nepal
306 Repubblica Centrafricana	675 Butan
310 Guinea equatoriale	676 Birmania (Myanmar)
311 São Tomé e Príncipe	684 Laos
324 Ruanda	807 Tuvalu
328 Burundi	812 Kiribati
334 Etiopia	817 Tonga
338 Gibuti	819 Samoa occidentali
342 Somalia	

REGOLAMENTO (CEE) N. 3834/90 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1990****recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89 paragrafo 2 e l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia hanno visto la loro situazione economica degradarsi al punto da dover affrontare problemi simili a quelli dei paesi ai quali in passato sono state applicate le preferenze generalizzate; che tali paesi dovrebbero pertanto fruire, a titolo transitorio, del sistema delle preferenze generalizzate in modo da aumentare le loro esportazioni per accelerare la loro crescita economica, promuovere la loro industrializzazione ed aumentare il loro tasso di sviluppo;

considerando che, l'8 novembre 1990, la Commissione ha raccomandato al Consiglio di autorizzarla a negoziare con tali tre paesi accordi europei nell'ambito dei quali è prevista la creazione graduale di una zona di libero scambio; che pertanto tali paesi dovrebbero poter fruire del regime preferenziale generalizzato nel 1991 fino a quando non saranno loro accordate concessioni tariffarie nell'ambito di detti accordi;

considerando che la Bulgaria si trova in una situazione economica simile a quella dei tre paesi sopra citati e che pertanto occorre accordare anche a questo paese il beneficio del regime preferenziale nel 1991;

considerando che la situazione della Romania giustifica un trattamento identico a quello dei quattro paesi sopra indicati; che di conseguenza occorre stabilire nei confronti di questo paese un regime preferenziale di portata equivalente nel 1991;

considerando che è opportuno aggiungere all'elenco dei paesi beneficiari, da un lato, e a sua richiesta, la Mongolia, e dall'altro la Namibia che ha acceduto all'indipendenza;

considerando che la situazione dei mercati agricoli, tanto comunitari quanto extracomunitari, e l'interesse della Comunità a mantenere armonici rapporti com-

merciali in campo agricolo con in paesi in via di sviluppo, in particolare nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate, impongono di adeguare alcuni meccanismi agricoli specificamente previsti dalle organizzazioni comuni di mercato;

considerando che, a tal fine, occorre concedere, secondo i prodotti, una preferenza consistente in una riduzione del prelievo all'importazione, nei limiti di un importo fisso;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva totale o parziale, con la possibilità di rettificare le situazioni sfavorevoli che potrebbero crearsi, tra l'altro, negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) a seguito della sua applicazione;

considerando che dal 1° marzo 1986 il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano il sistema comunitario delle preferenze generalizzate; che i prelievi riscossi all'importazione, in questi Stati membri, di prodotti che formano oggetto di un'organizzazione comune dei mercati sono fissati in conformità di talune disposizioni dell'atto di adesione;

considerando che è opportuno che la Comunità ammetta all'importazione i prodotti che formano oggetto dell'allegato, originari dei paesi e territori che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate, applicando i prelievi indicati per ciascuno di essi; che è necessario riservare il beneficio di queste condizioni preferenziali ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione dei «prodotti originari» è definita dal regolamento (CEE) n. 693/88 (2);

considerando che la Repubblica di Corea non applica alla Comunità un trattamento uguale a quello riservato ad altri partner commerciali; che, in particolare, essa ha preso misure discriminanti nei confronti della Comunità nel settore della tutela della proprietà intellettuale; che, pertanto, non sembra opportuno far beneficiare la Repubblica di Corea del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fintantoché sussiste questa situazione;

considerando che occorre garantire, in particolare a tutti gli operatori interessati della Comunità un accesso uguale e continuo all'importo fisso predetto e l'applica-

(1) Parere reso il 18 e 19 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.

zione, senza soluzione di continuità, del livello di prelievo previsto per l'importo fisso a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del volume previsto;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, o secondo qualsiasi altra procedura analoga contemplata dagli altri regolamenti istituiti di organizzazioni comuni di mercato nei settori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 è applicato all'importazione nella Comunità dei prodotti menzionati nell'allegato ed alle condizioni ivi stabilite un prelievo ridotto.

Per quanto concerne la Spagna ed il Portogallo, la riduzione di cui al primo comma si applica agli oneri all'importazione applicabili a norma dell'atto di adesione del 1985.

2. Possono beneficiare del regime di cui al paragrafo 1 soltanto i prodotti originari dei paesi o territori citati negli allegati III e V del regolamento (CEE) n. 3833/90 ⁽²⁾.

3. Le preferenze concesse con il presente regolamento sono sospese temporaneamente per i prodotti originari della Repubblica di Corea.

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale istaurato dal presente regolamento è subordinato all'osservanza delle regole d'origine dei prodotti definite dal regolamento (CEE) n. 693/88 della Commissione.

5. Gli importi fissi a prelievo ridotto sono gestiti in conformità delle disposizioni che figurano qui di seguito.

Articolo 2

1. I prodotti che figurano nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità con il beneficio dei prelievi ridotti indicati a fronte di ciascuno di essi, nel quadro di importi fissi globali a prelievo ridotto i cui volumi sono indicati nella colonna 5 dell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 86 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Le importazioni che fruiscono della riduzione del prelievo in virtù di un altro regime preferenziale concesso dalla Comunità non vengono imputate agli importi fissi di cui all'allegato.

Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 4, le modalità di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 o dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune di mercato per i prodotti interessati, in quelle relative alla gestione degli importi fissi di cui all'allegato.

2. A tal fine per i prodotti che figurano nell'allegato può essere istituito un sistema di certificati d'importazione.

Articolo 4

Ove la Commissione constati che le importazioni nella Comunità di prodotti che beneficiano del regime di cui all'articolo 1 avvengono a prezzi tali da arrecare o da rischiare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti analoghi o di prodotti in concorrenza diretta, i prelievi applicati nella Comunità possono essere parzialmente o interamente ripristinati per i prodotti in causa, nei confronti del paese o territorio (o dei paesi o territori) che si trovano all'origine del pregiudizio stesso. Tale provvedimento può essere adottato anche se il pregiudizio grave od il rischio di pregiudizio grave è limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino del prelievo normale per un determinato periodo.

2. Qualora il suo intervento sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta e comunica agli Stati membri le misure adottate a seguito della richiesta stessa.

3. Ogni Stato membro può, entro dieci giorni lavorativi dalla data di comunicazione della misura decisa dalla Commissione, chiedere al Consiglio di pronunciarsi in merito. Il deferimento al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, pronunciarsi a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura di cui trattasi entro un termine di trenta giorni dal deferimento.

Articolo 6

Gli articoli 4 e 5 lasciano impregiudicata l'applicazione sia delle clausole di salvaguardia adottate nell'ambito della politica agricola comune in base all'articolo 43 del trattato, sia delle clausole adottate nell'ambito della politica commerciale comune in base all'articolo 113 del

trattato e le altre clausole di salvaguardia eventualmente applicabili.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. RUFFOLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (a)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Volume dell'importo fisso (tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59.0010	0203 29 13 ex 0203 29 55	Lombate e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, disossati, esclusi i filetti presentati a parte, congelati	50 % (AGR)	4 500
59.0020	0207 10 59 0207 23 19	Anatre, presentate spennate, svuotate senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %» o altrimenti presentate, fresche, refrigerate o congelate	50 % (AGR)	1 500
59.0025	ex 0207 39 55 ex 0207 43 15 ex 0207 39 73 ex 0207 43 53 ex 0207 39 77 ex 0207 43 63	Pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati Petti e loro pezzi di anatre, non disossati, freschi, refrigerati o congelati Cosce e loro pezzi di anatre, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	50 % (AGR)	1 500
59.0030	0207 10 79 0207 23 59 0207 39 53 0207 43 11 0207 39 61 0207 43 23 ex 0207 39 65 ex 0207 43 31 ex 0207 39 67 ex 0207 43 41 0207 39 71 0207 43 51 0207 39 75 0207 43 61 ex 0207 39 81 ex 0207 43 71	Oche, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %» o altrimenti presentate, fresche, refrigerate o congelate Pezzi disossati, di oche, freschi, refrigerati o congelati Metà o quarti di oche, freschi, refrigerati o congelati Ali intere, anche senza punte di oche, fresche, refrigerate o congelate Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, di oche, freschi, refrigerati o congelati Petti e loro pezzi, di oche, freschi, refrigerati o congelati Cosce e loro pezzi, di oche, fresche, refrigerate o congelate Parti dette «paltò di oca», fresche, refrigerate o congelate	50 % (AGR)	25 000
59.0040	0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	Carni della specie suina, salate o in salamoia: — Prosciutti e loro pezzi — Pancette (ventresche) e loro pezzi — Lombate e loro pezzi — altre parti disossate	50 % (AGR)	2 500
59.0050	1108 13 00	Fecola di patate	50 % (AGR)	5 000

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

*ALLEGATO***Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (a)**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59.0060	1601 00 91	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti, diversi da quelli di fegato	50 % (AGR)	4 000
59.0070	1601 00 99	Altri salami e salsicce	50 % (AGR)	1 500
59.0080	1602 49 15 1602 49 19	Preparazioni e conserve di carni di animali della specie suina domestica	50 % (AGR)	6 800

REGOLAMENTO (CEE) N. 3835/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 e (CEE) n. 3833/90 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3831/90 ⁽³⁾, (CEE) n. 3832/90 ⁽⁴⁾ e (CEE) n. 3833/90 ⁽⁵⁾ applicano preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 a taluni prodotti industriali, ai prodotti tessili e a taluni prodotti agricoli, originari di paesi in via di sviluppo;

considerando che la Comunità applica a questi paesi, tra i quali figuravano fino al 13 novembre 1990 la Bolivia, la Colombia, l'Ecuador e il Perù, un trattamento preferenziale, in funzione del loro livello di sviluppo e della loro competitività, che, nel settore industriale e tessile, consiste in una sospensione del dazio nel quadro di un contingentamento e di una limitazione tariffaria individuale e in una riduzione del dazio doganale senza limitazioni quantitative nel settore agricolo, eccettuati cinque prodotti soggetti a importi fissi a dazio ridotto;

considerando che lo sviluppo della produzione di cocaina, in Bolivia, in Colombia, nell'Ecuador e in Perù, si effettua a scapito delle produzioni agricole lecite il cui reddito entra nelle economie di questi paesi; che questa situazione comporta un calo sostanziale dei proventi d'esportazione dei paesi in oggetto;

considerando che il traffico della cocaina pregiudica notevolmente l'integrità sociale di questi paesi e degrada le loro economie al punto da compromettere e addirittura far regredire il loro sviluppo;

considerando che la Comunità ha accolto favorevolmente la richiesta di sostegno al programma speciale di

cooperazione presentato dal governo colombiano; che, per aumentare i proventi d'esportazione dei paesi interessati e migliorarne il tasso di crescita, è opportuno offrire un aiuto maggiore, a titolo eccezionale e temporaneo, concedendo loro un regime comunitario di preferenze tariffarie generalizzate che consiste nell'esenzione dal contingentamento e dal massimale e nella concessione della franchigia del dazio per i prodotti industriali e tessili e nella franchigia del dazio per un elenco particolare di prodotti nel settore agricolo; che questo regime dovrebbe essere loro concesso per la durata prevista del programma speciale, ossia quattro anni, fatto salvo il carattere annuo dello schema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 3831/90 non si applicano alle importazioni in questione originarie della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù.

Articolo 2

Gli articoli 2, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 3832/90 non si applicano alla Bolivia, alla Colombia, all'Ecuador e al Perù.

Articolo 3

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù elencati nell'allegato del presente regolamento. L'articolo 1, paragrafo 4 e gli articoli da 7 a 12 del regolamento (CEE) n. 3833/90 si applicano, senza pregiudizio della riscossione dei dazi addizionali eventualmente applicabili, a questi paesi ed ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento.

2. Le Bolivia, la Colombia, l'Ecuador e il Perù sono depennati dall'elenco dei paesi di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3833/90. Questi paesi beneficiano tuttavia delle misure previste all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3834/90 ⁽⁶⁾ concernente la riduzione, per il 1991, dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

⁽¹⁾ Parere reso il 18/19 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 86 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 121 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. RUFFOLO

ALLEGATO

Lista dei prodotti contemplati all'articolo 3, paragrafo 1 (a) (b)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)	(3)
58.0015	0101 19 10 0101 19 90	Cavalli destinati alla macellazione Altri
58.0020	0104 20 10	Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura (c)
58.0030	0106 00	Altri animali vivi
58.0040	0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, diverse delle carni di animali della specie suina domestica
58.0050	0205 00 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
58.0060	0206 10 91 0206 10 99 0206 21 00 0206 22 90 0206 29 99	Frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: della specie bovina, fresche o refrigerate
58.0070	0206 30 90 0206 41 99 0206 49 99	della specie suina, diversa dalle domestiche
58.0080	0206 80 91 0206 90 91	delle specie equina, asinina o mulesca
58.0090	0206 80 99 0206 90 99	delle specie ovina o caprina
58.0095	0207 31 00 0207 50 10	Fegati grassi, di oche o di anatre, freschi, refrigerati o congelati (d)
58.0100	0208	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate
58.0160	CAPITOLO 3	PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
58.0180	0407 00 90	Uova in guscio, diverse da quelle di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte: diverse da quelle di volatili da cortile
58.0190	0409 00 00	Miele naturale
58.0200	0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
58.0210	CAPITOLO 5	ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
58.0220	CAPITOLO 6	PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

(a) Su riserva delle disposizioni per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la definizione della designazione delle merci non riveste che carattere indicativo, essendo il regime preferenziale delimitato dal contenuto corrispondente ai numeri di codice della NC. Dove sono indicate le voci ex davanti al codice della NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione del codice NC e dalla corrispondente descrizione prese insieme.

(b) I prodotti agricoli che beneficiano, in regime di dazio comune, dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(d) Senza percezione di AGR.

(1)	(2)	(3)
58.0230	0701	Patate, fresche o refrigerate
58.0240	0706 90 30	Barbaforte o cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)
58.0244	0707 00 19	Cocomeri, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre
58.0250	0708	Legumi da granella, sgranati o in baccello, freschi o refrigerati
58.0260	ex 0709 20 00 0709 30 00 0709 40 00 0709 51 30 0709 60 10 0709 60 99 0709 90 70 0709 90 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati: Asparagi dal 1° ottobre al 31 gennaio Melanzane Sedani, esclusi i sedani-rapa Funghi galletti o gallinacci Peperoni Altri Zucchine Altri
58.0270	0710 tutti i codici esclusi 0710 80 10	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati
58.0280	0711 tutti i codici esclusi 0711 20 10 0711 20 90	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
58.0290	0712 10 00 0712 20 00 0712 30 00 0712 90 30 0712 90 50 ex 0712 90 90	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: Patate Cipolle Funghi e tartufi Pomodori Carote Altri, ad esclusione delle olive
58.0300	0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
58.0310 58.0320	0714 20 10 0714 90 90	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: Patate dolci per il consumo umano (c) Altri
58.0370	0802 50 00 0802 90 90	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: Pistacchi Altre
58.0380	0803 00 90	Banane, comprese le frutta della piantaggine, essiccate
58.0390 58.0410 58.0420 58.0430 58.0440	0804 10 00 0804 30 00 0804 40 10 0804 40 90 0804 50 00	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi: Datteri Ananassi Avocado, dal 1° dicembre al 31 maggio Avocado, dal 1° giugno al 30 novembre Guaiave, manghi e mangostani

(c) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(1)	(2)	(3)
58.0450	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 0805 30 90 0805 40 00 0805 90 00	Agrumi, freschi o secchi: Mandarini, dal 15 maggio al 15 settembre Monreal e satsuma, dal 15 maggio al 15 settembre Mandarini e wilkings, dal 15 maggio al 15 settembre Tangerini, dal 15 maggio al 15 settembre Altri, dal 15 maggio al 15 settembre Limette Pompelmi e pomeli Altri
58.0470	0807 10 10 0807 10 90 0807 20 00	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi: Cocomeri Altri Papaie
58.0480	0809 40 90 ex 0809 20 10 ex 0809 20 90	Prugne fresche Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), fresche
58.0490	0810 20 10 0810 20 90 0810 30 10 0810 30 30 0810 30 90 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 0810 90 10 0810 90 30 0810 90 80	Altre frutta fresche
58.0500	0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
58.0510	0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
58.0520	0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 10 0813 40 30 0813 40 50 0813 40 60 0813 40 80 0813 50 11 0813 50 19 ex 0813 50 30 ex 0813 50 91	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 incluse: Albicocche Prugne Mele altre frutta: Pesche, comprese le pesche noci Pere Papaie altre Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: Macedonie di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806: senza prugne con prugne Miscugli di noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù, noci di arec e noci di cola Miscugli di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, mele di acagiù, frutti di jack, litchi e sapotiglia, secchi
58.0530	0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
58.0545	ex CAPITOLO 9	CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DEI NUMERI DI CODICE 0905 00 00 E 0907 00 00
58.0560	1105	Farina, semolino e fiocchi di patate

(1)	(2)	(3)
58.0570	1106 10 00 1106 30 10 1106 30 90	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8: Farine dei legumi da granella secchi della voce 0713 Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8
58.0590	ex CAPITOLO 12	SEMI E FRUTTI OLEOSI: SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI: PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI, AD ESCLUSIONE DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO E CANNE DA ZUCCHERO DEI NUMERI DI CODICE 1212 91 E 1212 92 00
58.0600	CAPITOLO 13	GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI
58.0610	CAPITOLO 14	MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
58.0625	ex 1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi, ad esclusione dei prodotti dei numeri di codice 1502 00 91 e 1502 00 99
58.0630	1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
58.0640	1504 escluso codice 1504 30 11	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0650	1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
58.0660	1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati ma non modificati chimicamente
58.0670	1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0680	1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0690	1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0700	1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0710	1513	Olio di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0720	1514	Olio di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0730	1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0740	1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
58.0750	1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
58.0760	1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove
58.0770	1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
58.0780	1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose

(1)	(2)	(3)
58.0790	1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati
58.0800	1522 00 10 1522 00 91 1522 00 99	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: Degras Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks) Altri
58.0810	1602 20 10 1602 41 90 1602 42 90 1602 49 90 1602 50 90 1602 90 31 1602 90 69 1602 90 71 1602 90 79 1602 90 99	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di fegato d'oca o di anatra delle specie suine, diverse dalla domestica della specie bovina di selvaggina o di coniglio d'ovini o di caprini
58.0820	1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
58.0830	1604	Preparazioni e conserve di pesci, caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
58.0840	1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
58.0850	1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
58.0860	1702 90 10	Maltosio chimicamente puro
58.0870	1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) (1)
58.0880	CAPITOLO 18	CACAO E SUE PREPARAZIONI
58.0890	CAPITOLO 19	PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE, PRODOTTI DELLA PASTICCERIA (2)
58.0900	CAPITOLO 20	PREPARAZIONI DI ORTAGGI E LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE
58.0910	ex CAPITOLO 21	PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE, AD ESCLUSIONE DEGLI SCIROPPI DI ZUCCHERO DEI NUMERI DI CODICE 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 E 2106 90 59
58.0920	ex CAPITOLO 22	BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DEI NUMERI DI CODICE DA 2204 10 11 A 2204 30 10, 2206 00 10, 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 E 2208 90 19
58.0930	2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli
58.0940	2302 50 00	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi: di legumi
58.0950	2308 90 90	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: Altri
58.0960	2309 10 90 2309 90 10 2309 90 91 2309 90 99	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini Polpe di barbabietole melassate Altri
58.0970	CAPITOLO 24	TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO, LAVORATI

(1) Il MOB per i prodotti dei codici NC 1704 10 91 e 1704 10 99 è limitato al 16 % del valore in dogana.

(2) Senza percezione di dazi addizionali per le preparazioni denominate «papad», del codice NC ex 1901 90 90.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

del 20 dicembre 1990

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

(90/672/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

in accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1991, i dazi doganali applicabili ai prodotti degli allegati I e II sono totalmente sospesi nel quadro di contingenti tariffari e di massimali tariffari.

La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione dei prodotti di cui sopra i dazi doganali stabiliti in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è riservato:

- a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell'allegato I a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3;
- a ciascuno degli altri paesi e territori di cui all'allegato III, ad esclusione della Romania, per le stesse categorie di prodotti;
- a ciascuno dei paesi e territori di cui all'allegato III per le altre categorie di prodotti di cui all'allegato II.

Tuttavia, il regime preferenziale comunitario applicabile alla Jugoslavia risulta esclusivamente dalle disposizioni dell'accordo con questo paese relativo ai prodotti CECA (1).

3. Le preferenze concesse dalla presente decisione sono temporaneamente sospese per i prodotti originari della Repubblica di Corea.

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale istituito con la presente decisione è subordinata al rispetto della definizione di prodotti originari, che è adottata secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 (2) ed è contenuta nel regolamento (CEE) n. 693/88 (3).

5. I contingenti e massimali tariffari comunitari sono gestiti conformemente alle disposizioni che seguono.

SEZIONE I

Disposizioni concernenti la gestione dei contingenti tariffari comunitari relativi ai prodotti dell'allegato I

Articolo 2

La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1,

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 113.

GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.

paragrafo 1, è concessa a ciascuno dei paesi e territori elencati nella colonna 4 dell'allegato I, per quei prodotti, precisati nelle colonne 2 e 3, a fianco dei quali essi figurano con l'indicazione, nella colonna 5, dell'importo contingentale individuale.

Articolo 3

1. Gli Stati membri gestiscono i loro contingenti tariffari conformemente alle proprie disposizioni in materia.

2. Lo stato di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è accertato sulla base delle importazioni dei prodotti in questione, presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e corredati di un certificato di origine conforme alle norme stabilite dall'articolo 1, paragrafo 4.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro ripristina la riscossione dei dazi sospesi nei confronti di un paese o territorio di cui alla colonna 4 dell'allegato I, non appena constati che le importazioni sul suo contingente nazionale di detti prodotti originari di questo paese o territorio abbiano raggiunto l'importo contemplato alla colonna 6 dell'allegato I.

SEZIONE II

Disposizioni concernenti la gestione dei massimali tariffari comunitari relativi ai prodotti dell'allegato I e dell'allegato II

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 6 e 7, il beneficio del regime dei massimali tariffari preferenziali è concesso:

- nel quadro dell'allegato I, a ciascuno dei paesi e territori di cui all'allegato III, esclusa la Romania, diversi da quelli che figurano eventualmente, nella colonna 4, entro il limite degli importi fissati alla colonna 7 a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti,
- nel quadro dell'allegato II, a tutti i paesi e territori di cui all'allegato III presi individualmente, entro il limite di un massimale comunitario pari a 102 % dell'importo massimo più elevato valido per il 1980, nel quadro di ciascuno dei massimali preferenziali aperti nello stesso anno.

Articolo 6

1. Non appena vengono raggiunti, a livello comunitario, i massimali individuali fissati o calcolati in base all'articolo 5, previsti per le importazioni nella

Comunità, alle condizioni fissate da tale articolo, di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare, a richiesta di uno di essi o della Commissione e per il complesso della Comunità, la riscossione dei dazi corrispondenti all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla scadenza del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Nel quadro delle disposizioni che precedono, la Commissione coordina le procedure di ripristino dei normali dazi doganali, in particolare comunicando la data comune per l'insieme della Comunità, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai paesi elencati nell'allegato IV.

Articolo 7

Lo stato di esaurimento dei massimali è accertato a livello comunitario in base alle importazioni imputate alle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

SEZIONE III

Disposizioni generali

Articolo 8

1. L'imputazione effettiva sulle quote contingentali e sui massimali comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata via via che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica, in base al valore in dogana dei prodotti stessi, e corredati di un certificato di origine conforme alle regole previste all'articolo 1, paragrafo 4.

2. Una merce può essere imputata su un massimale, o può essere ammessa al beneficio di un contingente tariffario, soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, i tassi di conversione in monete nazionali degli importi in ecu in cui sono espressi gli importi preferenziali sono quelli fissati il 1° ottobre 1990 che restano validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 (1).

4. Qualsiasi modifica dell'elenco dei beneficiari, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o territori, può comportare un corrispondente adeguamento dei contingenti o massimali tariffari comunitari.

(1) GU n. C 247 del 2. 10. 1990, pag. 1.

Articolo 9

1. Gli Stati membri trasmettono, entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, all'Istituto statistico delle Comunità europee, i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento, al beneficio delle preferenze tariffarie previste dalla presente decisione. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, della Taric, debbono dettagliare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni dei regolamenti (CEE) n. 1736/75 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 3367/87 ⁽²⁾ del Consiglio.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti dell'allegato I sottoposti a contingente, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, non oltre l'undicesimo giorno di ogni mese, l'estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

A richiesta della Commissione, allorché il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 %, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni; gli estratti devono essere tra-

smessi entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano, in stretta collaborazione con la Commissione, tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente decisione.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

Il Presidente
G. RUFFOLO

(1) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

(2) GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.

ALLEGATO I

Lista dei prodotti sottoposti a contingenti e massimali tariffari comunitari preferenziali a dazio nullo (a) (b)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in ECU)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0010	7207 11 19 7207 12 11 7207 12 19 7207 20 15 7207 20 31 7207 20 33	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — — di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore — — — laminati od ottenuti con colata continua — — — — altri — — — altri, di sezione trasversale rettangolare — — — — laminati od ottenuti con colata continua — contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio — — di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore — — — laminati od ottenuti con colata continua — — — — altri, contenenti, in peso: — — — — — 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio — — di sezione trasversale rettangolare — — — laminati od ottenuti con colata continua				3 324 600
60.0020 (*)	7208 11 00 7208 12 10 7208 12 91 7208 12 95 7208 12 98 7208 13 10 7208 13 91 7208 13 95 7208 13 98 7208 14 10 7208 14 91 7208 14 99 7208 21 10 7208 21 90 7208 22 10 7208 22 91	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti — arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa — altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo	Brasile Corea del Sud Venezuela	3 237 451	BNL 310 795 DK 148 923 D 809 363 E 236 334 GR 58 274 F 563 316 IRL 16 187 I 427 344 P 45 324 UK 621 591	3 237 451

- (a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.
- (b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Cina.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0020 (segue)	7208 22 95 7208 22 98 7208 23 10 7208 23 91 7208 23 95 7208 23 98 7208 24 10 7208 24 91 7208 24 99					
	7211 12 10 7211 19 10 7211 22 10 7211 29 10	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti — semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa — — — altri, di spessore di 4,75 mm o più — — — — di larghezza superiore a 500 mm — — — — altri — — — — di larghezza superiore a 500 mm — altri, semplicemente laminati a caldo — — — altri, di spessore di 4,75 mm o più — — — — di larghezza superiore a 500 mm — — — — altri				
60.0030 (*)	7207 19 15 7207 20 55	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — — — — altri — — — — — di sezione trasversale quadrata circolare o poligonale — — — — — laminati od ottenuti con colata continua — — — — — altri — contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio — — di sezione trasversale quadrata circolare o poligonale — — — laminati od ottenuti con colata continua — — — — altri — — — — — contenenti, in peso 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio	Argentina Brasile Venezuela	2 006 493	BNL 192 623 DK 92 299 D 501 623 E 146 474 GR 36 117 F 349 130 IRL 10 032 I 264 857 P 28 091 UK 385 247	2 006 493
	7213 10 00 7213 31 00 7213 39 00 7213 41 00 7213 49 00	Barre di ferro o di acciai non legati — aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione — altri, contenenti, in peso, meno di 0,25 %, di carbonio — altri, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio				
	7214 20 00 7214 40 10 7214 40 91 7214 40 99 7214 50 10	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0030 (segue)	7214 50 91 7214 50 99	— aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione — altre, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — altre, contenenti, in peso 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio				
	7215 90 10 .7228 80 90	Altre barre di ferro o di acciai non legati — altre — — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate Barre e profilati di altri acciai legati; di acciai legati o non legati — Barre forate per la perforazione — — di ferro o di acciai non legati				
60.0040	7207 19 31 7207 20 71	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — — altri — — — Sbozzi per profilati — — — — laminati od ottenuti con colata continua — contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio — — Sbozzi per profilati — — — laminati od ottenuti con colata continua				1 908 900
	7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 33 10 7216 33 90 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 90 7216 90 10	Profilati di ferro o di acciai non legati — Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm — Profilati ad L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm — Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm — Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm — altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo — altri — — laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati				
	7301 10 00	Palancole di ferro o di acciai, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciai — Palancole				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0050 (*)	7208 32 10 7208 32 30 7208 32 51 7208 32 59 7208 32 91 7208 32 99 7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99 7208 34 10 7208 34 90 7208 35 10 7208 35 90 7208 42 10 7208 42 30 7208 42 51 7208 42 59 7208 42 91 7208 42 99 7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99 7208 44 10 7208 44 90 7208 45 10 7208 45 90 7208 90 10	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti — non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa — — altri, di spessore superiore a 10 mm — — altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm — — altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm — — altri, di spessore inferiore a 3 mm — — altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo — — altri, di spessore superiore a 10 mm — — altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm — — altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm — — altri, di spessore inferiore a 3 mm — altri — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	Argentina Brasile Corea del Sud	5 500 000	BNL 528 000 DK 253 000 D 1 375 000 E 401 500 GR 99 000 F 957 000 IRL 27 500 I 726 000 P 77 000 UK 1 056 000	6 276 000
	7209 12 10 7209 12 90 7209 13 10 7209 13 90 7209 14 10 7209 14 90 7209 22 10 7209 22 90 7209 23 10 7209 23 90 7209 24 10 7209 24 91 7209 24 99 7209 32 10 7209 32 90 7209 33 10 7209 33 90 7209 34 10 7209 34 90 7209 42 10 7209 42 90 7209 43 10 7209 43 90 7209 44 10 7209 44 90 7209 90 10	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti — arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa — — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm — — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm — — di spessore inferiore a 0,5 mm — altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo — — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm — — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm — — di spessore inferiore a 0,5 mm — non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa — — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm — — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm — — di spessore inferiore a 0,5 mm				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0050 (segue)		<ul style="list-style-type: none"> — altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm — di spessore inferiore a 0,5 mm — altri — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare 				
	7210 11 10	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai				
	7210 12 11	non legati, di larghezza uguale o superiore a				
	7210 12 19	600 mm, placcati o rivestiti				
	7210 20 10	— stagnati				
	7210 31 10	— di spessore di 0,5 mm o più				
	7210 39 10	— — — semplicemente trattati in superficie				
	7210 41 10	o semplicemente tagliati in forma di-				
	7210 49 10	versa dalla quadrata o dalla rettangolare				
	7210 50 10	— di spessore inferiore a 0,5 mm				
	7210 60 11	— — — semplicemente trattati in superficie				
	7210 60 19	o semplicemente tagliati in forma di-				
	7210 70 21	versa dalla quadrata o dalla rettangolare				
	7210 70 29	— piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno				
	7210 90 31	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare				
	7210 90 33	— zincati elettroliticamente				
	7210 90 35	— di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa				
	7210 90 39	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare				
		— altri				
		— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare				
		— zincati con altri procedimenti				
		— ondulati				
		— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare				
		— altri				
		— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare				
		— rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo				
		— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0050 (segue)		<ul style="list-style-type: none"> — Rivestiti di alluminio — — Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare — dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare — altri — — altri — — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare 				
	7211 30 10 7211 41 10 7211 49 10 7211 90 11	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti <ul style="list-style-type: none"> — semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa — — di larghezza superiore a 500 mm — altri, semplicemente laminati a freddo — — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — — — di larghezza superiore a 500 mm — — — altri — — — — di larghezza superiore a 500 mm — — — — altri — — — di larghezza superiore a 500 mm — — — — semplicemente trattati in superficie 				
	7212 10 10 7212 10 91 7212 21 11 7212 29 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti <ul style="list-style-type: none"> — stagnati — — Latta semplicemente trattata in superficie — — — altri — — — — di larghezza superiore a 500 mm — — — — — semplicemente trattati in superficie — — — — — zincati elettroliticamente — — — — — di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa — — — — — di larghezza superiore a 500 mm — — — — — semplicemente trattati in superficie — — — — — altri — — — — — di larghezza superiore a 500 mm — — — — — — semplicemente trattati in superficie — — — — — — zincati con altri procedimenti — — — — — — di larghezza superiore a 500 mm — — — — — — semplicemente trattati in superficie — — — — — — dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche — — — — — — Latta, semplicemente laccata — — — — — — altri — — — — — — di larghezza superiore a 500 mm — — — — — — — semplicemente trattati in superficie 				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0050 (segue)		<ul style="list-style-type: none"> — altrimenti rivestiti — di larghezza superiore a 500 mm — piombati — semplicemente trattati in superficie — altri — semplicemente trattati in superficie — placcati — di larghezza superiore a 500 mm — semplicemente trattati in superficie 				
60.0060	<p>7207 11 11 7207 19 11 7207 20 11 7207 20 17 7207 20 51 7207 20 57</p> <p>7213 20 00 7213 50 10 7213 50 90</p> <p>7214 30 00 7214 60 00</p>	<p>Semiprodotti di ferro o di acciai non legati</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore — laminati od ottenuti con colata continua — di acciai automatici — contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio — di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore — laminati od ottenuti con colata continua — di acciai automatici — altri, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio — di sezione trasversale circolare o poligonale — laminati od ottenuti con colata continua — di acciai automatici — altri — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio <p>Vergella o bordone di ferro o di acciai non legati</p> <ul style="list-style-type: none"> — di acciai automatici — altri, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio <p>Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — di acciai automatici — altri, contenenti in peso 0,6 % o più di carbonio 	Brasile Corea del Sud	5 564 100	BNL 534 154 DK 255 949 D 1 391 025 E 406 179 GR 100 154 F 968 153 IRL 27 821 I 734 461 P 77 897 UK 1 068 307	5 891 400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0060 (segue)	7218 90 11 7218 90 13 7218 90 15 7218 90 19 7218 90 50	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie semiprodotti di acciai inossidabili — altri — — di sezione trasversale circolare o poligonale — — — laminati od ottenuti con colata continua				
	7219 11 10 7219 11 90 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7219 21 11 7219 21 19 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 10 7219 23 90 7219 24 10 7219 24 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7219 90 11 7219 90 19	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm — semplicemente laminati a caldo, arrotolati — semplicemente laminati a caldo, non arrotolati — semplicemente laminati a freddo — — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm — — di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm — — di spessore inferiore a 0,5 mm — altri — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare				
	7220 11 00 7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31 7221 00 10 7221 00 90	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm — semplicemente laminati a caldo — semplicemente laminati a freddo — — di larghezza superiore a 500 mm — altri — — di larghezza superiore a 500 mm — — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati — — — di larghezza superiore a 500 mm — — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati — — — — laminati a caldo, semplicemente placcati Vergella o bordione di acciai inossidabili				
	7222 10 11 7222 10 19 7222 10 51 7222 10 59 7222 10 99 7222 30 10 7222 40 11 7222 40 19 7222 40 30	Barre e profilati di acciai inossidabili — Barre semplicemente laminate o estruse a caldo — altre barre — — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate — Profilati — — semplicemente laminate o estruse a caldo — — — altri — — — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0060 (segue)	7224 90 01 7224 90 09 7224 90 15 7224 90 30	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di altri acciai legati — altri — di sezione trasversale, quadrata o rettangolare — laminati a caldo od ottenuti per colata continua — altri — laminati a caldo od ottenuti per colata continua				
	7225 10 10 7225 10 91 7225 10 99 7225 20 10 7225 20 30 7225 30 00 7225 40 10 7225 40 30 7225 40 50 7225 40 70 7225 40 90 7225 50 10 7225 50 90 7225 90 10	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm — di acciai al silicio detti «magnetici» — di acciai rapidi — semplicemente laminati a caldo — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare — altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati — altri, semplicemente laminati a freddo non arrotolati — altri — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare				
	7226 10 10 7226 10 30 7226 20 10 7226 20 31 7226 20 51 7226 20 71 7226 91 10 7226 91 90 7226 92 10 7226 99 11 7226 99 31	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm — di acciai al silicio detti «magnetici» — semplicemente laminati a caldo — altri — di larghezza superiore a 500 mm — di acciaio rapido — semplicemente laminati a caldo — semplicemente laminati a freddo — di larghezza superiore a 500 mm — altri — di larghezza superiore a 500 mm — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati — di larghezza non superiore a 500 mm — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati — laminati a caldo, semplicemente placcati — altri — semplicemente laminati a caldo — semplicemente laminati a freddo — di larghezza superiore a 500 mm — altri — di larghezza superiore a 500 mm — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0060 (segue)		<ul style="list-style-type: none"> — — — di larghezza non superiore a 500 mm — — — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati — — — — — laminati a caldo, semplicemente placcati 				
	7227	Vergella o bordione di altri legati				
		Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati				
		— Barre e profilati di acciai legati o non legati				
	7228 10 10	— — — semplicemente laminate o estruse a caldo				
		— — — altre				
	7228 10 30	— — — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate				
		— Barre di acciai silico-manganese				
	7228 20 11	— — — semplicemente laminate o estruse a caldo				
	7228 20 19	— — — altre				
	7228 20 30	— — — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate				
	7228 30 10	— altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo				
	7228 30 30	— altre barre				
	7228 30 80	— — — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate				
	7228 60 10	— Profilati				
	7228 70 10	— — — semplicemente laminate o estruse a caldo				
	7228 70 31	— — — altri				
	7228 80 10	— — — laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati				
		— barre forate per la perforazione				
		— — — di acciai legati				

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via di sviluppo (a) (b)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)	(3)
62.0010 (*)	7208 31 00 7208 41 00 7211 11 00 7211 21 00	<p>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti</p> <p>— non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa</p> <p>— laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più che non presentano motivi in rilievo</p> <p>— altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo</p> <p>— laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo</p> <p>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti</p> <p>— semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa</p> <p>— laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo</p> <p>— altri, semplicemente laminati a caldo</p> <p>— laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati e che non presentano motivi in rilievo</p>
62.0020 (*)	7211 12 90 7211 19 91 7211 19 99 7211 22 90 7211 29 91 7211 29 99 7211 41 91 7212 60 91	<p>— semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa</p> <p>— altri, di spessore di 4,75 mm o più</p> <p>— di larghezza uguale o inferiore a 500 mm</p> <p>— altri</p> <p>— di larghezza uguale o inferiore a 500 mm</p> <p>— di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm</p> <p>— di spessore inferiore a 3 mm</p> <p>— altri, semplicemente laminati a caldo</p> <p>— altri, di spessore di 4,75 mm o più</p> <p>— di larghezza superiore a 500 mm</p> <p>— altri, semplicemente laminati a caldo</p> <p>— altri</p> <p>— di larghezza uguale o inferiore a 500 mm</p> <p>— di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm</p> <p>— di spessore inferiore a 3 mm</p> <p>— Placcati</p> <p>— di larghezza superiore a 500 mm</p> <p>— semplicemente trattati in superficie</p> <p>— laminati a caldo, semplicemente placcati</p>

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Romania.

(1)	(2)	(3)
62.0030	7209 11 00 7209 21 00 7209 31 00 7209 41 00	<p>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti</p> <ul style="list-style-type: none"> — arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa <ul style="list-style-type: none"> — di spessore di 3 mm o più — altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo <ul style="list-style-type: none"> — di spessore di 3 mm o più — non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa <ul style="list-style-type: none"> — di spessore di 3 mm o più — altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo <ul style="list-style-type: none"> — di spessore di 3 mm o più
62.0040	7219 31 10 7219 31 90 7219 32 10 7219 32 90	<p>Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> — semplicemente laminati a freddo <ul style="list-style-type: none"> — di spessore uguale o superiore a 4,75 mm — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel <ul style="list-style-type: none"> — di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel <ul style="list-style-type: none"> — di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel <ul style="list-style-type: none"> — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel
62.0050 (*)	7302 10 31 7302 10 39 7302 10 90 7302 20 00 7302 40 10 7302 90 10	<p>Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, contro-rotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie</p> <ul style="list-style-type: none"> — Rotaie <ul style="list-style-type: none"> — altre <ul style="list-style-type: none"> — nuove <ul style="list-style-type: none"> — di un peso al metro superiore o uguale a 20 kg — di un peso al metro inferiore a 20 kg — usate — Traverse — Stecche (ganasce) e piastre di appoggio <ul style="list-style-type: none"> — laminate — altre — Contro-rotaie

ALLEGATO III

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate ⁽¹⁾

A. PAESI INDIPENDENTI

048	Iugoslavia	373	Maurizio	608	Siria
066	Romania	375	Comore ⁽²⁾	612	Irak
204	Marocco	378	Zambia	616	Iran
208	Algeria	382	Zimbabwe	628	Giordania
212	Tunisia	386	Malawi ⁽²⁾	632	Arabia Saudita
216	Libia	389	Namibia	636	Kuwait
220	Egitto	391	Botswana ⁽²⁾	640	Bahreïn
224	Sudan ⁽²⁾	393	Swaziland	644	Qatar
228	Mauritania ⁽²⁾	395	Lesotho ⁽²⁾	647	Emirati arabi uniti
232	Mali ⁽²⁾	412	Messico	649	Oman
236	Burkina Faso ⁽²⁾	416	Guatemala	653	Yemen ⁽²⁾
240	Niger ⁽²⁾	421	Belize	660	Afganistan ⁽²⁾
244	Ciad ⁽²⁾	424	Honduras	662	Pakistan
247	Repubblica del Capo Verde ⁽²⁾	428	El Salvador	664	India
248	Senegal	432	Nicaragua	666	Bangladesh ⁽²⁾
252	Gambia ⁽²⁾	436	Costarica	667	Maldive ⁽²⁾
257	Guinea-Bissau ⁽²⁾	442	Panama	669	Sri Lanka
260	Guinea ⁽²⁾	448	Cuba	672	Nepal ⁽²⁾
264	Sierra Leone ⁽²⁾	449	San Cristoforo e Nevis	675	Butan ⁽²⁾
268	Liberia	452	Haiti ⁽²⁾	676	Birmania (Myanmar) ⁽²⁾
272	Costa d'Avorio	453	Bahamas	680	Tailandia
276	Gana	456	Repubblica Dominicana	684	Laos ⁽²⁾
280	Togo ⁽²⁾	459	Antigua e Barbuda	690	Vietnam
284	Benin ⁽²⁾	460	Dominica	696	Cambogia
288	Nigeria	464	Giamaica	700	Indonesia
302	Camerun	465	Santa Lucia	701	Malaysia
306	Repubblica Centrafricana ⁽²⁾	467	San Vincenzo	703	Brunei Darussalam
310	Guinea equatoriale ⁽²⁾	469	Barbados	706	Singapore
311	São Tomé e Príncipe ⁽²⁾	472	Trinidad e Tobago	708	Filippine
314	Gabon	473	Grenada	716	Mongolia
318	Congo	480	Colombia	720	Cina
322	Zaire	484	Venezuela	728	Corea del Sud
324	Ruanda ⁽²⁾	488	Guiana	801	Papuasìa-Nuova Guinea
328	Burundi ⁽²⁾	492	Suriname	803	Nauru
330	Angola	500	Ecuador	806	Salomone, isole
334	Etiopia ⁽²⁾	504	Perù	807	Tuvalu ⁽²⁾
338	Gibuti ⁽²⁾	508	Brasile	808	Stati federati della Micronesia
342	Somalia ⁽²⁾	512	Cile	808	Repubblica delle Isole Marshall
346	Kenia	516	Bolivia	808	Repubblica di Palau
350	Uganda ⁽²⁾	520	Paraguay	812	Kiribati ⁽²⁾
352	Tanzania ⁽²⁾	524	Uruguay	815	Figi
355	Seicelle e dipendenze	528	Argentina	816	Vanuatu
366	Mozambico ⁽²⁾	600	Cipro	817	Tonga ⁽²⁾
370	Madagascar	604	Libano	819	Samoa occidentali ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della nomenclatura [regolamento (CEE) n. 3639/86 (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46)].

⁽²⁾ Questo paese è anche elencato nell'allegato IV.

B. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

- 044 Gibilterra
- 329 Sant'Elena e dipendenze
- 357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
- 377 Mayotte
- 406 Groenlandia
- 408 Saint Pierre e Miquelon
- 413 Bermude
- 446 Anguilla
- 454 Isole Turks e Caicos
- 457 Isole Vergini degli Stati Uniti
- 461 Isole Vergini britanniche e Montserrat
- 463 Isole Cayman
- 474 Aruba
- 478 Antille olandesi
- 529 Isole Falkland e dipendenze
- 740 Hong Kong
- 743 Macao
- 802 Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk]
- 808 Oceania americana (1)
- 809 Nuova Caledonia e dipendenze
- 811 Isole Wallis e Futuna
- 813 Isole Pitcairn
- 814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
- 822 Polinesia francese
- 890 Regioni polari (Terre australi ed antartiche francesi, Territorio antartico australiano, Territorio antartico britannico).

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake.

ALLEGATO IV**Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo**

224 Sudan	350 Uganda
228 Mauritania	352 Tanzania
232 Mali	366 Mozambico
236 Burkina Faso	375 Comore
240 Niger	386 Malawi
244 Ciad	391 Botswana
247 Repubblica del Capo Verde	395 Lesotho
252 Gambia	452 Haiti
257 Guinea-Bissau	653 Yemen
260 Guinea	660 Afganistan
264 Sierra Leone	666 Bangladesh
280 Togo	667 Maldive
284 Benin	672 Nepal
306 Repubblica Centrafricana	675 Butan
310 Guinea equatoriale	676 Birmania (Myanmar)
311 São Tomé e Príncipe	684 Laos
324 Ruanda	807 Tuvalu
328 Burundi	812 Kiribati
334 Etiopia	817 Tonga
338 Gibuti	819 Samoa occidentali
342 Somalia	

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che modifica la decisione 90/672/CECA per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicate a taluni prodotti siderurgici originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù

(90/673/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

in accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

L'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della decisione 90/672/CECA ⁽¹⁾ non si applica alla Bolivia alla Colombia, all'Ecuador e al Perù,

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

Il Presidente
G. RUFFOLO

(1) Vedi pagina 133 delle presente Gazzetta ufficiale.